

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALFANO: Riconoscimenti ad ex combattenti della guerra 1915-18 (4-19243) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8338	
ALPINO: Spettanze ai librai per fornitura gratuita di libri scolastici (4-05392) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8339	
ALPINO: Limiti di età nelle assunzioni pubbliche e private (4-19288) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8339	
ALPINO: Termini della custodia preventiva (4-19289) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8340	
BADINI CONFALONIERI: Situazione del mercato delle patate (4-16895) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8340	
BALDI: Interventi in favore dell'agricoltura (4-17576) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8341	
BALLARIN: Elezioni amministrative (4-19618) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8342	
BENEDETTI: Ripartizione dei diritti veterinari fra alcuni comuni di Ascoli Piceno (4-19590) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8342	
BIAGINI: Pratica di pensione di guerra di Carlo Borgia (4-18894) (risponde SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	8343	
BIAMONTE: Riconoscimenti ad ex combattenti della guerra 1915-18 di Battipaglia (Salerno) (4-19568) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8343	
BIGNARDI: Campagna antiparassitaria nelle coltivazioni del grano (4-18221) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8344	
BINI: Valutazione del profitto scolastico attraverso il punteggio (4-17401) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8344	
BIONDI: Compensi speciali al personale forestale (4-03943) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8344	
BO: Contributo statale per l'ammasso volontario della produzione 1969 di uve e mosti (4-14610) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8345	
BO: Riconoscimenti ad ex combattenti della guerra 1915-18 (4-19817) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8346	
BOFFARDI INES: Rifinanziamenti del « piano verde » n. 2 (4-14202) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8346	
BOFFARDI INES: Situazione occupazionale di Genova (4-18807) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8346	
BOZZI: Provvidenze a favore di aziende agricole di Pontinia (Roma) danneggiate da maltempo (4-16000) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8347	
BRIZIOLI: Concorso magistrale nella provincia di Perugia (4-17279) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8347	
CAMBA: Istituto tecnico commerciale Lorenzo Massa di Oristano (Cagliari) (4-14938) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8348	
CANESTRI: Società Smeraldina di Torino (4-16057) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8349	
CARADONNA: Riconoscimenti ad ex combattenti della guerra 1915-18 (4-19027) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8350	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

PAG.	PAG.
CARRARA SUTOUR: Istituto tecnico Ferrini di Albenga (Savona) (4-17761) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	FRANCHI: Pensione privilegiata ordinaria al tenente colonnello Raffaele Del Pizzo (4-18476) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
8350	8360
CRISTOFORI: Mutui a favore di alcuni operatori agricoli dell'Emilia-Romagna (4-16750) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	FRANCHI: Scioglimento del comando designato terza armata (4-19478) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
8351	8360
D'ALESSIO: Richieste di colloquio con il Ministro della difesa avanzate da ufficiali inferiori e superiori (4-17698) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	FRASCA: Provvidenze a favore di zone agricole calabresi danneggiate da maltempo (4-16592) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8353	8361
D'ALESSIO: Integrazione del prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70 (4-17867) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	FULCI: Integrazione del prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70 nel Messinese (4-18361) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8353	8361
D'ALESSIO: Società SAMIP di Ponza (Latina) (4-19145) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	GATTO: Provvidenze a favore di allevatori di ovini del Messinese danneggiati da siccità (4-17848) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8354	8361
D'AURIA: Provvidenze a favore di aziende agricole del Sorrentino danneggiate da maltempo (4-15506) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	GIANNINI: Integrazione del prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70 (4-17544) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8354	8362
D'AURIA: Riconoscimenti all'ex combattente della guerra 1915-18 Lorenzetti Nazareno (4-19615) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	GIANNINI: Elezioni amministrative in provincia di Bari (4-19445) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
8354	8363
DI LISA: Organizzazione territoriale dei distretti militari (4-19364) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	GIOMO: Importazione di burro dalla Francia e Germania occidentale nello Stato della Città del Vaticano (4-15050) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8355	8363
DI MARINO: Benefici ad alcune cooperative agricole salernitane per la realizzazione di impianti oleari (4-18481) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	GIOMO: Incidenti presso il liceo Beccaria di Milano (4-17104) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
8355	8364
D'IPPOLITO: Passaggi di categoria del personale operaio (4-19481) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	GIRAUDI: Situazione del mercato viticolo piemontese (4-16008) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8355	8365
FINELLI: Iscrizione all'albo professionale dei geometri (4-18942) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	GIRAUDI: Giornata nazionale dedicata alle vecchie glorie dello sport italiano (4-18026) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)
8356	8365
FLAMIGNI: Difesa antigrandine nel comprensorio di Cesenatico (Forlì) (4-17710) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	GRANATA: Spettacolo teatrale riservato ai soci ARCI di Gela (Caltanissetta) (4-11355) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
8357	8366
FORTUNA: Riconoscimenti ad ex combattenti della guerra 1915-18 (4-19078) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	GUI: Centrale del latte di Abano (Padova) (4-15168) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8358	8367
FRACANZANI: Irrigazione nell'area meridionale del Veneto (4-07609) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	GUIDI: Denominazione di origine controllata del vino di Orvieto (Terni) (4-17865) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8358	8369

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
JACAZZI: Riconoscimento infermità per causa di servizio del caporal maggiore Luigi Piscopo (4-19014) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8369	MENICACCI: Denominazione di origine controllata del vino di Orvieto (Terni) (4-18095) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8378
LAVAGNOLI: Cooperativa produttori latte associati-PLAV di Cerro Veronese (Verona) (4-17769) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8369	MOLE: Finanziamenti a favore dell'industria mineraria (4-18996) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8378
LENOCI: Elezioni amministrative nel Barese (4-19520) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8370	MORELLI: Zuccherificio di Arquà Polesine (Rovigo) (4-18047) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8378
LEZZI: Graduatorie per l'insegnamento della matematica nelle scuole medie (4-19061) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8370	MORVIDI: Riconoscimenti ad ex combattenti della guerra 1915-18 (4-19586) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8379
LOBIANCO: Provvidenze a favore di coltivatori diretti danneggiati da maltempo (4-17304) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8370	NAPOLITANO LUIGI: Provvidenze a favore di aziende agricole della provincia di Imperia danneggiate da maltempo (4-16825) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8379
MAGGIONI: Edificio scolastico di Casolnovo (Pavia) (4-16805) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8371	NICCOLAI GIUSEPPE: Situazione patrimoniale del quotidiano <i>Avanti!</i> (4-18454) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8380
MALFATTI: Caserma Lorenzini di Lucca (4-18855) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8371	NICCOLAI GIUSEPPE: Indagini preliminari a carico di funzionari della Corte dei conti (4-18511) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8380
MALFATTI: Crisi degli enti lirici (4-18986) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8371	NICCOLAI GIUSEPPE: Procedimento penale a carico di alcuni cittadini imputati di cospirazione politica mediante associazione (4-18756) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	8380
MALFATTI: Mancata autorizzazione a rappresentare due spettacoli teatrali in provincia di Terni (4-19079) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8373	NICCOLAI GIUSEPPE: Importazione di caffè da Cuba da parte della società COGIS (4-19018) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8381
MARRAS: Provvidenze a favore di allevatori di ovini in Sardegna danneggiati da siccità (4-16304) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8374	NICCOLAI GIUSEPPE: Imbarco su aerei militari di persone di sesso femminile (4-19113) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	8381
MENICACCI: Oneri italiani a favore del FEOGA (4-10139) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8374	NICCOLAI GIUSEPPE: Posizione tributaria dell'architetto Giuseppe Campos Venuti (4-19693) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8381
MENICACCI: Caseificio di Colfiorito di Foligno (Perugia) (4-16992) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8375	ORILIA: Costruzione realizzata in prossimità del cimitero di Campoli Monte Taburno (Benevento) (4-15651) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8383
MENICACCI: Assistenza agli spastici (4-16994) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8376	PASCARIELLO: Comitato tecnico dell'università di Lecce (4-17645) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8384
MENICACCI: Concorso magistrale nella provincia di Perugia (4-16995) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8377		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
PASCARIELLO: Organico del personale insegnante dell'istituto Romagnoli di Roma (4-17782) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8385	SCARDAVILLA: Osservatorio fitopatologico per il Lazio (4-15880) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8393
PAZZAGLIA: Provvidenze a favore di agricoltori sardi danneggiati da siccità (4-15858) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8386	SCARDAVILLA: Provvidenze a favore di zone agricole del Siracusano danneggiate da maltempo (4-16200) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8393
PELEGRINO: Provvidenze a favore di agricoltori siciliani danneggiati da siccità (4-17097) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8386	SCIANATICO: Produzione saccarifera per la campagna 1970-71 (4-11152 e 15789) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8393
PISTILLO: Provvidenze a favore di produttori di vini acescenti del Foggiano (4-13361 e 15139) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8387	SCIANATICO: Provvidenze a favore di zone agricole del Barese danneggiate da maltempo (4-18323) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8396
PISTILLO: Elezioni amministrative nel Pugliese (4-19558) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8388	SERRENTINO: Corsi sperimentali post-qualifica per studenti di istituti professionali a Como (4-18098) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8397
PREARO: Rifinanziamenti al « piano verde » n. 2 (4-18084) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8388	SERVADEI: Prevenzione e repressione della produzione di vini sofisticati (4-06565) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8397
RAICICH: Comportamento della direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (4-14160) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8389	SERVADEI: Rifinanziamenti al « piano verde » n. 2 (4-13683) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8398
ROBERTI: Elezioni amministrative nel Casertano (4-19479) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8390	TANTALO: Integrazione del prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70 (4-17791) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8398
ROMUALDI: Giacimento di zolfo di Santa Palomba (Roma) (4-19052) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8390	TEMPIA VALENTA: Ricorso di una professoressa di Biella per mancata assegnazione di comando in istituti di istruzione secondaria (4-18761) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8398
SALOMONE: Interventi a favore dell'agricoltura (4-17956) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8390	TERRAROLI: Sgombero di alcune scuole occupate a Bergamo (4-15052) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8399
SANNA: Computo delle assenze ai fini della promozione scolastica (3-04938, già orale) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8391	TOCCO: Soppressione della caserma dei carabinieri di Illorai (Sassari) (4-19294) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8400
SANNA: Istituto tecnico industriale di Teulada (Cagliari) (4-18475) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8391		
SANTAGATI: Indennità di sistemazione ad alcuni profughi catanesi rimpatriati dalla Libia (4-19613) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8392		
SANTI: Provvidenze a favore di aziende agricole della provincia di Imperia danneggiate da siccità (4-18261) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	8392		

ALFANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che molti combattenti della guerra 1915-1918, ancora non hanno ricevuto il diploma di Vittorio Veneto, con la corresponsione del relativo

assegno; se ritenga opportuno dare tempestive disposizioni, acciocché gli interessati possano avere in vita e non alla memoria il giusto riconoscimento di quanto hanno dato per la difesa e la grandezza della patria. (4-19243)

RISPOSTA. — Il lavoro relativo all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente riconoscimenti in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre anteriori, è quasi ultimato.

È rimasto un gruppo di pratiche, relativamente esiguo, per le quali, prima di inviare comunicazioni negative, è sembrato opportuno disporre un supplemento di indagini, da svolgere con la maggiore sollecitudine possibile, al fine di accertare definitivamente, anche sulla base degli ulteriori elementi forniti dagli interessati, se essi siano in possesso dei requisiti di legge.

In questi ultimi tempi sono pervenute altre 26.425 domande, la cui istruttoria è condotta a ritmo accelerato.

Il Ministro: TANASSI.

ALPINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se e come intendano provvedere affinché i provveditorati agli studi possano liquidare con maggior tempestività le spettanze dovute ai librai a seguito della fornitura gratuita dei libri scolastici agli studenti, fatta in attuazione delle disposizioni di legge.

Si fa presente che presso molti provveditorati, a distanza di oltre 6 mesi, sono ancora pendenti le liquidazioni riguardanti i libri distribuiti in apertura dell'anno scolastico che sta avviandosi alla chiusura. (4-05392)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono pagate una minima parte delle fatture ai cartolibrai fornitori dei libri scolastici deriva dal ritardo con il quale spesso i librai inviano ai provveditorati agli studi le fatture medesime per il riscontro e la successiva liquidazione.

Non sempre, poi, le fatture in parola sono regolari, nonostante che i provveditori agli studi abbiano provveduto a prendere accordi con le associazioni provinciali dei cartolibrai al fine di concordare le modalità di presentazione e giustificazione delle fatture, così come raccomandato da questo Ministero proprio per evitare ritardi nei pagamenti.

Questo Ministero, inoltre, constatato che non sempre i librai sono tempestivi nella presentazione dei succennati tagliandi, ha interessato già in passato l'Associazione di categoria (ALI), facendo presente che i fondi relativi a spese non documentate in tempo utile (31 dicembre di ogni anno) sono reiscritti in bilancio in conto resti e — atteso l'iter contabile previsto dalle norme vigenti — non possono essere disponibili presso le tesorerie provinciali prima del mese di maggio successivo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

ALPINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano compatibili col dettato costituzionale per l'eguaglianza dei cittadini, nonché con la legislazione vigente, le norme apposte in bandi di concorso, annunci per prove a fini di assunzioni e comunque offerte di lavoro, che escludono, senza specifiche ragioni tecniche o sanitarie, la presa in considerazione e l'assunzione di persone non giovani e in genere di quelle superanti i 32 o 36 anni di età.

Si fa presente che siffatte esclusioni, oltreché lesive di elementari principi di giustizia e di solidarietà sociale, appaiono contrarie all'interesse collettivo, in quanto condannano all'improduttività elementi che sovente sono nel pieno della capacità lavorativa e per la giunta dotati di larghe e preziose esperienze, acquisite coprendo posti che possono essere stati perduti per fallimento o chiusura di aziende e comunque per cause non dipendenti da atti o difetti degli aspiranti a nuova occupazione. (4-19288)

RISPOSTA. — Prima di entrare nel merito della questione sollevata nella interrogazione, sembra opportuno distinguere tra i bandi di concorso per assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e offerte di lavoro effettuate da privati.

Nel primo caso, invero, i limiti di età sono esplicitamente dettati dalla legge e sono differenziati, a seconda delle mansioni o qualifiche per cui il concorso è indetto; di conseguenza, sul piano del diritto positivo, il requisito dell'età minima e massima, previsto per l'ammissione a concorsi relativi ad assunzione di personale nella pubblica amministrazione, è pienamente legittimo.

Del pari legittima tale condizione si rivela sul piano del principio di uguaglianza

tra i cittadini, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione; invero, la differenza di trattamento tra categorie di cittadini è dettata non da considerazioni arbitrarie, ma dall'interesse della pubblica amministrazione ad assumere elementi validi a tutti gli effetti, e degli stessi aspiranti all'assunzione, che devono aver assicurata una normale carriera, nonché un adeguato trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda le offerte di lavoro effettuate da privati, occorre considerare se tali offerte si riferiscono a categorie di dipendenti per cui sia obbligatoria l'assunzione tramite gli uffici di collocamento, nel qual caso, ove l'assunzione avvenga secondo le norme specificamente previste dalla legge, non può parlarsi ovviamente d'illegittimità dell'assunzione stessa.

Qualora, invece, si verta nell'ipotesi di offerte di lavoro relative a personale che può essere assunto al di fuori della designazione degli uffici di collocamento, la fissazione di espressi limiti di età (riferibile quasi sempre a categorie impiegatizie o direttive) risponde a criteri di gestione delle imprese, informati alla non arbitraria aspettativa che il personale avente giovane età possa meglio inserirsi nell'azienda e avere una maggiore produttività rispetto al personale più anziano.

Deve rilevarsi, infine, che, non esistendo, per codeste categorie di dipendenti, un limite di età previsto dalla legge, i datori di lavoro privati ben possono, ove si tratti di persone effettivamente esperte e qualificate, provvedere ad assumere queste ultime.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

ALPINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo parere sulla validità e sulla utilità anche sociale, in base ai risultati dell'intercorso periodo di applicazione, delle norme che hanno stabilito limiti tassativi e indiscriminati alla carcerazione preventiva degli imputati, senza tener conto della realtà della lunghezza dei procedimenti giudiziari e senza preoccuparsi in concreto di abbreviarla, così da creare il logico presupposto delle norme suddette.

Di fatto, si sono avuti casi di scarcerazioni clamorose di « imputati » già condannati in uno o due gradi di giudizio, perchè dichiarati rei di crimini gravissimi e anche efferati, che tuttavia, pendente il ricorso al grado superiore, vengono tranquillamente messi in libertà, con aperto disprezzo per le

ragioni delle vittime e con l'aggiunta di un ingiusto rischio per le forze di polizia, qualora debbano poi provvedere a nuova cattura del condannato. (4-19289)

RISPOSTA. — È necessario anzitutto precisare, in proposito, che il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito con modifiche, nella legge 1° luglio 1970, n. 406, il quale ha fissato i termini della custodia preventiva nelle fasi del procedimento successive alla fase istruttoria e nei vari gradi di esso, ha adempiuto ad un precetto costituzionale, quello contenuto nell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica, secondo cui è necessario che sia fissato un termine alla custodia preventiva, per tutta la sua durata, dal giorno dell'arresto al giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Pertanto, non potendo discutersi del principio introdotto in materia in ossequio alla norma costituzionale, resta solo il problema della inadeguatezza dei termini massimi di custodia preventiva e della opportunità di un aumento di tali termini in relazione ai reati più gravi.

Al riguardo si osserva che tale problema dovrebbe trovare la sua naturale soluzione in un acceleramento dei processi, giacché una efficiente organizzazione giudiziaria dovrebbe rendere impossibile il lamentato fenomeno; non sembra, invece, opportuno proporre modifiche del cennato provvedimento legislativo che è di data recente, e che è stato approvato non senza contrasti, essendosi, nel corso dei lavori parlamentari proposta la previsione di termini ancora più brevi di custodia preventiva.

D'altronde in relazione al disegno di legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati (atto n. 380 della Camera) le assemblee legislative non hanno ritenuto di contemplare termini più lunghi di quelli attualmente vigenti per la custodia preventiva.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'improvviso imponente calo del prezzo di vendita delle patate da 40 lire al chilogrammo a 20 lire, e le difficoltà di vendita insorte anche a quel prezzo remunerativo. Il fatto si riferisce alla zona tipica di Castelnuovo Scrivia (Alessandria),

e particolarmente preoccupa gli agricoltori che si trovano con i magazzini pieni e con il rischio di germogli nella imminente primavera, nel mentre il consorzio agrario provinciale non ritira detti prodotti che in misura minima per cambio con seme.

Si chiede in conseguenza di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda assumere, in ispecie che il tracollo dei prezzi e delle vendite sembra essere la conseguenza di ingenti importazioni dall'estero, anche da paesi non della zona del MEC, in cambio di esportazioni di prodotti industriali. Rappresenta come detti laboriosi agricoltori siano già stati nell'ottobre 1970 notevolmente danneggiati dalla alluvione, che impedì loro la produzione degli altri prodotti orticoli.

(4-16895)

RISPOSTA. — Da informazioni assunte presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria, risulta che la situazione del mercato delle patate nel comune di Castelnuovo Scrivia non desta più alcuna preoccupazione, perchè le giacenze residue di patate sono state esitate e, quindi, il mercato si può ritenere normalizzato.

Alla risoluzione della crisi ha contribuito anche il locale consorzio agrario, il quale, oltre a favorire il cambio seme, ha collocato sui mercati oltre 1.250 quintali di patate per conto di propri clienti.

Per quanto attiene alle importazioni, si rammenta che le importazioni di patate da consumo e da semina, sia dai paesi CEE sia da tutti i paesi nei cui confronti si applica la tabella *A Import*, è libera e non possono essere applicate restrizioni, senza venire meno agli impegni internazionali assunti.

Le importazioni di patate dai paesi cui si applica la tabella *B Import* (paesi a commercio di Stato) sono vincolate ad autorizzazioni ministeriali che, di norma, non vengono accordate.

Tuttavia, negli accordi commerciali, stipulati con alcuni dei predetti paesi, sono stati fissati contingenti d'importazione di patate, utilizzabili col sistema della dogana controllata. Tali contingenti sono i seguenti: Albania, tonnellate 1.500; Bulgaria, lire 60 milioni; Cecoslovacchia: patate da semina, lire 100 milioni; patate da consumo, lire 150 milioni; patate per uso industriale, lire 60 milioni; Polonia: patate da semina, tonnellate 5 mila; patate da consumo, tonnellate 10 mila; Ungheria, patate da consumo, tonnellate 1000.

Dette quote contingenti, anche se considerate nel loro ammontare complessivo, si rivelano di entità trascurabile, specialmente se rapportate alle dimensioni dell'interscambio del settore di che trattasi.

Le importazioni, nel rapporto tra i primi undici mesi del 1969 e i primi undici mesi del 1970, riferite alle sole patate da consumo (escluse, quindi, le patate da semina e quelle per uso industriale) hanno segnato una contrazione quantitativa (da 2.721.000 quintali circa a 2.491.000 quintali circa) pur essendo aumentato il loro valore da 9.075 milioni circa a 9.816 milioni circa, per l'aumento dei prezzi.

Per contro, le esportazioni, nell'analogo raffronto, risultano aumentate, sia nella quantità sia nel valore (da 2.102.000 quintali circa per 15.549 milioni nel 1969 a 2.545.000 quintali circa per 18.107 milioni nel 1970).

Pertanto, la bilancia commerciale del settore fa registrare un saldo leggermente attivo nella quantità (più 54 mila quintali) e notevolmente attivo nel valore (più 8,3 miliardi di lire).

Il Ministro: NATALI.

BALDI, BIMA, MIROGLIO, GIRAUDI, TRAVERSA, SISTO E VALEGGIANI. — *All'Onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se le assicurazioni date dal Presidente del Consiglio dei ministri alla fiera di Verona ed al 22° Congresso nazionale dei coltivatori diretti trovano pronta attuazione cioè se già è stata stabilita la procedura ed i tempi per il rinnovo del « piano verde »;

2) se possano essere date immediate e precise garanzie ai produttori agricoli che oltre ad attraversare un periodo di estrema difficoltà si trovano nell'estenuante dubbio di avere o meno interventi pronti e validi a sostegno delle loro aziende;

3) se il ministro sia a conoscenza dello stato di esasperazione delle popolazioni agricole delle zone vitate delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Pavia per la pesantezza del mercato e per la cessata efficacia della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 7. L'inerzia dell'articolo citato viene ritenuta quasi un'azione punitiva per i viticoltori dopo aver superato ogni genere di difficoltà negli anni passati per costituire eliconsorzi per trattamenti razionali e dopo aver proceduto ad idonee ristrutturazioni degli stessi vigneti.

Gli interroganti precisano che senza l'urgente rinnovo dei provvedimenti succitati oltre che alimentare ulteriormente un diffuso stato di sfiducia, si comprometterebbe irrimediabilmente tutto un patrimonio di attrezzature di primissimo ordine e nuovi e moderni esperimenti di lotta antiparassitaria strettamente indispensabile sia alla difesa del prodotto sia alla sua qualificazione. (4-17576)

RISPOSTA. — Com'è noto, il Governo, allo scopo di assicurare anche nell'anno finanziario 1971 l'attuazione delle provvidenze previste dal « piano verde n. 2 » e di venire incontro nel modo più sollecito alle attese degli operatori agricoli interessati, ha emanato il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592.

Com'è altresì noto, il provvedimento legislativo prevede, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa di 2 mila milioni di lire per gli interventi relativi alla difesa fitosanitaria, di cui all'articolo 1 dello stesso « piano verde n. 2 ».

Per quanto riguarda, infine, la concessione dei contributi nelle spese per la difesa fitosanitaria attuata nel 1970, si precisa che il Ministero ha già da tempo provveduto alla ripartizione, tra le singole regioni, della somma di lire 3.500 milioni, relativa all'ultimo anno di applicazione del secondo « piano verde ». A seguito, poi, dell'iscrizione della somma stessa nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1971, si è anche provveduto all'accreditamento dei fondi a suo tempo assegnati ai competenti uffici periferici.

Il Ministro: NATALI.

BALLARIN E VIANELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se possa confermare o meno le voci secondo le quali la tornata elettorale amministrativa di novembre è rinviata per cui anche nel comune di Chioggia (Venezia), come in tanti altri comuni italiani dovrebbe continuare la gestione commissariale iniziata circa un anno fa.

La soluzione dei vitali problemi della popolazione di quel comune, particolarmente depresso, per le scelte che devono essere fatte, richiede invece la presenza in carica di una amministrazione democraticamente eletta e quindi un ritardo contribuirebbe ad aggravare vieppiù la situazione di crisi. (4-19618)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo, lunedì 11 ottobre 1971, all'Assemblea della Camera dei deputati in occasione dello svolgimento di mozioni, interpellanze ed interrogazioni sul rinvio delle elezioni amministrative previste per la corrente stagione autunnale.

Il Ministro: RESTIVO.

BENEDETTI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che il presidente del consorzio veterinario di Pedaso-Altidona-Campofilone non dispone la riscossione, in favore del consorzio stesso, dei proventi dovuti in forza degli articoli 61 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie per gli accertamenti di competenza del veterinario consorziale relativi a macellazioni fuori orario dei capi bovini, assumendo detti proventi dovuti al solo comune di Pedaso; che siffatta interpretazione — del tutto difforme da quella contenuta nella circolare n. 14 del ministro della sanità nella quale si esprime l'avviso che i proventi « spettino ai consorzi e debbano essere da essi direttamente riscossi » — per i contrasti che ha provocato in seno al consorzio ha finito col determinare la stasi dei suoi organismi (l'assemblea consorziale, convocata dal prefetto di Ascoli Piceno in via straordinaria per il 18 febbraio 1970 non si è più riunita dopo tale seduta, nella quale per altro la discussione del problema fu oggetto di rinvio) al punto che non sono stati approvati né il bilancio 1970 né il bilancio 1971 — se e come intendano intervenire perchè sia assicurata la corretta attribuzione dei proventi al consorzio e perchè, nel rispetto delle disposizioni statutarie e al fine comunque di sbloccare, attraverso democratico confronto, la presente situazione di stasi, sia convocata, per tutti i necessari adempimenti, l'assemblea consorziale.

(4-19590)

RISPOSTA. — A seguito di apposito intervento della prefettura di Ascoli Piceno, l'assemblea del consorzio veterinario tra i comuni di Pedaso, Altidona e Campofilone si è riunita il 28 dicembre 1970, al fine di esaminare e risolvere la regolamentazione della riscossione dei diritti sanitari e la relativa ripartizione fra i comuni interessati.

In tale occasione, però, l'argomento non venne definito.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

Successivamente, la stessa prefettura ha più volte sollecitato, infruttuosamente, l'ente a riconvocare l'assemblea per riprendere in esame la questione, modificando, quindi, le norme statutarie, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero della sanità con circolare in data 12 aprile 1969, n. 80.

Poiché, nel frattempo, la competenza del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali è stata assunta dalla regione, la prefettura ha provveduto, in data 27 agosto 1971, ad interessare, per i provvedimenti di competenza, la locale sezione speciale del comitato regionale di controllo.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

BIAGINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla trasmissione del fascicolo personale relativo alla domanda di pensione di guerra concernente il signor Borgianni Carlo fu Giuseppe, nato a Larciano l'8 maggio 1923 e residente a Pieve a Nievole (Pistoia), via Fratelli Rosselli, richiesto sino dal 1965 dalla Corte dei conti per l'esame del ricorso n. 632411 inoltrato nel 1964. (4-18894)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 4 marzo 1964, n. 2045289, al signor Carlo Borgianni venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della progressiva affezione pleurica sinistra, a suo tempo indennizzata con due annualità della tabella B.

Poiché avverso il cennato decreto l'interessato ha interposto ricorso giurisdizionale n. 632411, questa direzione generale ha ritenuto opportuno, prima di inviare il relativo fascicolo degli atti alla Corte dei conti, procedere al riesame in via amministrativa del provvedimento impugnato.

A tal fine è stata interessata la commissione medica superiore, perchè sottoponga a visita diretta il signor Borgianni.

È ciò allo scopo di accertare se si renda possibile, anche in base alle sopravvenute disposizioni di legge e alla luce dei nuovi indirizzi che sono andati man mano affermandosi nel campo amministrativo ed in quello giurisprudenziale, una eventuale modifica del suindicato decreto di diniego.

Ove in esito alle risultanze del procedimento istruttorio in corso non dovessero emergere idonei elementi per il riconoscimento di un trattamento più favorevole all'interessato, il relativo fascicolo degli atti

verrà trasmesso, con ogni sollecitudine, alla Corte dei conti per la trattazione del gravame sopra citato.

Il Sottosegretario di Stato: SINESIO.

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso che i sottonotati ex combattenti della guerra 1915-1918, tutti residenti a Battipaglia (Salerno) hanno inoltrato, ormai da anni, regolare domanda, documentata da tutti i documenti di rito per ottenere l'assegno di benemerita nonché le insegne di Vittorio Veneto - perché alla data di oggi non è stato concesso l'assegno previsto dalla legge e quali concreti provvedimenti saranno effettivamente adottati per soddisfare le giuste e legittime attese degli aventi diritto all'assegno stesso i cui nominativi si riportano di seguito.

- 1) Annunziata Michele nato l'8 maggio 1890;
- 2) Carbone Giuseppe nato il 21 dicembre 1890;
- 3) Cammarota Angelo Raffaele nato il 21 dicembre 1891;
- 4) Citro Gennaro nato il 1° gennaio 1898;
- 5) Iorio Giuseppe nato il 10 gennaio 1892;
- 6) Landi Emiddio nato il 16 aprile 1888;
- 7) Petta Fiorenzo nato il 2 dicembre 1888.

(4-19568)

RISPOSTA. — Ai seguenti ex combattenti è stata conferita l'onorificenza di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto con i decreti a fianco indicati:

- 1) Giuseppe Carbone: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1971;
- 2) Angelo Raffaele Cammarota: decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971;
- 3) Gennaro Citro: decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1971;
- 4) Emiddio Landi: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971.

Ai predetti ex combattenti spetta anche la medaglia ricordo in oro.

Le pratiche degli aventi diritto sono state trasmesse alla competente direzione provinciale del tesoro, per gli ulteriori adempimenti relativi alla liquidazione dell'assegno vitalizio.

Per quanto riguarda il signor Michele Annunziata, la pratica è in corso di definizione,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

mentre per i signori Giuseppe Iorio e Fiorenzo Petta non risulta pervenuta alcuna domanda al consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto.

Il Ministro: TANASSI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali accertamenti abbia disposto in ordine alle segnalate infestazioni di *haplodiplosis equestris* e di *cecidonia equestris* nelle colture a grano del Veneto, Emilia e Marche, e quali azioni siano consigliabili per combattere tale infestazione che rischia di danneggiare gravemente sia le produzioni dell'annata in corso sia le colture dell'annata prossima. In particolare l'interrogante richiede quali notizie siano state fornite al Ministero dai competenti osservatori fitopatologici e quali rimedi siano stati consigliati per rompere la biologia di tali insetti. (4-18221)

RISPOSTA. — Gli osservatori per le malattie delle piante di Verona e Bologna hanno segnalato a suo tempo, ciascuno per la circoscrizione di propria competenza, l'infestazione di *Haplodiplosis Equestris* nelle coltivazioni di grano delle province di Venezia, Rovigo, Ferrara, Bologna, Forlì e Ravenna.

Per le Marche, l'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara ha precisato che i danni al frumento sono stati causati dalla « Cecidomia del grano », in forma diffusa ma leggera.

Gli osservatori fitopatologici anzidetti e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura non hanno mancato di dare agli agricoltori i suggerimenti atti a combattere o ad interrompere il ciclo biologico dei due parassiti.

Per le colture maggiormente danneggiate dall'*Haplodiplosis Equestris* è stato consigliato:

a) di falciare precocemente il frumento e di insilarlo o di utilizzarlo come foraggio fresco;

b) di mietere alto, nel caso di frumento in fase di maturazione, in modo da procedere in seguito alla bruciatura delle stoppie.

Ove ciò non fosse stato possibile, è stato suggerito di arare il terreno subito dopo il raccolto del frumento e di seminare un erbaio estivo-autunnale, per interrompere il ciclo biologico degli insetti e per ritardare la semina del frumento.

Il Ministro: NATALI.

BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quale interpretazione del principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge si giustifica il fatto che, mentre in classi di scuole elementari e medie di varie città non si assegnano voti agli alunni, in altre città — a Genova, per citare l'ultimo caso di cui l'interrogante è venuto a conoscenza — le autorità scolastiche intervengono per imporre agli insegnanti d'assegnare le tradizionali votazioni; se ritenga che nel clima della cosiddetta sperimentazione a quegli insegnanti che, oltre tutto confortati dai risultati di attendibili ricerche docimologiche, decidono di non assegnare il voto debba essere riconosciuto il diritto di eliminare questo strumento di discriminazione. (4-17401)

RISPOSTA. — Indipendentemente dalla loro validità sostanziale, le vigenti disposizioni prevedono l'attribuzione individuale di un punteggio in relazione al profitto di ciascun alunno.

Pur condividendosi l'esigenza di un rinnovamento in materia non si ritiene possibile pervenire a nuove forme di valutazione senza un apposito provvedimento legislativo che istituzionalizzi la stessa possibilità di sperimentazione.

Il Ministro: MISASI.

BIONDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere:

1) per quale motivo non è stato ancora concesso il premio in deroga ai sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali della Liguria, contrariamente alle assicurazioni date al sindacato della categoria interessata dai ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro rispettivamente in data 11 dicembre 1967 e 13 maggio 1968;

2) quali iniziative i ministri competenti intendano prendere, perché sia corrisposto, così come avviene per tutte le altre categorie del personale dipendente dal Ministero della agricoltura e delle foreste, il premio in deroga ai sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali della Liguria. (4-03943)

RISPOSTA. — Il compenso speciale al quale l'interrogante fa riferimento fu accordato nel mese di giugno 1969, in via del tutto eccezionale, a tutti i sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali.

Si fa, per altro, presente che a tale personale non competono compensi speciali in eccedenza a quello per lavoro straordinario, in quanto il personale stesso gode del trattamento dei pari grado del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) le ragioni del notevole ritardo nella pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale 27 marzo 1970 contenente « norme per la concessione di un contributo sulle spese di gestione per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1969 », che risulta pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 28 ottobre 1970, n. 274, con ben sette mesi di ritardo, il che finisce col danneggiare seriamente le cantine sociali interessate;

2) i motivi per cui — ancora una volta — il suddetto decreto ripete i gravi limiti dei precedenti decreti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sia perché ignora completamente il contributo statale del 5 per cento sugli interessi dei prestiti per gli acconti ai soci conferenti previsto dallo stesso articolo di legge, sia perché ripete lo stanziamento di un miliardo che — in base all'esperienza degli ultimi anni — risulta assolutamente inadeguato in rapporto all'aumento in atto dei conferimenti e in rapporto all'entità reale del contributo, che risulta del 5-6 per cento mentre la legge lo prevede sino al 90 per cento delle spese di gestione;

3) le ragioni per cui all'articolo 5 del suddetto decreto ministeriale si ribadisce l'incumulabilità dei benefici dell'articolo 8 (sostegno dei mercati agricoli) con quelli dell'articolo 11 (credito di conduzione) incumulabilità che non è stata mai dichiarata dal legislatore e che è stata contestata dalla stessa commissione istituita con decreto ministeriale 6 agosto 1968 per l'attuazione dei decreti annuali sull'ammasso volontario delle uve, la quale — nella sua riunione del gennaio 1970 — ha rinnovato la sua istanza per l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di applicazione del piano verde (che sancisce arbitrariamente tale incumulabilità), rilevando che, se la non cumulabilità dei due contributi rientrasse nelle norme generali amministrative dello Stato, il Ministero dell'agricoltura e la stessa Corte dei conti risulterebbero

responsabili della erogazione di somme non dovute durante tutto il periodo di esecuzione del primo piano verde che non prevedeva tale « incumulabilità »;

per sapere se il Governo sia a conoscenza della particolare gravità della situazione di mercato (prezzi delle uve, dei vini e delle vinacce) determinatasi quest'anno, particolarmente in Piemonte, in seguito alla scandalosa e massiccia offensiva della speculazione e se e come si intenda porre rimedio a tale situazione con adeguati provvedimenti. (4-14610)

RISPOSTA. — Il ritardo nella pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale*, del decreto ministeriale 27 marzo 1970, contenente le norme per la concessione di un contributo statale nelle spese di gestione per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1969, è dovuto al fatto che il decreto stesso è stato registrato dalla Corte dei conti soltanto in data 15 settembre 1970, in quanto la Corte stessa aveva chiesto chiarimenti circa la formulazione dell'articolo 2.

Tale decreto riproduce, sostanzialmente, le norme adottate nelle tre decorse annate per analoghi interventi.

Il contributo statale, pertanto, è stato limitato alle sole spese di gestione, le quali, sentito il parere dell'apposita commissione tecnica, sono state determinate forfettariamente in lire 1.000 e lire 650 al quintale, rispettivamente, per le uve e per i mosti.

Quanto all'inadeguatezza dello stanziamento, si fa presente che la somma di un miliardo di lire, che comunque sarà aumentata di 200 milioni, in modo da eguagliare il contributo concesso per la precedente campagna vinicola, rappresenta più di un quinto dell'intero stanziamento di 5 mila milioni di lire previsto dall'articolo 45 del « piano verde n. 2 », per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Non è stato, quindi, possibile aumentare ulteriormente l'entità dell'intervento.

Per quanto riguarda la non cumulabilità dei predetti benefici con i prestiti di conduzione di cui all'articolo 11 dello stesso « piano verde n. 2 », si conferma che essa riposa su principi di carattere generale, costantemente seguiti da ogni amministrazione.

Anche se il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, recante i criteri generali per l'applicazione degli interventi del « piano verde n. 2 », non avesse sancito il cennato divieto, non sa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

rebbe stato comunque consentito alle cooperative interessate di ottenere un duplice beneficio per le stesse finalità. Ciò non soltanto per criteri generali di equità e di sana amministrazione, ma anche perché la duplicazione di benefici rappresenta un inutile e ingiustificato sperpero di mezzi pubblici a danno della collettività.

Per tali considerazioni, può consentirsi il cumulo di aiuti nei soli casi espressamente previsti dalla legge, né è possibile si sia verificata una duplicazione d'interventi per gli analoghi incentivi concessi in sede di applicazione del « piano verde n. 1 ».

In ogni caso, ove dovesse accertarsi che la stessa ditta abbia beneficiato per la stessa spesa di due benefici, l'amministrazione sarà tenuta a ricuperarla con le modalità previste dal decreto-legge 14 aprile 1970, n. 639.

Si ritiene opportuno precisare, ad ogni buon fine, che nulla vieta che le società cooperative interessate si avvalgano, per una quota parte delle spese di gestione, del contributo in conto capitale e per altre spese, non oggetto del contributo, del credito di gestione. In tale ipotesi non sussiste duplicazione d'intervento, trattandosi di spese diverse da quelle già ammesse ad altro beneficio.

Per quel che concerne, infine, la situazione del mercato vitivinicolo del Piemonte — nel quale si è verificata una certa flessione delle quotazioni, dovuta in gran parte alla buona produzione dell'annata 1970 — si osserva che tale situazione è analoga a quella di altre zone vitivinicole italiane.

Per tonificare il mercato, a seguito dei reiterati interventi della nostra delegazione a Bruxelles, la Comunità economica europea ha emanato, e sono attualmente in corso di attuazione in sede nazionale, i noti provvedimenti concernenti gli aiuti allo stoccaggio e alla distillazione dei vini da pasto, per cui si confida che la situazione possa essere al più presto avviata alla normalizzazione.

Il Ministro: NATALI.

BO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi dell'ulteriore ritardo nella definizione delle pratiche relative agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (cavalieri di Vittorio Veneto) che suscita legittime insoddisfazioni fra gli interessati in numerosi comuni della provincia di Asti, tra i quali quello di Buttigliera; per sollecitare misure idonee allo sveltimento ed al rapido disbrigo delle pratiche stesse. (4-19817)

RISPOSTA. — Il lavoro relativo all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente riconoscimenti in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre anteriori, è quasi ultimato.

È rimasto un gruppo di pratiche, relativamente esiguo, per le quali, prima di inviare comunicazioni negative, è sembrato opportuno disporre un supplemento di indagini, da svolgere con la maggiore sollecitudine possibile, al fine di accertare definitivamente, anche sulla base degli ulteriori elementi forniti dagli interessati, se essi siano in possesso dei requisiti di legge.

In questi ultimi tempi sono pervenute altre 26.425 domande, la cui istruttoria è condotta a ritmo accelerato.

Il Ministro: TANASSI.

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere gli intendimenti circa il rifinanziamento del « piano verde n. 2 ».

Infatti la mancanza di fondi di detto piano è di notevole difficoltà per la nostra agricoltura con particolare riferimento alle zone più povere del paese. (4-14202)

RISPOSTA. — I fondi sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2), per l'esercizio 1970 sono stati resi disponibili con due provvedimenti del Ministero del tesoro e precisamente: la somma di lire 29.982 milioni, con decreto del 23 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1971 e la rimanente somma di lire 163.868 milioni, con decreto del 16 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo.

Per quanto attiene al rilancio dello stesso « piano verde n. 2 », è noto che il Governo vi ha provveduto con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie, che sono state diramate in un ordine del giorno da parte del comitato interpartitico della zona di Arenzano-Cogoleto (Geno-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

va), riunitosi il 28 giugno 1971, per motivi di apprensione e di viva preoccupazione per la stabilità occupazionale dei dipendenti delle aziende: Square d'Italia, Mammuto, Tubi Ghisa, Silcas, Stoppani, cotonificio Caviglia, cantieri Bianchi ed il settore edile.

L'interrogante sollecita una precisazione a riguardo atta a tranquillizzare i lavoratori dei settori aziendali interessati per la tenuta dei livelli occupazionali di tutta la zona e se gli eventuali provvedimenti legali, fatta salva una diversa procedura penale, violino i diritti sanciti nello statuto dei lavoratori.

(4-18807)

RISPOSTA. — L'economia di Genova e delle zone industriali limitrofe non sembra denunciare situazioni decisamente negative, ma fenomeni di trasformazioni produttive che non sempre è possibile realizzare nell'ambito delle stesse aziende.

Ciò comporta per i lavoratori interessati la ricerca di una nuova occupazione con conseguenti disagi che, però, le stesse imprese, i sindacati e gli uffici locali si adoperano di ridurre il più possibile. Al riguardo l'ufficio provinciale del lavoro di Genova ha comunicato che sinora è stato possibile ricollocare tutte le maestranze licenziate.

Circa lo stato occupazionale delle imprese citate nell'interrogazione si fa presente che non risulta vi siano problemi del genere, fatta eccezione per l'industria Square d'Italia.

Presso tale stabilimento, effettivamente, è in corso una riduzione del personale conseguente alla soppressione del reparto « apparecchiature » dovuta a mancanza di lavoro.

Fra la direzione ed i dipendenti dell'impresa il 14 settembre 1971 è stato raggiunto un accordo in base al quale la riduzione del personale potrà aver luogo a decorrere dal 27 ottobre 1971.

Nel frattempo l'ufficio provinciale del lavoro, l'impresa, l'associazione industriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori porranno ogni impegno per il reperimento di posti di lavoro il più possibile affini alle qualifiche e categorie ricoperte presso la Square d'Italia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BOZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti l'amministrazione centrale intenda adottare in favore delle aziende agricole di

Pontinia (Latina) gravemente danneggiate dagli allagamenti del gennaio 1971 e per conoscere altresì se intenda intervenire con urgenza per porre allo studio un piano di riassetto idraulico della pianura pontina, esposta al succedersi di allagamenti i cui danni non sono contenibili anche a causa di carenza di manutenzione o di insufficienza delle pompe idrovore. (4-16000)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che le abbondanti precipitazioni, verificatesi nei giorni 19 e 20 gennaio 1971 nei comuni di Pontinia, Latina, Terracina e Sezze, hanno determinato la esondazione di alcuni collettori e canali di bonifica della zona, con conseguente allagamento dei terreni circostanti, causando danni di una certa entità alle colture erbacee, ortive e ai prati.

Il Ministero, con decreto del 10 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 luglio successivo, n. 169, ha riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento di che trattasi, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per quanto concerne le opere di bonifica, si comunica che il Ministero medesimo, con decreto del 1° aprile 1971, ha concesso al Consorzio della bonifica pontina la somma di lire 116.158.000 per lavori di ripristino degli impianti idrovori di Mazzocchio e di Forcellata e per le opere accessorie, in modo da salvaguardare da ulteriori danni l'economia agricola dell'agro pontino.

Il Ministro: NATALI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle polemiche suscitate dal concorso magistrale bandito con ordinanza ministeriale 30 settembre 1970 ed espletato a Perugia il 14 dicembre 1970.

In particolare per sapere se risponda a verità che:

a) in due delle tre commissioni esaminatrici, erano presenti in contrasto con la normativa vigente, due professori di filosofia e storia;

b) le buste contenenti le generalità del candidato erano trasparenti tanto da togliere la garanzia dell'anonimato dei concorrenti,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

così come prescritto dalla legge e dall'ordinanza ministeriale;

c) in alcune aule non sono state concesse ai candidati le sei ore previste per lo svolgimento dei temi;

d) gli elaborati dei candidati sarebbero stati esaminati sommariamente.

Per conoscere infine se ritenga di disporre una ispezione che esamini la legittimità e lo operato delle commissioni esaminatrici con particolare riferimento agli elaborati dei candidati. (4-17279)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti da questo Ministero in ordine allo svolgimento del concorso magistrale nella provincia di Perugia è risultato che tutti i membri delle tre commissioni esaminatrici avevano i requisiti per essere chiamati a far parte delle commissioni medesime. Difatti l'ordinanza ministeriale del 22 luglio 1970, n. 6178/246, articolo 9, comma terzo, dice che la commissione è composta, tra gli altri, di due professori di ruolo, uno di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali o che vi abbia insegnato; uno di lettere italiane di istituto di istruzione secondaria superiore.

È risultato, altresì, che non è stata tolta la garanzia dell'anonimato dei concorrenti. Infatti le buste consegnate ai candidati per includervi il cartoncino con le proprie generalità, erano normali buste gialle in commercio. Esse, dopo essere state contrassegnate con lo stesso numero posto sul corrispondente elaborato, sono state impacchettate, sigillate e depositate a parte.

Sono state riprese soltanto al termine della correzione per essere aperte nel caso in cui il tema segnato col numero corrispondente avesse riportato una votazione non inferiore a 30 cinquantunesimi.

Poiché i giudizi e i voti venivano scritti a penna su ciascun elaborato immediatamente dopo la lettura dell'elaborato medesimo, è da escludere che sia stato violato l'anonimato.

Si fa presente inoltre che tutti i candidati ed in tutte le aule hanno fruito, per la stesura del tema, delle sei ore prescritte dall'ordinanza ministeriale.

Quanto sopra è risultato chiaramente dai relativi verbali; e d'altra parte nessun candidato, il giorno della prova scritta ebbe a sollevare obiezioni al riguardo.

È risultato, infine, che ogni commissione ha corretto 804 elaborati in 50 sedute, di durata non inferiore a quattro ore ciascuna, con una media pertanto di 16 temi per ogni seduta.

Il Ministro: MISASI.

CAMBA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia al corrente della situazione venutasi a determinare all'istituto tecnico commerciale e per geometri Lorenzo Massa di Oristano (Cagliari), ove da circa 15 giorni è in corso una occupazione studentesca. Tale occupazione è diretta a porre in evidenza lo stato di estremo disagio in cui versano i futuri geometri che, a causa delle nuove disposizioni in materia di esami per il conseguimento del diploma, una volta terminati gli studi sono impossibilitati all'esercizio della professione non essendo più automatica la loro iscrizione all'albo dei geometri.

In considerazione del fatto che il problema coinvolge un gran numero di studenti, si chiede di conoscere quali iniziative e, se del caso, quali provvedimenti si intendano adottare per sanare una così grave situazione. (4-14938)

RISPOSTA. — L'agitazione degli studenti del corso geometri dell'istituto tecnico commerciale e per geometri Mossa di Oristano ha presentato aspetti comuni alle rivendicazioni avanzate dagli studenti dei corsi per geometri di tutta l'Italia, in ordine alla ormai nota questione dell'iscrizione all'albo professionale.

Questo Ministero aveva già richiamato l'attenzione dei provveditori agli studi e dei presidi degli istituti tecnici per geometri sul fatto che la legge 9 aprile 1969, n. 119, modificativa dell'esame di Stato, non ha innovato alle disposizioni vigenti circa l'iscrizione all'albo professionale dei geometri.

Con le dette disposizioni è stato confermato il valore pienamente abilitante del diploma di maturità tecnica per geometri ed è stato conseguentemente precisato che la iscrizione all'albo non può essere in alcun modo condizionata o sospesa per i motivi opposti dal Consiglio nazionale dei geometri.

Per quanto concerne l'atteggiamento negativo assunto su tale problema dal Consiglio dell'ordine dei geometri si fa presente ogni opportuna azione a tutela dei diritti dei giovani diplomati e delle legittime aspettative degli studenti, anche se in ordine ai rapporti con gli ordini professionali è prevalente la competenza del Ministero di grazia e giustizia, istituzionalmente tenuto alla loro vigilanza.

Si fa presente comunque che detto Ministero, con nota del 9 dicembre 1970, n. 50/5/4,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

aveva ribadito al riguardo la concordanza d'opinione con questo Ministero.

D'altra parte la questione è ora all'esame anche della Corte costituzionale davanti alla quale è stata sollevata la questione di legittimità della citata legge n. 119.

Per quanto concerne le iniziative atte a superare i divergenti punti di vista in materia si era ritenuto di superare il problema con il disegno di legge « ponte » nel quale, originariamente, era stata prevista anche la presenza, nelle commissioni d'esame, dei rappresentanti degli ordini professionali proprio per ribadire inequivocabilmente il valore abilitante del titolo di maturità tecnica per geometri. Tuttavia tale disposizione e, successivamente l'intero provvedimento, non sono stati approvati dalla Camera dei deputati.

Il voto negativo del Parlamento su quel provvedimento e la decisione del Parlamento stesso di prolungare, *sic et simpliciter*, « fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria » la disciplina sperimentale degli esami in questione, introdotta dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ha impedito interventi di carattere transitorio, qual era quello cui si accennava, rinviando tutto alle più ampie soluzioni che dovranno essere adottate in materia alla luce delle ulteriori risultanze che emergeranno da questo terzo anno di esperimento di quella disciplina e delle linee prevalenti di quella riforma.

Il Ministro: MISASI.

CANESTRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che in data 23 dicembre 1969 l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ha concesso lire 18.630.000 alla « Smeraldina - Società a responsabilità limitata » come prestito agrario di miglioramento per opere da eseguirsi nei fondi siti nei comuni di Murisengo e Villadeati (Alessandria), e da ultimare entro il 31 dicembre 1970; premesso ancora che a tutt'oggi detti lavori non sono neppure stati iniziati; considerato che la « Smeraldina » produce esplosivi, e che dall'estate scorsa, dopo l'incidente di una esplosione, è in atto a Murisengo e nei comuni limitrofi una vivace lotta, condotta da comitati unitari di base e dagli enti locali, tra cui, oltre ai comuni della zona, l'amministrazione provinciale di Alessandria, per l'allontanamento dell'azienda — se intenda pro-

muovere la revoca del prestito, contribuendo così, anche per questa via alla soluzione del problema secondo le esigenze di sicurezza e di sviluppo espresse dalle popolazioni della zona. (4-16057)

RISPOSTA. — La società « Smeraldina », con sede in Torino, per il tramite del proprio amministratore unico, chiedeva, a suo tempo, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria di poter beneficiare, a mente dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, di un mutuo agevolato per la costruzione, nella propria azienda sita in località Pirenta di Murisengo di una stalla per 52 bovini, di una concimaia, di una abitazione di 6 vani per l'addetto al bestiame e del sottostante deposito di mangimi, per l'importo complessivo di lire 18 milioni 630.000.

Dal sopralluogo preventivo effettuato dall'ispettorato agrario, risultava un'azienda in via di costituzione, di ettari 24,31,82 in un unico corpo, sprovvista di fabbricati, formata con l'acquisto di numerosi pezzi di terra fra loro confinanti. Infatti, in prosieguo di tempo, la superficie dell'azienda si è ulteriormente ampliata a seguito dell'acquisto di altri terreni sempre confinanti.

In considerazione di ciò, l'ispettorato agrario, in data 24 settembre 1969, rilasciava il nullaosta per l'esecuzione delle opere.

Avendo l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria — prescelto dalla società istante — dopo la stipulazione dell'atto, erogato la prima rata del mutuo in data 25 febbraio 1970, le opere autorizzate avrebbero dovuto essere eseguite entro il 25 febbraio 1971, vale a dire entro 12 mesi dalla data della prima somministrazione.

Senonché in data 24 febbraio 1971, la ditta beneficiaria chiedeva una proroga di 6 mesi del termine per l'ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione della richiesta « la difficoltà di recepire imprese e materiali ».

Nel successivo sopralluogo eseguito dallo ispettorato in data 5 marzo 1971, risultava, però, che i lavori non erano stati ancora iniziati, in quanto, nel frattempo, la società « Smeraldina » aveva deciso di realizzare anche un laghetto collinare a scopo irriguo, per cui si rendeva necessario spostare l'ubicazione dei fabbricati rurali da costruire.

A questo punto, è da precisare che la società Smeraldina non produce esplosivi, ma ha ceduto alla società a responsabilità limitata « Esplosivi Monferrato » (SEM) con sede a

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

Mede Lomellina (Pavia) e avente lo stesso amministratore unico, circa un ettaro di terreno della propria azienda, suddiviso in tre lotti, per l'installazione di tre depositi di esplosivo, in regola con le vigenti disposizioni di legge sulla sicurezza.

L'incidente verificatosi nell'estate dello scorso anno, e richiamato dall'interrogante, fu causato dallo scoppio dello stabilimento per la preparazione degli esplosivi, che sorgeva su una collina isolata all'estremo confine della azienda. Per effetto dell'esplosione, quello stabilimento è andato completamente distrutto, cosicché attualmente esistono soltanto i citati tre depositi regolarmente recintati a norma di legge.

Occorre aggiungere che, dall'esplosione dello stabilimento, i tre depositi di esplosivo, siti a varia distanza — e, comunque, entro un raggio di 300-350 metri dallo stabilimento stesso — non hanno subito il minimo danno.

Dopo l'incidente, la società SEM ha rinunciato alla licenza di fabbricazione degli esplosivi.

Attesa la riconosciuta idoneità delle opere di miglioramento fondiario progettate dalla società « Smeraldina » e considerate le possibilità offerte dalle colture agrarie aziendali, questo Ministero aveva ritenuto di autorizzare l'ispettorato a concedere la chiesta proroga, e ciò anche nella considerazione che l'ispettorato avrebbe subordinato la concessione della proroga stessa alla presentazione, da parte della società « Smeraldina », di un contratto, debitamente registrato, dal quale fosse risultato chiaramente che l'affitto alla società SEM era limitato ad un ettaro di terreno e che detta società si impegnava a non costruire su terreni della società « Smeraldina » stabilimenti per la preparazione di esplosivi o di altri depositi o ampliare quelli esistenti.

Sennonché, la società non ha provveduto a presentare tale contratto nel termine postole, per cui l'ispettorato agrario, con decreto del 2 luglio 1971, ha revocato il nullaosta per la esecuzione delle opere di che trattasi.

Il Ministro: NATALI.

CARADONNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in ottemperanza alla lettera della legge 18 marzo 1968 « Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 » rifiuta l'assegno economico a tutti coloro che, pur essendo insigniti della medaglia-ricordo in oro in quanto

ex combattenti in zona di operazioni della predetta contingenza bellica, non sono in possesso dei requisiti di croce al merito di guerra, ferite in combattimento, appartenenza a reparti in contatto con il nemico per almeno sette mesi, indipendentemente, ovviamente, dalla propria volontà.

Si dà il caso, quindi, che applicando alla lettera la disposizione in questione venga rifiutato l'assegno vitalizio ad ex combattenti della guerra 1914-18, poiché fatti prigionieri per loro sfortuna e senza ferite, per loro fortuna, dopo 5 mesi e 29 giorni di permanenza in zona di operazioni, come è il caso dell'ex combattente Grazioni Luciano, non hanno raggiunto i sette mesi previsti dalla legge per la concessione dell'assegno.

Potrebbe sembrare giustificato, per quanto discutibile, l'ossequio restrittivo alla lettera della legge in precedenza richiamata per coloro che non hanno maturato il periodo previsto per il riconoscimento per trasferimento a reparti di retroguardia; appare del tutto assurdo e aberrante se riferito ad ex combattenti che, essendo stati fatti prigionieri, non hanno potuto maturare il periodo stesso per cause del tutto indipendenti dalla loro volontà.

Si chiede, pertanto, data anche la modesta misura dell'assegno economico, al ministro, se ritenga opportuno dare istruzioni ai competenti uffici affinché venga interpretata oltreché la lettera anche lo spirito della legge 18 marzo 1968. (4-19027)

RISPOSTA. — La legge 18 marzo 1968, n. 263, recante riconoscimenti in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, prevede la concessione dell'assegno vitalizio agli insigniti dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto, il cui conferimento è subordinato alla condizione che l'interessato sia in possesso della croce al merito di guerra o si sia trovato nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e sia in godimento dei diritti civili.

Ai fini del riconoscimento della croce al merito di guerra, secondo i principi sempre seguiti in materia e che hanno trovato applicazione per tutti i conflitti, non è valido il periodo trascorso in prigionia di guerra.

Il Ministro: TANASSI.

CARRARA SUTOUR. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere se siano

al corrente della situazione creatasi all'istituto tecnico Ferrini di Albenga (Savona).

Da tempo gli studenti e una parte degli insegnanti della scuola, rivendicano un diverso assetto dell'istituto e diversi criteri di gestione dello stesso. Il consiglio provinciale di Savona e il consiglio comunale di Albenga ebbero già a pronunciarsi a favore delle rivendicazioni investendo del problema il provveditorato agli studi di Savona. Fino ad oggi peraltro non solo il Ferrini è rimasto, come bene affermano gli studenti « un limone da spremere », ma la vergognosa gestione di stile fascista di tale Piero Lasagna si è macchiata il 5 maggio 1971 di intimidazioni incredibili nei confronti di un sacerdote insegnante, il professore Bartolomeo Bosio che è stato addirittura inseguito e percosso dal Lasagna.

L'episodio ha provocato l'indignata reazione dell'opinione pubblica, degli studenti e degli insegnanti democratici dell'istituto, i quali hanno manifestato con uno sciopero compatto, nonché con l'intervento delle segreterie provinciali del sindacato scuola CGIL e CISL che sostengono le giuste ragioni del personale insegnante e non insegnante dell'istituto privato. Il sacerdote percosso, come del resto altri insegnanti, risulta privo di contratto ed ha prestato la sua opera con orari non convenuti e in una situazione di incredibile disagio.

L'interrogante chiede il pronto intervento dei competenti Ministeri e chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati assunti o si intendano assumere in merito. (4-17761)

RISPOSTA. — L'istituto tecnico industriale Ferrini di Albenga istituito da don Giacomo Lasagna nell'anno scolastico 1954-55, ottenne il completo riconoscimento legale delle sezioni per chimica industriale e per elettronica industriale nell'anno scolastico 1963-64 ed ha sempre avuto negli ultimi anni un numero di iscritti che si aggira intorno alle 400 unità.

Il 14 ottobre 1968 moriva improvvisamente il gestore e preside dell'istituto don Giacomo Lasagna il quale con testamento olografo lasciava erede delle sue sostanze l'opera di don Bosco — oratorio Salesiano San Francesco di Sales di Torino, che accettava l'eredità del defunto gestore con il beneficio d'inventario.

Poiché l'accettazione definitiva era subordinata all'effettuazione dell'inventario ed alle autorizzazioni richieste per l'accettazione di eredità da parte di enti religiosi, la gestione provvisoria dell'istituto Ferrini venne affidata, con il consenso dell'ente salesiano di To-

rino, al signor Pierino Lasagna, fratello del defunto che era in possesso dei beni.

La pratica del passaggio di gestione *mortis causa* dell'istituto in oggetto non risulta essere stata definita, essendo all'esame istruttorio delle competenti autorità governative, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e relativa circolare del Ministro dell'interno - direzione generale culti 11 settembre 1954, n. 118/8709.6 la domanda di autorizzazione ad accettare il lascito presentata dall'ente salesiano.

Dalla morte di don Lasagna, l'istituto funziona in condizioni di disagio specie nella gestione e nelle nomine degli insegnanti. Ciò ha creato viva agitazione fra gli studenti che sono scesi in sciopero prendendo lo spunto dall'eccessivo aumento delle rette.

Anche il personale insegnante e non insegnante ha iniziato alla fine di aprile una vertenza sindacale nei confronti del gestore, per ottenere:

- 1) il contratto di lavoro;
- 2) il riassetto delle carriere;
- 3) l'idoneità del luogo di lavoro;
- 4) la pubblicazione del bilancio.

Il personale dell'istituto, il 6 maggio 1971, si è astenuto, nella quasi totalità, dalle lezioni e dal lavoro per esprimere solidarietà nei confronti del collega don Bosio Bartolomeo, insegnante di religione, che sarebbe stato vittima, nella notte del 4 maggio, di un grave atto di intimidazione e di violenza da parte del gestore.

L'amministrazione provinciale di Savona, vivamente preoccupata perché la chiusura dell'istituto interessa 380 alunni ha presentato, in data 3 febbraio 1971, domanda di istituzione nel comune di Albenga, per l'anno scolastico 1971-72, di una sezione staccata dell'istituto tecnico industriale Ferraris di Savona con indirizzo per chimica industriale e per elettronica industriale, dotata di tutte le cinque classi previste per entrambi i corsi.

Questo Ministero con telegramma in data 20 settembre 1971, n. 1861, ha autorizzato il funzionamento in Albenga, dall'anno scolastico 1971-72, di un corso completo di istituto tecnico industriale, come sezione staccata dall'istituto tecnico Ferraris di Savona ed in sostituzione dell'istituto legalmente riconosciuto C. Ferrini.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali in-

terventi intenda svolgere a favore dei 176 coltivatori diretti dell'Emilia Romagna che furono autorizzati dall'istituto regionale di credito agrario dell'Emilia-Romagna a definire le pratiche di mutuo previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

A seguito della nota crisi amministrativa e finanziaria dell'istituto, il Ministero incamerò i fondi in attesa dell'azione giudiziaria cui l'istituto è interessato.

I coltivatori diretti si sono venuti a trovare in gravissime condizioni con danni finanziari ingenti.

I danneggiati potrebbero anche citare il Ministero per i danni subiti.

Si desidera sapere quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministero. (4-16750)

RISPOSTA. — Le determinazioni adottate dal Ministero nei riguardi di 176 operatori agricoli dell'Emilia-Romagna, beneficiari di mutui agrari di miglioramento a tasso agevolato ai termini degli articoli 9 e 16 — lettera b) — della legge 2 giugno 1961, n. 454, dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, e dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono conseguenti ad un approfondito esame, effettuato congiuntamente ai rappresentanti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia — Servizio vigilanza sulle aziende di credito — in merito alla concessione di mutui cosiddetti « indiretti », cioè posti in essere al solo scopo di ottenere l'attualizzazione delle 30 annualità di concorso statale negli interessi, spettanti per il periodo di ammortamento, più il concorso nel periodo di preammortamento.

Trattasi, nella specie, di operazioni il cui iter procedurale è difforme da quello disciplinato dall'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge fondamentale sul credito agrario 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Quest'ultimo articolo prevede, infatti, l'erogazione di somministrazioni rateali in conto del mutuo e per importi commisurati al piano tecnico e finanziario in base al quale il finanziamento è stato concesso, nonché la subordinazione delle successive somministrazioni all'accertamento della regolare esecuzione delle parti del piano corrispondenti alle somministrazioni già fatte.

Proprio in funzione di dette somministrazioni rateali, l'articolo 55, terzo comma, del citato regolamento di esecuzione della legge n. 1760 prevede la concessione di un concorso statale negli interessi, dalla data della prima somministrazione fino all'inizio del periodo

di ammortamento, oltre, beninteso, al concorso per il periodo di ammortamento.

Si è, quindi, in presenza di un negozio che, pur restando, nella sua strutturazione, un rapporto di diritto privato, si caratterizza di elementi pubblicistici, tra i quali, il diritto intervenuto dello Stato sotto forma di concorso statale negli interessi, attesa la destinazione del credito a finalità d'interesse pubblico, quali sono lo sviluppo ed il miglioramento dell'economia agricola. Ne consegue che, per il noto principio della tipicità e tassatività delle operazioni di impiego di pubblico denaro, non è consentita l'utilizzazione di somme secondo modalità diverse da quelle prescritte dalla legge.

Non si disconosce che le menzionate operazioni « indirette » hanno consentito alle ditte beneficiarie — soprattutto quelle maggiormente sprovviste di garanzie reali a cautela dell'esposizione finanziaria — di acquisire il beneficio del sussidio finanziario dello Stato, attraverso l'attualizzazione delle rate di concorso statale, a fronte delle opere di miglioramento fondiario riconosciute ammissibili all'intervento pubblico, giusta nulla-osta ministeriale ed accertamenti effettuati, ad intervenuta esecuzione delle opere, dai competenti organi dell'amministrazione.

Ciò nonostante, si è in presenza di una acquisizione di benefici pubblici realizzata con procedure contrastanti con quelle previste dalle leggi vigenti e, come tali, non ammissibili.

È su detta difformità che il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia — servizio vigilanza sulle aziende di credito — e questa amministrazione hanno richiamato l'attenzione degli istituti di credito autorizzati al credito agrario di miglioramento con il concorso statale negli interessi, con la circolare del 26 ottobre 1970, n. 13, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dei pagamenti delle ulteriori rate di concorso statale negli interessi sui 176 mutui « indiretti » posti in essere dall'istituto regionale di credito agrario per l'Emilia e la Romagna e recuperando le precedenti rate incassate dall'istituto medesimo sugli stessi mutui.

Al riguardo, si precisa che anche se non si dovesse dare consistenza ai dubbi di liceità avanzati dalla Banca d'Italia, certo è che la estinzione anticipata prima che l'operazione creditizia sia entrata in ammortamento distrugge ogni funzione bancaria, che consiste nella raccolta e nella distribuzione del denaro e non già nella pura e semplice attualizzazione del concorso statale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

Si è dell'avviso che, per sovvenire alle esigenze degli operatori agricoli, i quali, sprovvisti di adeguate garanzie reali, intendano accedere al credito agrario a tasso agevolato per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, debba farsi ricorso, anziché alle predette anomale operazioni intese esclusivamente a conseguire l'attualizzazione delle rate di concorso statale, ad altri strumenti, espressamente disciplinati dalla vigente legislazione.

Il Ministro: NATALI.

D'ALESSIO, BOLDRINI E D'IPPOLITO.
— *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il numero degli ufficiali (esclusi i generali e gli ammiragli) che dal 1965 ad oggi hanno chiesto di essere ricevuti dal ministro e quanti di essi sono stati ammessi al colloquio.

Per sapere inoltre se sia vero che il regolamento di disciplina esclude che tali ufficiali (subalterni, inferiori e superiori) possano presentarsi direttamente al ministro della difesa e come si concilia la norma suddetta con i nuovi principi democratici che si debbono porre alla base dell'ordinamento delle forze armate, secondo quanto prescrive la Costituzione repubblicana.

Per sapere inoltre se tale limitazione, tenuto anche presente che ai militari è preclusa, sia la possibilità di usufruire di una rappresentanza sindacale, sia di ricorrere ad altri organi di tutela e di difesa, è da ricondurre alla volontà delle più alte gerarchie militari di interporre, tra i militari stessi e il ministro, una cortina insuperabile realizzando così il completo isolamento della più alta carica di Governo nei riguardi della realtà viva delle forze armate stesse e come, in queste condizioni, il ministro della difesa possa rendersi pienamente conto delle aspettative e delle esigenze degli ufficiali.

Per sapere infine se si intenda opportunamente modificare la citata norma sostituendola con altra che si ispiri alla nuova realtà del paese e all'ordinamento democratico della Repubblica. (4-17698)

RISPOSTA. — L'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento di disciplina militare riconosce solo agli ufficiali generali ed ammiragli la facoltà di chiedere di conferire direttamente con il ministro della difesa.

Per gli altri militari è prevista la possibilità di far pervenire allo stesso ministro un plico chiuso, esclusivamente per questioni private.

Le cennate disposizioni — parallele a quelle contenute nell'articolo 16 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — pur nel rispetto delle ovvie esigenze della subordinazione, danno modo a tutti i militari di prospettare anche alla più alta autorità della difesa i propri problemi e le proprie esigenze.

Si tratta di disposizioni dettate anche da necessità di ordine pratico e che non appaiono in contrasto con i principi democratici che ispirano l'ordinamento costituzionale italiano.

In relazione a quanto sopra, le richieste di colloquio con il ministro della difesa avanzate da un numero molto esiguo di ufficiali inferiori e superiori non hanno avuto possibilità di accoglimento.

Il Ministro: TANASSI.

D'ALESSIO E LUBERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando l'ONC, ente liquidatore per conto dell'AIMA della integrazione comunitaria del prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-1970, intende procedere alla liquidazione suddetta a favore degli olivicoltori di Sonnino (Latina) vivamente allarmati a causa dello inammissibile ritardo con cui procedono queste pratiche e per conoscere altresì con quali criteri si sia proceduto ai pagamenti in questione, se sia vero che ai grandi proprietari della provincia è stata data una particolare preferenza con la corresponsione immediata di tali contributi, quale è attualmente il consuntivo delle liquidazioni effettuate nei diversi comuni della provincia. (4-17867)

RISPOSTA. — Nel comune di Sonnino, alla data del 20 settembre 1971, su 1.460 domande di integrazione del prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70 presentate, ne erano state pagate 1091, pari al 75 per cento del totale e per un importo complessivo di integrazioni erogate di lire 106.901.125.

Delle restanti domande: 160, esaminate dalla competente commissione perché la produzione denunciata superava i livelli massimi di resa stabiliti per la zona, erano state già liquidate; 128 dovevano essere esaminate dalla commissione medesima e le altre erano ancora da definire, in quanto incomplete della prescritta documentazione.

L'istruttoria delle domande presentate in provincia di Latina — come del resto in tutte le zone produttrici — è stata effettuata senza

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

alcuna discriminazione e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, salvo casi per i quali, come per il comune di Sonnino, si è tenuto conto di particolari situazioni di disagio degli aventi diritto, determinate da avversità atmosferiche.

Si precisa, infine, che in provincia di Latina, alla predetta data, su 15.088 domande di integrazione presentate, ne risultavano liquidate oltre 13.000, pari a circa l'80 per cento del totale.

Il Ministro: NATALI.

D'ALESSIO, BARCA E LUBERTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le condizioni e il contenuto della concessione fatta alla società SAMIP di Ponza (Latina) per l'esercizio della miniera di caolino in località Le Forna. (4-19145)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 13 maggio 1937 alla SAMIP è stata concessa, per la durata di 25 anni, decorrenti dalla data del decreto medesimo, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino e silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere e terre da sbianca, sito in territorio dell'isola di Ponza.

Con successivo decreto dell'ispettore capo del distretto minerario di Roma in data 1° dicembre 1962 tale facoltà — estesa per altro anche alla bentonite, in base alla specificazione introdotta con la legge 7 novembre 1941, numero 1360 — è stata rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Per quanto riguarda l'estensione di tale concessione si fa presente che la stessa è fissata in ettari 293 dall'articolo 2 del citato decreto.

Per quel che concerne, infine, le condizioni che la società è tenuta ad osservare nell'esercizio della concessione, si fa presente che la stessa — in base a quanto disposto dal decreto di concessione, deve provvedere alla coltivazione della miniera, informando, ogni quattro mesi, l'ufficio minerario distrettuale sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti; l'impresa, inoltre, è tenuta a fornire ai funzionari del corpo delle miniere i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che fossero richiesti, nonché ad attenersi, oltre, ovviamente, alle disposizioni di legge, alle prescrizioni che fossero comunque impartite dall'autorità

mineraria per il controllo e la regolare esecuzione delle lavorazioni.

Il Ministro: GAVA.

D'AURIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o saranno adottati per le aziende dirette coltivatrici dei comuni della penisola sorrentina che recentemente hanno visto interamente distrutta o in gran parte danneggiata la loro produzione agrumaria a seguito di eventi temporaleschi la qual cosa è da considerarsi tanto più grave in quanto da anni queste si dibattono in condizioni di estremo disagio a causa della crisi abbattutasi sulla produzione agrumaria anche a causa della politica comunitaria. (4-15506)

RISPOSTA. — Con decreto del 10 maggio 1971, è stato dichiarato, per la provincia di Napoli, il carattere di eccezionalità delle grandinate del 24-25 dicembre 1970, e dei giorni dal 1° al 5 gennaio 1971, nonché delle trombe d'aria del 31 gennaio 1971, del 1° e del 18 febbraio successivo, ai fini della concessione, agli agricoltori danneggiati che ne facciano domanda al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il Ministro: NATALI.

D'AURIA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se risulti loro che all'ex combattente Lorenzetti Nazareno, nato a L'Aquila il 6 marzo 1894 non è ancora stata data alcuna risposta all'istanza inoltrata tendente ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 263 del 1968.

È da tener presente che il Lorenzetti:

si è arruolato volontario nella guardia di finanza nel 1913 a L'Aquila;

è passato, dopo alcuni mesi, nella finanza-mare e che ha prestato servizio in zona di guerra nell'arco adriatico (Brindisi, Barletta, Taranto);

è passato successivamente, nel 1917-18 a Napoli ed a Tripoli;

ha ottenuto i rispettivi diploma-ricordo e medaglia d'argento e di bronzo per la sua partecipazione sia alla guerra 1915-1918 sia a quella di Tripoli dove venne poi congedato nel 1919;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

Attualmente risiede a Napoli dove il comando della guardia di finanza ha fatto presente che il registro contenente la sua posizione e la sua attività svolta nel corpo è stato inviato al comando generale guardia di finanza di Ancona fin dal 1942 per cui è qui che il Ministero deve richiedere le notizie che lo riguardano e neppure al distretto militare di Napoli, dove invece la richiesta è stata inoltrata.

Per sapere, infine, se e come s'intende agire affinché al Lorenzetti sia concesso quanto gli spetta e, in particolare, il tanto atteso vitalizio. (4-19615)

RISPOSTA. — La domanda dell'ex combattente Nazareno Lorenzetti intesa ad ottenere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è risultata incompleta di documentazione, per cui è in corso un supplemento di istruttoria presso gli organi competenti.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

DI LISA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda disporre che i giovani molisani convocati a visita medica per il servizio militare di leva siano sollevati dal disagio di doversi recare a Foggia.

In considerazione anche dell'aggravio di spesa che ciò comporta per l'amministrazione della difesa in conseguenza dei necessari rimborsi per la trasferta imposta ai giovani, l'interrogante chiede di sapere entro quanto tempo potrà essere organizzato il corrispondente servizio presso il capoluogo della regione molisana sede del distretto militare e di un moderno ed attrezzato Centro addestramento reclute. (4-19364)

RISPOSTA. — Non è possibile intervenire in via amministrativa nel senso auspicato dallo interrogante, in quanto il numero, le sedi ed il territorio di giurisdizione dei consigli di leva sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nelle tre forze armate.

A parte ciò, è da tener presente al riguardo che la carenza di personale e di mezzi non consente di ampliare l'attuale organizzazione territoriale che, nel settore della leva-selezione, appare, per altro, sufficiente a soddisfare, in via di massima, le esigenze dei giovani interessati.

Il Ministro: TANASSI.

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che sono state avanzate dalle cooperative agricole Nuova Fratellanza Agricola di Buccino e Nuova agricoltura di Albanella (Salerno) richieste di finanziamento di due progetti per la costruzione di moderni oleifici sociali sin dal 1969 e che tali progetti pur essendo stati approvati dall'Ispettorato agrario compartimentale non ottennero i richiesti finanziamenti del « piano verde » perché si giudicò la potenzialità degli impianti superiori alla quantità di prodotto di cui le suddette cooperative erano a disposizione; premesso che nel corso del 1970 le suddette cooperative hanno quadruplicato il numero dei soci e quindi il quantitativo di prodotti conferibili — se si ritenga opportuno accordare alle Cooperative Nuova Fratellanza Agricola di Buccino e Nuova Agricoltura di Albanella i finanziamenti richiesti per la costruzione degli oleifici sociali. (4-18481)

RISPOSTA. — Le domande delle cooperative agricole « Nuova Fratellanza » e « Nuova Agricoltura », intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2) per la realizzazione di impianti oleari, nei comuni, rispettivamente, di Buccino e di Albanella, sono state ritenute meritevoli di accoglimento ed incluse nel programma di intervento recentemente dal Ministero.

L'ispettorato agrario compartimentale di Napoli è stato già incaricato di svolgere sulle cooperative predette la prescritta istruttoria tecnico-economica al cui esito favorevole resta subordinata la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie di cui al citato articolo 9 della legge n. 910.

Il Ministro: NATALI.

D'IPPOLITO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 775 alcune decine di lavoratori sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma quinto dell'articolo suddetto — se intenda, attraverso concorsi interni, richieste nominative o in altro modo intervenire perché i lavoratori suddetti possano godere dei benefici indicati nella disposizione sopra richiamata. (4-19481)

RISPOSTA. — Le domande presentate dal personale operaio per ottenere il passaggio

nella categoria degli impiegati non di ruolo ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono state nella maggior parte già definite con formali provvedimenti; le altre sono in corso di avanzata istruttoria.

Il Ministro: TANASSI.

FINELLI, CARRA, MENGOZZI E VECCHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Premesso che:

1) il collegio dei geometri della provincia di Modena come altri collegi, ad esempio quello di Reggio Emilia, non ha accettato la domanda di iscrizione all'albo geometri dei diplomati degli anni 1969 e 1970;

2) in tal modo i vari collegi intendono uniformarsi ad una decisione assunta il 30 marzo 1971 dal Consiglio nazionale dei geometri chiamato a deliberare sui ricorsi proposti da alcuni geometri diplomati negli anni 1969 e 1970 avverso le deliberazioni del consiglio geometri di Reggio Emilia;

3) il Consiglio nazionale ed i vari collegi provinciali motivano tale loro decisione sulla base di una presunta illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma terzo del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, in relazione all'articolo 33, comma quinto della Costituzione;

4) il consiglio provinciale del collegio di Modena non ha accettato la domanda di iscrizione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale;

5) senza entrare nel merito, è illegittimo ed arbitrario che si disattenda alla applicazione di una legge dello Stato solo per il fatto che è stato promosso giudizio davanti alla Corte costituzionale;

6) in tal modo, compiendo evidente ingiustizia a danno di cittadini in pieno possesso di titolo abilitante alla professione secondo la legge dello Stato, si agisce come se la Corte costituzionale si fosse già pronunciata;

7) vari collegi pretendono di avvalersi del loro potere di delega non per esercitare controllo sulla professione ma anche per esprimere giudizio sul titolo abilitante;

8) malgrado l'intervento dei parlamentari modenesi per il rispetto della legge vigente la situazione perdura ed il collegio stesso ha riconfermato le proprie posizioni in data 30 giugno 1971;

9) la situazione si aggraverà con le domande dei nuovi diplomati del 1971;

10) i giovani diplomati e gli studenti degli istituti tecnici sono in agitazione;

11) così come è urgente la revoca dei provvedimenti adottati dai collegi è altrettanto necessario discutere nelle sedi proprie coi collegi le osservazioni da essi avanzate in ordine agli esami abilitanti all'esercizio della professione;

Per sapere quali provvedimenti intendano assumere per ristabilire l'imperio della legge anche pervenendo, con la sospensione della delega, alla iscrizione d'ufficio affinché i giovani diplomati possano con serenità intraprendere, come loro diritto, la loro professione. (4-18942)

RISPOSTA. — Con telegramma del 20 novembre 1970, n. 2935, il Ministero della pubblica istruzione ha richiamato l'attenzione dei provveditori agli studi e dei presidi degli istituti tecnici per geometri sul fatto che la legge 9 aprile 1969, n. 119, modificativa dell'esame di Stato, non ha innovato alle disposizioni vigenti circa l'iscrizione all'albo professionale dei geometri.

Con le dette disposizioni è stato confermato il valore pienamente abilitante del diploma di maturità tecnica per geometri ed è stato conseguentemente precisato che la iscrizione all'albo non può essere in alcun modo condizionata o sospesa per i motivi opposti dal Consiglio nazionale dei geometri.

Per quanto concerne l'atteggiamento negativo assunto su tale problema da detto consiglio, si ribadisce che verrà svolta ogni opportuna azione a tutela dei diritti dei giovani diplomati e delle legittime aspettative degli studenti, anche se non può non rilevarsi che in ordine ai rapporti con gli ordini professionali si delinea la prevalente competenza del Ministero di grazia e giustizia, istituzionalmente tenuto alla loro vigilanza.

Si fa presente, comunque, che detto Ministero, con nota del 5 agosto 1971, n. 27/1133/1, ribadisce come non gli sia dato interferire nelle decisioni dei singoli consigli, essendo regolata tale materia dall'articolo 15 dell'ordinamento professionale approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 284, che prevede l'impugnativa delle decisioni davanti al Consiglio nazionale ed il ricorso alle sezioni unite, e tanto meno procedere ad iscrizioni d'ufficio, ma solo richiamare l'attenzione del consiglio nazionale e dei consigli locali sul disposto dell'articolo 36 della Costituzione il quale stabilisce la decadenza della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, solo dopo la pronuncia della Corte costituzionale, e ciò nel

quadro dei poteri di vigilanza che gli competono.

D'altra parte la questione è ora all'esame anche della Corte costituzionale davanti alla quale è stata sollevata la questione di legittimità della citata legge n. 119.

Per quanto concerne le disposizioni atte a superare i divergenti punti di vista in materia si era ritenuto di superare il problema con il disegno di legge « ponte » nel quale, originariamente, era stata prevista anche la presenza, nelle commissioni d'esame, dei rappresentanti degli ordini professionali proprio per ribadire inequivocabilmente il valore abilitante del titolo di maturità tecnica per geometri. Tuttavia tale disposizione e, successivamente, l'intero provvedimento, non sono stati approvati dalla Camera dei deputati. Il voto negativo del Parlamento su quel provvedimento e la decisione del Parlamento stesso di prolungare *sic ed simpliciter*, « fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria » la disciplina sperimentale degli esami in questione, introdotta dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ha impedito interventi di carattere transitorio, come era quello cui si accennava, rinviando tutto alle più ampie soluzioni che dovranno essere adottate in materia, alla luce delle ulteriori sultanze che emergeranno da questo terzo anno di esperimento di quella disciplina e delle linee prevalenti di quella riforma.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali ragioni non ha ancora autorizzato il consorzio antigrandine di Cesenatico (Forlì) a realizzare le operazioni e ad allestire le attrezzature necessarie alla difesa contro la grandine, nonostante che l'ufficio tecnico antigrandine dell'osservatorio di Verona abbia espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed abbia trasmesso la necessaria documentazione fin dal gennaio 1971.

Per sapere se intenda intervenire con tempestività per rimuovere qualsiasi remora di tipo burocratico e garantire fin dalla corrente stagione la progettata difesa antigrandine che prevede la protezione di gran parte dell'agro del comune di Cesenatico, dove prevalgono colture ortofrutticole di pregio a carattere intensivo e dove spesso si sono veri-

ficcate manifestazioni temporalesche con forti grandinate e gravissimi danni.

L'interrogante rende noto che le disposizioni finanziarie occorrenti per l'acquisto delle attrezzature antigrandine sono assicurate dall'amministrazione comunale la quale affiderà poi tali attrezzature al costituito consorzio antigrandine del comune di Cesenatico.
(4-17710)

RISPOSTA. — La domanda del Consorzio antigrandine di Cesenatico intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire, nella corrente campagna, la difesa antigrandine con l'impiego di razzi esplosivi, è pervenuta a questo Ministero in data 1° febbraio 1971, con il parere favorevole dell'ufficio tecnico antigrandine di Verona. Detto ufficio faceva presente, peraltro, che l'area da difendere trovava compresa, in direzione nord-ovest sud-est, tra due aeroporti (uno militare e l'altro civile).

In relazione a tale circostanza e tenute presenti le intese intercorse tra questo Ministero, l'aeronautica militare e il Ministero dei trasporti (Direzione generale dell'aviazione civile) in merito alla necessità di contemperare la sicurezza degli aerei in volo con le esigenze della difesa delle coltivazioni dai danni provocati dalla grandine, questo Ministero medesimo, in data 8 febbraio 1971, ha chiesto alle anzidette amministrazioni di far conoscere il proprio avviso in ordine alla possibilità di autorizzare la difesa antigrandine nel comprensorio di che trattasi.

L'aeronautica militare - Ispettorato telecomunicazioni ed assistenza volo - e il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea - Ufficio assistenza volo - dopo approfondito esame della zona interessata alla difesa antigrandine, hanno comunicato che il comprensorio in questione è situato in luogo sottostante alle aree interessate alle procedure strumentali per aeromobili civili e militari, operanti da e per gli aeroporti di Rimini e Cervia e che, pertanto, vi è possibilità di interferenza tra le due attività, con conseguenti implicazioni per la sicurezza delle operazioni di volo.

A seguito di ciò, questo Ministero ha comunicato all'ufficio tecnico antigrandine di Verona che, tenute presenti le intese intercorse tra questo Ministero medesimo e le predette amministrazioni, non avrebbe potuto dare parere favorevole alla effettuazione della difesa antigrandine da parte del consorzio di Cesenatico.

Il Ministro: NATALI.

FORTUNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere perché, nonostante le ripetute sue dichiarazioni con le quali assicurava che entro il giugno 1971 sarebbero stati consegnati medaglie, croci, diplomi di cavalierato di Vittorio Veneto e pagate le pensioni ai combattenti della guerra 1915-1918, in molti comuni, tra i quali San Martino in Rio (Reggio Emilia) non si è ancora ricevuto nulla; per sapere se intenda provvedere al più presto in merito. (4-19078)

RISPOSTA. — Il lavoro relativo all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente riconoscimenti in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre anteriori, è quasi ultimato.

È rimasto un gruppo di pratiche, relativamente esiguo, per le quali, prima di inviare comunicazioni negative, è sembrato opportuno disporre un supplemento di indagini, da svolgere con la maggiore sollecitudine possibile, al fine di accertare definitivamente, anche sulla base degli ulteriori elementi forniti dagli interessati, se essi siano in possesso dei requisiti di legge.

In questi ultimi tempi sono pervenute altre 26.425 domande, la cui istruttoria è condotta a ritmo accelerato.

Il Ministro: TANASSI.

FRACANZANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati e quali concrete iniziative siano state intraprese per risolvere i problemi dell'irrigazione in agricoltura nell'area meridionale del Veneto, secondo quanto indicato dal « piano di sviluppo economico regionale del Veneto », nel quale, tra l'altro, viene affermato nel capitolo 20.1.0:

« Il ruolo dell'irrigazione in quest'area depressa e riconosciuta tale anche secondo la legge n. 614, assume, come si è detto, un'importanza veramente strategica. Nello stesso tempo, essendo disponibili in alcuni comprensori numerose opere sia primarie sia secondarie, l'acqua — almeno per una parte del territorio — potrebbe essere distribuita dall'azienda entro i prossimi cinque anni » e successivamente nel medesimo capitolo si dice:

« Pertanto l'irrigazione deve agire alla scadenza più breve possibile accrescendo sensibilmente il livello di reddito e di occupazione dell'agricoltura locale. Se questo fattore di sviluppo sarà disponibile solo in un futuro

più lontano, la perdita di occupazione sarà andata oltre determinati limiti e la stessa carenza di forse di lavoro rappresenterà fattore limitante per il pieno utilizzo dell'irrigazione. Pertanto, per rendere più rapida l'esecuzione delle opere, si deve non solo concentrare le risorse, ma agire in modo da poter contare sul contemporaneo ricorso a tutte le forme di finanziamento possibile » e ancora nel capitolo 25.4.0 si afferma:

« Per sostenere gli investimenti pubblici e privati necessari alla realizzazione di queste opere vanno coordinati tutti i fondi reperibili a tal fine nell'ambito del « piano verde », della n. 614, e del FEOGA (e legge sulla tutela del territorio). Sul totale disponibile a livello regionale non meno dell'8 per cento dovrà essere riservato a quest'area per il periodo di piano ».

Su di un'azione tempestiva, coerente, con tali direttive del piano regionale si erano dichiarati consenzienti i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura intervenuti al convegno tenutosi in Este su detti problemi il 2 dicembre 1968 e al quale era pure presente una larghissima rappresentanza di parlamentari, autorità locali, rappresentanti delle categorie interessate e dei consorzi di bonifica delle province di Padova, Vicenza e Verona.

In tale convegno era stato concordemente sottolineato come il problema della irrigazione in agricoltura è di determinante importanza non solo per l'agricoltura, ma per tutta la situazione socio-economica dell'area meridionale del Veneto interessante larga parte delle province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo.

Per chiedere quindi in particolare:

a) perché non si sia ancora addivenuti alla normalizzazione nella gestione del consorzio irriguo LEB come era stato anche assicurato e deliberato nel citato convegno di Este in modo che « il passaggio dell'attuale situazione a quella ordinaria impegni immediatamente al conseguimento delle finalità proprie dell'iniziativa gli operatori agricoli interessati » (ordine del giorno di detto convegno).

L'attuazione di una gestione di tale tipo non è ulteriormente differibile sia per ragioni di metodo democratico sia per evidenti ragioni di ordine pratico in quanto una conduzione da parte dei diretti interessati comporterebbe senz'altro un dilazionabile impegno per una più celere esecuzione delle opere (attese ormai da anni dalle popolazioni interessate) relative a quella parte di concessioni e finanziamenti ottenuti e un impegno per una

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

più celere esecuzione delle opere (attese ormai da anni dalle popolazioni interessate) relative a quella parte di concessioni e finanziamenti ottenuti e un impegno per una più pressante azione per ulteriori indispensabili finanziamenti;

b) quali decisioni si intendono adottare per un ormai indilazionabile avvio a soluzione della costruzione del sostegno di Pontelongo. (4-07609)

RISPOSTA. — Il problema dell'irrigazione nell'area meridionale del Veneto è in fase di realizzazione, ma la sua integrale risoluzione dipende soprattutto dalla quantità di acqua chiesta dagli enti interessati.

Come è noto, il consorzio di secondo grado LEB venne costituito con decreto presidenziale del 9 dicembre 1958, tra i consorzi di bonifica Zerpano, Ronago e Vampadore. Il relativo statuto, approvato con decreto ministeriale 8 marzo 1961, precisava all'articolo 3, che lo scopo primario del consorzio è il prelievo delle acque dal fiume Adige.

A seguito di successive adesioni, il LEB è attualmente costituito tra i 15 consorzi di bonifica, ricadenti nelle province di Verona, Vicenza e Padova.

La quantità d'acqua indispensabile per le necessità irrigue dei predetto consorzi — della superficie complessiva di ettari 201.996 — venne determinata in complessivi metri cubi al secondo 40, di cui: metri cubi al secondo 9 per il consorzio di Zerpano Alpone; metri cubi al secondo 3,34 per il Ronago; metri cubi al secondo 5,80 per il Vampadore; metri cubi al secondo 9 per i consorzi riuniti di Este; metri cubi al secondo 2 per il Monferesto; metri cubi al secondo 2 per il Bacchiglione Fossa Paltana; metri cubi al secondo 2 per il Pratiarcati; metri cubi al secondo 2 per il Sesta Presa; metri cubi al secondo 0,50 per l'Ottoville; metri cubi al secondo 1 per il Liona Frassenella e metri cubi al secondo 3,36 per la zona a nord dei consorzi di Ronago e Lozzo.

Oltre a tale domanda, vennero presentate richieste da altri consorzi ricadenti nelle province lungo l'asta dell'Adige e, in particolare, dal consorzio speciale per l'irrigazione del Polesine, per un totale di metri cubi al secondo 40.

A fronte di così ingenti richieste per oltre 80 metri cubi al secondo, venne però accertato — da parte del Magistrato alle acque — che la disponibilità idrica residua in Adige era di 40 metri cubi al secondo, da ridursi a

32 metri cubi al secondo, in quanto 8 metri cubi al secondo erano destinati e riservati ad altri usi irrigui.

Non potendosi, quindi soddisfare integralmente le richieste, nel giugno 1967 venne sottoscritta, tra il LEB e il Consorzio irriguo del Polesine, un accordo, in base al quale si attribuivano al LEB metri cubi al secondo 17 ed al Consorzio speciale del Polesine metri cubi al secondo 15, per un totale, quindi, di metri cubi al secondo 32 che, in aggiunta ai detti metri cubi al secondo 8 indisponibili per altri usi irrigui, davano un totale assorbimento della disponibilità dell'Adige.

Pertanto, tenendo conto di tali limitazioni, il LEB ha ridimensionato il progetto per irrigare una prima parte del comprensorio, della superficie di ettari 100 mila circa.

Il progetto è articolato: in un primo stralcio, che riguarda l'opera di presa in località Bova di Belfiore in sinistra dell'Adige, per un importo di lire 717 milioni; in un secondo stralcio, che concerne la costruzione dei canali che convogliano l'acqua dall'Adige al Guà, per un importo di lire 4.267 milioni, e in un terzo stralcio riguardante la costruzione della centrale di sollevamento in località Spessa del comune di Cologna Veneta e di due canali di distribuzione, per un importo di lire 2.716 milioni.

Il progetto generale ed i primi due stralci sono in corso di pubblicazione e quando saranno pervenuti al Ministero — se il completamento di istruttoria è tempestivo — si provvederà all'immediato appalto dei lavori del primo stralcio. Potendosi suddividere organicamente le opere del secondo stralcio, una parte dei lavori fino alla concorrenza di circa lire 1.000 milioni, a suo tempo programmata, potrà essere finanziata quando al Ministero saranno accordati gli stanziamenti relativi al quinto anno del « piano verde » n. 2 e se la progettazione perverrà tempestivamente.

Nel frattempo, il Ministero non ha mancato di sollecitare, attraverso i propri uffici periferici e le organizzazioni interessate, la promozione, nel quadro delle indicazioni fornite dal piano di sviluppo economico regionale del Veneto, di consistenti iniziative da realizzare con il concorso finanziario della sezione orientamento del FEOGA e la partecipazione finanziaria dello Stato nazionale.

L'azione di coordinamento svolta in tal senso ha consentito, infatti, attraverso i vari periodi di operatività della stessa sezione orientamento del FEOGA, di istruire e trasmettere alla Comunità economica europea, con parere favorevole di questo Ministero,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

124 progetti, interessanti sia l'irrigazione sia la bonifica idraulica, per una spesa ammessa di oltre 58 miliardi di lire.

Il Ministero non mancherà, anche per l'avvenire, di esaminare con la migliore propensione ulteriori iniziative del genere, attesa l'importanza che esse rivestono per le zone meridionali del Veneto.

Come si è detto, a seguito di successive adesioni, l'ultima delle quali risale al 1970, sono entrati a far parte del LEB numerosi consorzi e, conseguentemente, sono in corso gli studi relativi all'aggiornamento dello statuto. Detti studi sono stati affidati all'Associazione nazionale delle bonifiche, che è stata all'uopo sollecitata.

La parte più importante delle modifiche e degli aggiornamenti statutari concerne la rappresentanza, che dovrebbe essere basata sulla quantità d'acqua che verrà assegnata ai consorzi elementari, in relazione alla ridotta attuale disponibilità. Ora, la difficoltà nella normalizzazione della gestione del LEB sta proprio nel fatto che difficilmente si troverebbe un accordo con i consorzi della provincia di Padova, perché questi, data la riduzione delle dotazioni idriche originariamente previste, vengono a trovarsi in estreme difficoltà tecniche per beneficiare dell'acqua e disporre di rappresentanza in seno al consorzio.

Infatti, prima di arrivare ai territori del Padovano, l'acqua dovrebbe percorrere 50 chilometri in corsi d'acqua vecchio e maltenuti e sui quali vi sono molte vecchie utenze che, certamente, durante i periodi siccitosi, utilizzeranno la poca acqua convogliata dal LEB, con sicuro pregiudizio per i consorzi padovani. Ciò senza tener conto della circostanza che l'acqua deve essere ripartita in quote che non vanifichino l'opera e la sua funzione economica.

Recentemente, i consorzi padovani, preoccupati di tale pericolo, hanno chiesto allo stesso consorzio LEB di avviare uno studio sulla possibilità di reperire altra acqua per usi irrigui dal sistema Brenta-Bacchiglione, in quanto da un primo esame, sembrerebbe accertata una disponibilità di metri cubi al secondo 6 che, in alcuni periodi di morbida, può raggiungere anche metri cubi al secondo 10.

Il LEB ha già presentato domanda per ottenere una concessione di studi sulle concrete possibilità di derivazione e, contemporaneamente, ha inoltrato domanda, ora in corso di istruttoria, per ottenere la formale concessione di derivazione.

La concessione degli studi, dell'importo di lire 13 milioni, viene accordata al consorzio LEB nel preciso intento di venire incontro alle istanze ed aspettative degli agricoltori padovani.

Il Ministro: NATALI.

FRANCHI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria in favore del tenente colonnello veterinario Raffaele Del Pizzo, che trovasi al Ministero della difesa dal 28 agosto 1967 e della quale è investito ovviamente anche il Ministero del tesoro. (4-18476)

RISPOSTA. — L'infermità per la quale il tenente colonnello Raffaele Del Pizzo ha chiesto la pensione privilegiata ordinaria è stata contratta in tempo di guerra, per cui, a norma dell'articolo 2 del regio decreto 13 luglio 1919, n. 1250, è necessario acquisire agli atti la preliminare pronuncia del Ministero del tesoro sull'eventuale dipendenza dell'infermità da causa di servizio di guerra.

A tal fine, l'interessato è stato invitato a sottoporsi a visita sanitaria presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Udine.

L'ulteriore corso della pratica di pensione privilegiata ordinaria è, quindi, subordinato al provvedimento che sarà adottato dal predetto Ministero.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

DE LORENZO GIOVANNI, TURCHI E NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che è stata programmata la soppressione del comando designato della III armata, erede delle nobili tradizioni dell'invitta III armata comandata dal Duca d'Aosta e per sapere se, in considerazione del grave significato che tale deprecabile decisione assumerebbe, si ritenga di doverne assolutamente evitare l'attuazione. (4-19478)

RISPOSTA. — Lo scioglimento del comando designato III armata è stato programmato nel quadro del riordinamento dell'organizzazione di comando, al fine di renderla più snella, funzionale ed economica.

Il Ministro: TANASSI.

FRASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro*; — Per sapere se siano a conoscenza delle abbondanti neviccate e delle forti grandinate, veramente eccezionali, che si sono abbattute, nel corso degli ultimi giorni in Calabria, e dei gravi conseguenti danni subiti dall'agricoltura di quella regione e, di conseguenza, se ritengano opportuno emettere il decreto di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, dichiarando « l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica » in tutto il territorio calabrese al fine di consentire a tutte le aziende agricole danneggiate di godere delle provvidenze previste dalla citata legge. (4-16592)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura della Calabria, è risultato che le avversità atmosferiche, verificatesi nella decorsa primavera nel territorio della regione, non hanno causato all'agricoltura danni di rilievo e, comunque, di entità tale da consentire l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Per quel che concerne, invece, le neviccate verificatesi in provincia di Cosenza nel mese di marzo 1971, si comunica che il Ministero, con decreto 10 maggio 1971, ha dichiarato il carattere di eccezionalità di tale evento, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 364 del 1970, per le necessità aziendali dell'annata in corso e di quella successiva, nonché per l'estinzione di eventuali passività aziendali derivanti da prestiti di esercizio o da mutui di miglioramento in scadenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

FULCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Per conoscere le ragioni che non consentono ancora la distribuzione del personale all'ispettorato provinciale alimentazione di Messina, indispensabile per espletare le numerosissime pratiche per il pagamento dell'integrazione sul prezzo dell'olio.

Fra l'AIMA e la Regione siciliana che si erano impegnate a risolvere la questione, nulla si è concluso, perdendo molto tempo inutilmente ed aggravando il disagio dei piccoli e medi agricoltori della provincia di Messina.

Si chiede pertanto al ministro interessato come intenda intervenire, senza altre remore, per sanare questa grave situazione che esaspera i nostri indifesi agricoltori e quando provvederà a disporre che gli uffici provinciali dell'alimentazione siano messi in condizione di provvedere con la massima sollecitudine ai pagamenti dovuti. (4-18361)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella riunione del 9 luglio 1971, ha deliberato di autorizzare la richiesta all'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia (ESA) del comando, per un periodo non superiore a 4 mesi, di personale dell'ente stesso fino ad un massimo di 65 elementi, da destinare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione della Sicilia, in rapporto alle rispettive esigenze, per la definizione delle operazioni di liquidazione e pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70.

All'ispettorato dell'alimentazione di Messina, sul contingente di 44 impiegati messo a disposizione dall'ESA a tutto il 14 settembre 1971, sono stati assegnati 16 elementi e, appena possibile, ne saranno assegnati altri 4, in modo da soddisfare interamente la richiesta dell'ispettorato stesso.

Il Ministro: NATALI.

GATTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Per sapere — premesso: che l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina in data 9 dicembre 1970, con prot. 16665 ha inviato all'assessorato all'agricoltura della Regione siciliana, per l'inoltro a codesto Ministero, una richiesta per usufruire del Fondo di solidarietà per le zone danneggiate dalla siccità, con particolare riguardo alla zona dei Nebrodi;

che a tale richiesta non è stato dato riscontro di sorta mentre risulta che per la provincia di Catania è già stato emesso il decreto di concessione — per quali motivi la richiesta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina non abbia avuto seguito e comunque se si sia avviata la pratica per la concessione. (4-17848)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 29 marzo 1971 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto a delimitare l'intero territorio della provincia di Mes-

sina, ai fini della concessione, agli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per l'acquisto di occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Tali provvidenze sono richiamate dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

GIANNINI, ESPOSTO E OGNIBENE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di profondo malcontento di decine di olivicoltori di diverse province e zone meridionali i quali si vedono finalmente liquidare l'integrazione comunitaria del prezzo dell'olio di oliva, prodotto nella campagna 1969-1970, con notevoli riduzioni sull'effettiva produzione di olive realizzata nella stessa campagna.

In particolare, in molti comuni della provincia di Bari, a causa della fissazione da parte della maggioranza della commissione provinciale AIMA, sulla base di indicazioni dell'ispettorato dell'agricoltura, di rese medie di produzione di olive per ettaro assolutamente non aderenti alla realtà produttiva degli oliveti, agli olivicoltori viene liquidata l'integrazione in misura di gran lunga inferiore a quella cui hanno diritto.

Agli inammissibili ritardi nel pagamento dell'integrazione, che ha gravemente danneggiato gli olivicoltori, si aggiunge ora — a causa di decisioni burocratiche e assurde — una ulteriore, inaccettabile decurtazione della remunerazione del lavoro dei contadini interessati.

Per sapere, inoltre, se sia suo intendimento intervenire, con tempestive direttive agli organi periferici competenti perché, mediante la revisione delle rese medie di produzione di olive per ettaro facendole aderire alla realtà produttiva degli oliveti, agli olivicoltori sia garantita l'integrazione nella misura loro spettante, o quanto meno sia consentita agli interessati la presentazione di ricorsi — anche quando riscuotano le somme d'integrazione — in modo da riesaminare e risolvere positivamente per i contadini le singole situazioni.

(4-17544)

RISPOSTA. — Nella provincia di Bari, per la campagna 1969-70, le rese medie indicative di produzione di olive ed olio per ettaro e per zone omogenee, previste dai regolamenti co-

munitari (reg. CEE n. 2132/69 del 28 ottobre 1969, e n. 2309/69 del 21 novembre 1969) e dalle norme nazionali (decreto presidenziale 24 dicembre 1969, n. 1053) sono state determinate dalla competente commissione, della quale fanno parte anche cinque rappresentanti dei produttori agricoli, sulla base di conoscenze dirette e di elementi tecnici concreti, scaturiti sia dai continui sopralluoghi aziendali effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nell'espletamento dei vari compiti d'istituto, sia dall'indagine campionaria specifica, svolte nel corso di tutta la campagna 1969-70, con accertamenti diretti durante l'intero ciclo vegetativo dell'olio, in coltura specializzata e promiscua, in ogni parte del territorio provinciale, per una superficie complessiva di circa 4.500 ettari.

In particolare, è stato tenuto conto del numero delle piante per unità di superficie, del loro sviluppo e stato vegetativo, delle varietà più rappresentative, del sistema di potatura e dell'alternanza della produzione, della natura e fertilità del suolo, del sistema di coltivazione (specializzato o promiscuo, irriguo o asciutto); elementi tecnici, questi, che hanno portato alla identificazione più che approssimata delle reali produzioni unitarie, tanto che le relative risultanze, nell'ambito dell'intera provincia, collimano quasi perfettamente con le produzioni desumibili dai registri di lavorazione dei frantoi, nonché dalla sommatoria delle quantità di prodotto indicate nelle singole domande.

Pertanto, non si ha alcun motivo di disporre la revisione di tali rese.

Ciò premesso, si fa presente che le domande presentate dagli olivicoltori della provincia di Bari sono oltre 80 mila, delle quali 46 riguardano frantoi sociali con circa 10 mila produttori conferenti.

Delle predette 80 mila domande, quasi la metà riguardano olive integralmente molite e recano indicazioni precise circa l'olio ricavato, il frantoio presso cui è stata effettuata la molitura, nonché la data in cui la molitura stessa è avvenuta.

Per la totalità di queste domande, aventi dati riscontrabili sui registri di lavorazione dei gestori di frantoio, è stata sempre riconosciuta per intero la quantità di olio effettivamente prodotta e denunciata, anche se eccedente gli indici della resa media indicativa fissata dalla commissione.

Solo per i casi di rese in olio molto elevate, denunciate da figure miste di produttori-frantoiani, la commissione ha applicato alla quantità di olive denunciata, una quan-

tà di olio corrispondente alla resa media indicativa in olio della zona.

Per l'altra metà circa delle domande, riguardanti olive vendute o parzialmente vendute e molite e che nella quasi totalità sono mancanti di indicazioni relative all'olio ricavato e agli oleifici presso cui le olive erano state molite, gli articoli 19, secondo comma, e 17 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, hanno reso possibile la liquidazione dell'integrazione di prezzo, ma, ovviamente, soltanto nei limiti delle rese medie indicative stabilite dalla commissione per le singole zone di produzione.

Per venire incontro agli interessati, la commissione ha espresso l'avviso che, qualora i produttori, prima che si addivenga alla definizione delle relative domande, riescano, attraverso fatture di acquisto o estratti di registro di lavorazione dei frantoiani acquirenti, a fornire la prova delle quantità di olive prodotte, si possa corrispondere l'integrazione di prezzo sull'olio effettivamente ottenuto, in quanto la legge prescrive l'osservanza delle rese determinate dalla commissione solo nel caso che non sia possibile riscontrare tale concordanza.

Si rammenta, infine, che la possibilità, per i produttori interessati, di proporre ricorso anche quando l'importo dell'integrazione di prezzo sia stato riscosso, è ora prevista dall'articolo 23 del citato decreto-legge n. 1012 del 1970.

Il Ministro: NATALI.

GIANNINI E GRAMEGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia suo intendimento disporre tempestivamente l'inclusione del prossimo turno elettorale di novembre dei comuni di Gioia del Colle, Terlizzi e Triggiano, per l'elezione dei rispettivi consigli comunali.

I predetti comuni sono da tempo retti da gestioni commissariali e, inspiegabilmente, non vennero inclusi nel turno elettorale svoltosi nella scorsa primavera; per sapere, inoltre se sia suo intendimento far sì che i consigli comunali di Andria, Minervino Murge e Sammichele (Bari) siano regolarmente rinnovati alla loro scadenza, nel prossimo mese di novembre. (4-19445)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo, lunedì 11 ottobre 1971, all'Assemblea della Camera dei deputati in occasione dello

svolgimento di mozioni, interpellanze ed interrogazioni sul rinvio delle elezioni amministrative previste per la corrente stagione autunnale.

Il Ministro: RESTIVO.

GIOMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se rispondano al vero le dichiarazioni del deputato olandese Vredeling, riportate dalla stampa, secondo le quali la Città del Vaticano avrebbe importato l'anno scorso dalla Francia e dalla Germania occidentale più di 1.300.000 tonnellate di burro. Infatti se così fosse, in considerazione che il Vaticano è per la Comunità europea paese terzo e che di conseguenza le importazioni agricole verso di esso vengono sovvenzionate, il fondo agricolo europeo avrebbe versato oltre 160 milioni di lire per permettere appunto di vendere nello Stato della Città del Vaticano detta merce. Stante infatti l'esiguità della popolazione di detto Stato il quantitativo di burro importato sarebbe oltre tutto nettamente superiore al fabbisogno e ciò lascia supporre quindi la presumibile successiva immissione sul mercato italiano della merce in parola, con grave danno per l'agricoltura del MEC e soprattutto per quella italiana.

D'altra parte la smentita effettuata dal Vaticano non si riferisce alla quantità ma solo ai paesi di provenienza del burro che sarebbero non Germania e Francia, ma Austria e Danimarca e lascia pertanto fermo il denunciato pericolo derivante dalla immissione di detto burro sul mercato italiano. (4-15050)

RISPOSTA. — Le notizie apparse sui quotidiani italiani nella prima quindicina del mese di dicembre del 1970, alle quali l'interrogante fa riferimento, in realtà indicavano in 1 milione 300.000 chilogrammi (e non tonnellate), le quantità di burro importate nello Stato della Città del Vaticano, nel corso del 1969, in provenienza dalla Repubblica federale tedesca e dalla Francia.

Come è noto, tali dati sono stati poi rettificati dalla Sala stampa della Santa Sede in data 10 dicembre 1970 e dall'articolo intitolato « Precitazioni » pubblicato nella seconda pagina del quotidiano *L'Osservatore Romano* del 16 dicembre successivo, nonché dai competenti uffici della Commissione della CEE, in risposta all'interrogazione del deputato olandese Vredeling, richiamata dall'interrogante medesimo.

Infatti, lo Stato della Città del Vaticano, nel corso del 1969, ha importato, dalla Re-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

pubblica federale tedesca, 60,2 tonnellate di burro e, dalla Francia, 1.239 tonnellate di zucchero (e non di burro).

Per quanto riguarda l'onere a carico del FEOGA, poiché, in effetti, lo Stato della Città del Vaticano è paese terzo nei confronti della CEE, le esportazioni di prodotti agricoli dal territorio della comunità verso tale destinazione beneficiano delle sovvenzioni previste dalla regolamentazione comunitaria. Le restituzioni all'esportazione, per i prodotti di cui trattasi, hanno comportato un onere a carico del bilancio comunitario di circa 165 milioni di lire.

Nel corso del 1969, inoltre, lo Stato della Città del Vaticano ha importato burro, oltre che dalla Repubblica federale tedesca, anche e soltanto dall'Austria, paese non appartenente al Mercato comune, mentre non ha importato tale prodotto dalla Francia, né dalla Danimarca.

Circa, poi, la destinazione del burro e dello zucchero importati, si fa rilevare che di essi può beneficiare non soltanto l'esigua popolazione dello Stato della Città del Vaticano, ma un numero molto più elevato e necessariamente fluido di persone, come si desume dagli articoli 13-14-15-16-17 e 20 del trattato del Laterano e dalla convenzione doganale, stipulata tra l'Italia e la Santa Sede il 30 giugno 1930.

Il diritto della Santa Sede di importare in franchigia generi alimentari ed altri prodotti trova la sua giustificazione nell'indipendenza e nella sovranità della medesima Santa Sede, nonché nella necessità di far fronte liberamente alle esigenze materiali connesse con lo svolgimento della sua immissione. A tali esigenze la Santa Sede provvede, in parte, con tali importazioni che le consentono un risparmio sui compensi dovuti a quanti, in qualsiasi modo, in maniera organica o in maniera non stabile, le prestano servizi.

I prodotti importati, da destinare alle accennate persone, non possono essere gravati da tributi di qualsiasi genere.

Infatti, l'articolo 17 del trattato lateranense stabilisce che « le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute alla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente ».

Peraltro, il diritto della Santa Sede alle importazioni in franchigia è analogo a quello ri-

conosciuto dal diritto internazionale alle rappresentanze diplomatiche e alle organizzazioni internazionali (FAO, UNESCO, ONU, ecc.).

È dovere del Governo italiano fare quanto da esso dipende per garantire alla Santa Sede il libero esercizio di tale diritto e per evitare che, in materia, si compiano abusi. A ciò il Governo intende provvedere con senso di responsabilità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza e quali provvedimenti intenda prendere sui recentissimi fatti avvenuti al liceo Beccaria di Milano dove il collegio dei professori aveva concesso, a richiesta degli alunni, alla fine del mese di gennaio, tre pomeriggi alla settimana per lavoro dei gruppi di studio. Successivamente l'assemblea studentesca del liceo, ridotta a 150 alunni dei 1050 iscritti con 97 voti favorevoli, 53 contrari e 900 assenti, ha deliberato di escludere dall'ingresso nell'istituto, per i tre pomeriggi suddetti, gli alunni da essi qualificati di destra.

Giovedì 25 marzo alcuni di questi ultimi, che erano entrati nei locali dell'istituto per partecipare ad un gruppo di studio, venivano estromessi da elementi estranei alla scuola e violentemente percossi. Due di essi dovevano ricorrere alle cure della guardia medica. Il collegio plenario dei professori in presenza di tali fatti e nel timore di altri più gravi incidenti decideva di sospendere, fino al ristabilimento della piena legalità, le attività di studio pomeridiane.

L'interrogante quindi, alla luce di quanto sopra, chiede se le autorità scolastiche possano accettare come autentica democrazia questo pseudo-assemblearismo e se non sia da stroncare la manovra instaurata dall'estrema sinistra per la quale tutti coloro che non sono comunisti debbono per questo stesso fatto ritenersi fascisti. (4-17104)

RISPOSTA. — Si premette che in ordine ai fatti lamentati dall'interrogante sono a suo tempo intervenute le autorità di pubblica sicurezza che hanno riferito alla autorità giudiziaria indicando anche i nominativi di coloro che erano stati ritenuti responsabili di illegalità.

Questo Ministero ritiene tuttavia di dover precisare che considera gli interventi repressivi come forme anomale cui ricorrere in casi

gravi mentre considera necessaria l'eliminazione dei motivi che alimentano le tensioni sociali in atto.

Il Ministro: MISASI.

GIRAUDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della perdurante e grave stasi del mercato vinicolo piemontese, ed in particolare di quello dei moscati bianchi, stasi che ha posto in difficoltà produttori e cantine sociali, operati da impegni finanziari non facilmente assolvibili in tale pesante situazione commerciale — e per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per tonificare questo importante settore economico e commerciale, tenendo presenti le esigenze di predisporre, a breve termine, le misure previste dal regolamento comunitario sulla distillazione dei vini correnti, garantendo un idoneo prezzo di intervento, e di attuare lo stoccaggio nella misura maggiore possibile e con procedura di urgenza, allo scopo di mettere in movimento il mercato, assicurando ai produttori ed ai soci di detti organi associativi, prezzi remunerativi.

(4-16008)

RISPOSTA. — Come è noto, con il regolamento CEE del 4 agosto 1970, n. 1580/70 è stata disposta la concessione di benefici per lo stoccaggio volontario dei vini bianchi da pasto tipo *A 1* e dei vini rossi da pasto tipo *R 1*.

Successivamente, a seguito dell'intervento svolto dalla nostra delegazione, la commissione della CEE, con regolamento n. 2699/70 del 30 dicembre 1970, ha esteso la concessione di tali aiuti ai vini da pasto bianchi con gradazione fino a 14 gradi, nonché ai vini da pasto rossi con gradazione fino a 12,9 gradi, essendo detti vini in stretta relazione economica, e quindi assimilabili, rispettivamente, a quelli dei tipi *A 1* ed *R 1*, che comprendono i vini da pasto che costituiscono la maggior parte della produzione vinicola italiana.

Gli aiuti di che trattasi, prima fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati, con il regolamento CEE n. 324/71 del 15 febbraio 1971, a lire 112,50 per ettolitro per mese, per tutti i contratti di magazzinaggio stipulati per un periodo di sei mesi o per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, fossero stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contratti, ai sensi del successivo regolamento CEE del 26 febbraio 1971, n. 436/71,

la validità dello stoccaggio è quella della data di accettazione della domanda da parte degli organi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza è stata riportata a tale data, nel caso in cui il contratto non fosse stato ancora concluso.

A chiusura delle operazioni, è risultato che sono stati immagazzinati 9 milioni di ettolitri di vino e sono ora in corso le procedure per il pagamento di quanto dovuto ai produttori.

Per quanto concerne l'avvio dei vini alla distillazione, è altresì noto che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti n. 776/71 e n. 778/71 del 14 aprile 1971, pubblicati nelle gazzette ufficiali delle comunità, rispettivamente, del 15 e 16 aprile 1971, sulla distillazione dei vini da pasto.

Pertanto, i produttori interessati, sulla base delle conseguenti istruzioni impartite dal Ministero con circolare n. 124 del 16 dello stesso mese, hanno potuto far distillare tutta o parte della loro produzione mediante la stipula di contratti di consegna dei vini a distillatori che avevano assunto l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo ad un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ed ettolitro.

Ai distillatori è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA nelle misure di lire 306,25 per grado ed ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

Il periodo entro il quale potevano essere effettuate le operazioni di distillazione per poter beneficiare delle provvidenze comunitarie, in un primo tempo stabilito dal 19 aprile al 3 giugno 1971, è stato successivamente prorogato dal Consiglio dei ministri della CEE al 14 luglio 1971.

In tal modo è stato possibile avviare alla distillazione un contingente complessivo di oltre 3 milioni di ettolitri di vino.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

GIRAUDI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza della richiesta avanzata in diverse occasioni dall'Unione nazionale sportivi e dagli atleti azzurri, perché da parte del CONI sia fissata una « giornata nazionale » — ovviamente con scadenza festiva — a ricordo delle vecchie glorie dello sport italiano, atleti

e dirigenti; e se ritenga di intervenire, nelle forme che riterrà più appropriate, perché la suddetta aspirazione sia soddisfatta, tenuta presente la sua validità anche nei riguardi delle giovani generazioni che si dedicano allo sport e che vedono in essa la esaltazione di quei valori di umana civiltà rappresentati dall'attività sportiva e agonistica. (4-18026)

RISPOSTA. — Il Comitato olimpico nazionale italiano, interpellato da questa amministrazione in merito a quanto forma oggetto della interrogazione presentata dall'interrogante, ha comunicato di non essere, in linea di principio, contrario all'istituzione di una « giornata nazionale » dedicata alle vecchie glorie dello sport italiano.

Il predetto comitato ha, tuttavia, ricordato che sia esso, sia le federazioni sportive nazionali, consapevoli dell'importanza insita nella esaltazione dei valori rappresentati dalle più alte conquiste agonistiche, hanno da tempo attuato iniziative intese a dare pubblico e solenne riconoscimento agli atleti del passato, o tuttora militanti, che abbiano conseguito titoli di eccezionale benemerita verso lo sport italiano.

Il Consiglio nazionale del CONI, infatti, ha approvato due regolamenti *ad hoc*, per l'assegnazione di « Medaglie al valore atletico » l'uno e per l'assegnazione di « Stelle al merito sportivo » l'altro.

Le prime sono destinate agli atleti vincitori di elevati titoli sportivi e vengono conferite nel corso di una solenne cerimonia, che si svolge al Foro italoico ed alla quale, in tutte le precedenti edizioni, sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri ed il titolare di questo dicastero.

Le seconde sono assegnate alle bandiere di associazioni sportive che abbiano svolto un determinato periodo di attività continuativa, oppure a quei cittadini che con opere volontarie di segnalato impegno e in purità di intenti abbiano lungamente servito lo sport.

Anche le Stelle al merito sportivo vengono conferite nel corso di una pubblica cerimonia che, dalla istituzione dei giochi della gioventù, è stata inserita nella manifestazione finale dei giochi stessi, proprio per sottolineare l'ideale continuità di impegno tra gli anziani, che hanno ampiamente meritato, e i giovanissimi che si presentano alla ribalta dell'attività sportiva.

D'altro canto, le federazioni sportive nazionali non tralasciano mai l'occasione per riunire anziani dirigenti ed atleti e per con-

ferire ad essi solenni riconoscimenti. E, difatti, nel corso di questo anno, due federazioni, degli sports invernali e della pallacanestro, hanno concesso speciali attestati alle vecchie glorie, in occasione della celebrazione del cinquantenario della propria fondazione.

Sembra, pertanto, che l'aspirazione manifestata dall'unione nazionale sportivi e dagli atleti azzurri e raccolta dall'interrogante, trovi già la giusta collocazione nelle suddette cerimonie ufficiali, talché l'istituzione e di una apposita giornata nazionale nulla aggiungerebbe a quanto il massimo consesso sportivo ha deliberato ed attuato.

Nulla vieta, comunque, che il CONI, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate, esamini la possibilità di studiare eventuali emendamenti ai due regolamenti sopra richiamati, da sottoporre poi all'esame ed all'approvazione del consiglio nazionale del CONI medesimo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: MATTEOTTI.

GRANATA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'atto intimidatorio compiuto dall'autorità di polizia della provincia di Caltanissetta nei confronti del gestore del locale « La Conchiglia » di Gela col ricorso a speciosi cavilli interpretativi delle leggi e dei regolamenti, per impedire, di fatto, la rappresentazione di due spettacoli di *Nuova Scena* promossi dall'ARCI evidentemente sgraditi all'attuale classe dirigente.

Per sapere se ritenga che tali ripetuti atti di boicottaggio della libera manifestazione artistica (evidentemente ispirati dall'alto) siano da considerare, oltre che un segno di scarsa maturità politica e civile, una intollerabile violazione di un fondamentale diritto costituzionale.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di impedire il ripetersi di siffatti episodi di intolleranza conformista che, nel caso in questione, hanno provocato una denuncia nei confronti del questore e del commissario di pubblica sicurezza di Gela per abuso di potere e per danni materiali e morali. (4-11355)

RISPOSTA. — Non risulta che il questore di Caltanissetta o il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Gela abbiano posto in essere atti intimidatori nei confronti del gestore del locale « La Conchiglia » di Gela.

Invero, il 17 marzo 1970 il signor Ventura, titolare di un pubblico esercizio, comprendente le attività di bar, ristorante e sala trattenimenti danzanti sito in Gela, faceva pervenire alla questura di Caltanissetta avviso di cessione, per la sera del 22 successivo, alla compagnia « Nuova Scena » di Dario Fo del locale adibito a sala di trattenimenti danzanti, per uno spettacolo teatrale promosso dall'ARCI.

Lo stesso interessato, a seguito di delucidazioni fatte dare dal questore di Caltanissetta per il tramite del commissario di pubblica sicurezza in ordine alla portata delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento che disciplinano la materia, recedeva dall'intendimento manifesto e, pertanto, lo spettacolo non aveva più luogo.

Effettivamente, alcuni esponenti locali del PCI hanno presentato al pretore di Gela un esposto con cui, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di reato, chiedevano che venisse esaminato il comportamento del questore.

Il questore è stato sentito, infatti, per rogatoria dal pretore di Caltanissetta; successivamente il pretore di Gela, emettendo decreto di archiviazione, ha dichiarato non doversi promuovere azione penale in merito ai fatti di cui sopra.

Il Ministro: RESTIVO.

GUI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se egli ritenga conforme ai fini istituzionali dell'ente per le Tre Venezie la concessione della centrale del latte di Abano (Padova), da esso dipendente, accordata ad una cooperativa, della quale nessun socio risulta conferente latte e la cui sola attività sembra consistere invece nell'importazione di questo prodotto dall'estero.

Gli interroganti osservano che la funzione dell'Ente Tre Venezie consiste nella difesa e nello sviluppo della produzione agricola e non già di interessi commerciali o speculativi.

(4-15168)

RISPOSTA. — La centrale del latte di Abano è sorta nel 1953, ad iniziativa della « Cooperativa latteria sociale euganea », costituita tra produttori agricoli della zona.

Nel 1964, la cooperativa fu sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per cattiva amministrazione e per dissidi nella compagine

sociale, che avevano portato le passività a lire 130 milioni.

In quella circostanza, l'ente nazionale per le Tre Venezie acquistò l'impianto dal commissario liquidatore, provvedendo ad ammodernarlo e a potenziarlo, in vista di una sua utilizzazione a favore dei produttori, a servizio della centrale del latte di Padova e in esecuzione di precisi accordi intervenuti in seno al consorzio industriale per il latte alimentare di Padova.

A seguito, però, del ricorso proposto da un industriale del latte, escluso dal consorzio anzidetto, il Consiglio di Stato, con sentenza del 13 gennaio 1968, annullò i provvedimenti di costituzione della centrale, che non poté avere, quindi, pratica attuazione.

Venuta meno, così, la funzione primaria della centrale stessa, l'ente si trovò a disporre di uno stabilimento al quale doveva dare, comunque, una destinazione, anche se diversa da quella prevista. Per giunta, dovette operare in un ambiente deluso e sfiduciato, in presenza di un'attività fortemente concorrenziale e in un momento di particolare difficoltà per l'intero settore.

Per queste ragioni, i diversi tentativi esperiti per affidare la gestione ad un organismo associativo tra produttori fallirono, anche perché l'impianto è abilitato per la sola lavorazione di latte alimentare.

L'ente nazionale per le Tre Venezie fu costretto, quindi, a gestire direttamente l'impianto e, in tale funzione, fu subito isolato, in quanto le organizzazioni dei produttori cui l'ente si era rivolto, come alla naturale fonte di alimentazione dell'impianto, pur dichiarando, in tutte le sedi, di appoggiare l'iniziativa, conferirono solo modestissime quantità di latte, costringendo, così, l'ente a porre in essere contratti con raccoglitori privati.

Nel periodo di gestione diretta — giugno 1968-febbraio 1969 — l'impianto di Abano, che ha una potenzialità di lavorazione di 300 quintali di latte al giorno, non poté lavorarne, mediamente, più di 25 al giorno, con rarissime punte di 45, ad 1/10-1/20, quindi, della propria capacità.

Il risultato economico non poteva essere, come in effetti è stato, che estremamente negativo e senza beneficio alcuno per i produttori.

Nel marzo del 1969, venne deciso di affidare temporaneamente la gestione dell'impianto alla latteria di Soligo, organismo di vecchia data e di notevole solidità economica, perché utilizzasse l'impianto, nel quadro dei

programmi di espansione della propria attività.

Nel marzo 1970, però, anche la latteria di Soligo lasciò scadere la convenzione, non essendo riuscita a dare all'impianto una utilizzazione economica.

L'ente nazionale per le Tre Venezie interessò allora il Consorzio produttori latte di Padova, nel quale confluivano le varie rappresentanze dei produttori di latte della provincia, per un affidamento della gestione o, quanto meno, per una collaborazione nella gestione. Il consorzio si dichiarò disponibile ad assumere la gestione dell'impianto, a condizione, però, che questa fosse a titolo gratuito e senza l'obbligo di far funzionare l'impianto medesimo.

In assenza di alternative valide, per non lasciare inattivo un impianto di valore cospicuo e deperibilissimo, lo stesso venne affidato, in gestione onerosa, per tre mesi, e, successivamente, per altri nove, alla ricostituita latteria sociale euganea, cooperativa agricola formata da 27 soci, dei quali 24 conferenti, e aperta a tutti i produttori agricoli della zona.

La stessa cooperativa, per sollecitazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, propose immediatamente al consorzio produttori latte di Padova un'ampia forma di collaborazione, che prevedeva, per il consorzio, l'esclusiva dell'acquisizione e della raccolta del latte nella provincia di Padova e, per la latteria, la lavorazione e la commercializzazione del prodotto.

Senonché, neanche tali proposte furono accolte, perché l'organizzazione dei produttori preferì mantenersi libera di trattare, volta per volta, e con acquirenti diversi, il latte confezionato dai propri associati.

Dal canto suo, la latteria sociale Euganea non ha trascurato occasione per acquisire nuovi soci, in ciò sistematicamente contrastata dagli altri organismi, i quali diffidavano i produttori dal vincolarsi alla cooperativa, stante la precarietà del titolo di disponibilità dell'impianto.

Eppure, l'ente nazionale per le Tre Venezie — che è intervenuto, ripetutamente, nella sua qualità di Ente di sviluppo in agricoltura, a favore dei produttori di latte della provincia di Padova — non ha mancato di sollecitare e di favorire un incontro ed una collaborazione tra tutti gli organismi rappresentativi dei produttori di latte della provincia; collaborazione concretatasi, per il momento, a livello commerciale, con la costituzione del COMERLAT. Appena insediato, tale comitato, che cura il collocamento del latte per conto delle organiz-

zazioni aderenti, ha concluso, con industriali operanti in Padova, contratti di fornitura di latte per quintali 520 giornalieri e per la durata di un anno.

Il Comerlat, perciò, non appare in grado, oggi, di alimentare economicamente un impianto quale quello di Abano.

Dalla trattativa svolta dal Comerlat per la collocazione del latte, la Latteria sociale euganea, che pure aveva sollecitato un contatto al riguardo, è stata esclusa. Ciò nonostante, la Latteria sociale euganea continua a ritirare le modeste quantità di latte che il Comerlat fornisce saltuariamente, ponendosi, così, come valvola di sicurezza per il Comerlat e consentendo, a quest'ultimo, il collocamento dei superi di produzione.

Tale soluzione si è dimostrata anche una valida difesa della produzione, in quanto ha consentito una conveniente remunerazione del prodotto. Infatti, quando c'è latte, i produttori possono conferirlo alla latteria di Abano, che lo ritira ad un prezzo mai pagato, finora, in provincia; quando, invece, il latte non c'è, non esiste neppure il problema della difesa della produzione, cui l'ente è stato sollecitato.

Qualora il problema che preoccupa l'interrogante fosse quello della difesa degli industriali importatori di latte, che appaiono gli unici danneggiati da un'attività concorrenziale da parte di cooperative, l'ente nazionale per le Tre Venezie ha precisato che non intende assumersi la difesa della latteria sociale euganea per aver essa importato latte dai paesi della CEE, e ciò anche se una tale attività viene svolta in effetti, anche da altre cooperative.

È, comunque, da considerare che, come s'è detto, la latteria di Abano è stata ceduta in gestione onerosa ad una cooperativa agricola, aperta a tutti i produttori della zona, dopo che si era constatata l'insostenibilità di una gestione diretta, in assenza di serie proposte di utilizzo da parte degli organismi associativi dei produttori agricoli e stante la necessità di evitare il rapido deperimento di un bene pubblico.

L'ispezione straordinaria effettuata dall'8 al 13 gennaio 1971 dal Ministero del lavoro — ufficio provinciale di Padova — conferma che la latteria sociale Euganea è « una impresa bene impostata e bene condotta sotto ogni aspetto, contabile, amministrativo, commerciale, tecnico ». Mette, tuttavia, in evidenza lo stato di precarietà in cui lavora la cooperativa, non potendo contare sulla disponibilità dell'impianto; stato di precarietà che, unitamente agli altri elementi già accennati, l'ha

costretta, da una parte, a ricorrere ad importazioni e, dall'altra, ad attendere l'eventuale rinnovo dell'affidamento della gestione per l'ammissione di nuovi soci, che potrà consentire di ovviare agli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Il Ministro: NATALI.

GUIDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se egli avverta la necessità ed urgenza di emanare, prima del 1° settembre 1971, ultima data ai fini dell'efficacia nell'ambito comunitario, il decreto di riconoscimento del vino tipico di Orvieto, provvedimento di particolare importanza per l'economia della zona. (4-17865)

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale* del 16 maggio 1970, n. 121, del parere favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Orvieto », espresso dal Comitato per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, ha dovuto attendere che decorresse il periodo di tempo di 60 giorni, stabilito dal decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930, per la presentazione, da parte degli interessati, di eventuali ricorsi e controdeduzioni.

Nel termine stabilito, scaduto il 16 luglio 1970, sono pervenuti circa 300 ricorsi, che il Ministero ha dovuto esaminare ed istruire, con particolare riguardo a quelli che si riferivano alla delimitazione della zona di produzione.

Successivamente, il Ministero, risolti i vari problemi sul piano tecnico, ha promosso la emanazione del decreto presidenziale 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino di cui trattasi ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione.

Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto 1971, n. 219, e cioè, in tempo utile perché gli interessati possano avvalersi della denominazione di origine a decorrere dalla vendemmia di quest'anno.

Il Ministro: NATALI.

JACAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere verso i responsabili e quali interventi intenda operare presso il comando gruppo esplorante divisionale GED di Cervignano, in

considerazione che ivi è in istruttoria dal 10 settembre 1968 la pratica di pensione del soldato Piscopo Luigi (posizione n. 804317) e che, nonostante i solleciti operati dalla direzione generale delle pensioni del Ministero il 27 maggio 1969, il 16 febbraio 1971 e l'11 giugno 1971, detto comando non si è degnato di definire quanto di sua competenza; e per sapere come intenda definire questo comportamento di scandalosa insensibilità verso le aspettative di un cittadino italiano, nonché di assurda noncuranza delle stesse pressioni ministeriali. (4-19014)

RISPOSTA. — La pratica riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal caporal maggiore Luigi Piscopo è stata inviata, con la prescritta documentazione sanitaria, dal gruppo squadroni « Lancieri di Aosta » alla commissione medico-ospedaliera di Napoli nel luglio 1971.

Pur tenendo conto che l'istruttoria delle pratiche sanitarie richiede un tempo talvolta lungo, è stata rilevata una certa lentezza nell'espletamento di quella in esame, per cui sono in corso accertamenti al fine di acclarare eventuali responsabilità.

Il Ministro: TANASSI.

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione fallimentare della cooperativa PLAV di Cerro Veronese (Produttori latte associati Verona), e come giudicano l'atteggiamento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, giacché tale ente dal 1967 di fatto gestiva la PLAV.

L'interrogante precisa:

1) che la PLAV conta 300 contadini soci in qualità di produttori di latte;

2) che un socio-fideiussore della PLAV, Gelindo Sandri di Pressana (Verona), si è qualche giorno fa ucciso, in seguito allo stato fallimentare della cooperativa « Produttori latte associati Verona »;

3) che presso il caseificio della PLAV di Cerro Veronese, vi erano stabilmente occupati circa 20 lavoratori.

L'interrogante chiede, infine, ai ministri interessati quali provvedimenti intendano adottare, sia per evitare gravi conseguenze finanziarie ai soci-fideiussori, sia per impe-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

dire la liquidazione del caseificio sia per salvaguardare il lavoro della manodopera occupata alla PLAV. (4-17769)

RISPOSTA. — La situazione della cooperativa produttori latte associati Verona (PLAV) è stata, recentemente, portata a conoscenza di questo Ministero dall'ente Tre Venezie, che ha svolto azione di assistenza finanziaria in favore della cooperativa stessa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo sviluppo agricolo.

Al riguardo, si sono già tenute riunioni presso questo Ministero con la partecipazione del commissario e del direttore dell'ente Tre Venezie e dei rappresentanti della cooperativa.

Proprio in questi giorni l'ente Tre Venezie ha espletato una concreta azione al fine di evitare l'escussione dei soci fidejussori da parte degli istituti di credito e si ritiene che l'ente possa nel prossimo futuro attuare un piano di sistemazione della complessa vicenda.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

LENOCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre per la consultazione elettorale nel prossimo autunno in quei comuni della provincia di Bari (Andria, Minervino Murge, Sammichele) per i quali la scadenza elettorale si matura nel novembre del 1971; se ritenga che in concomitanza possa anche essere disposta la consultazione amministrativa per altri comuni della provincia di Bari (Triggiano, Gioia del Colle e Terlizzi) retti ormai da oltre un anno in gestione commissariale. (4-19520)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dall'interrogante, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo, lunedì 11 ottobre 1971, all'Assemblea della Camera dei deputati in occasione dello svolgimento di mozioni, interpellanze ed interrogazioni sul rinvio delle elezioni amministrative previste per la corrente stagione autunnale.

Il Ministro: RESTIVO.

LEZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere cosa intenda fare perché i laureati in economia e commercio dopo l'anno accademico 1968-69 siano ammessi alle graduatorie per l'insegnamento di matematica e applicazione scientifiche nelle scuole medie.

E se ritenga necessario tener conto che pur dopo la liberalizzazione dei piani di studio, numerosi studenti hanno seguito il piano di studi considerato « vecchio » sostenendo gli stessi esami sostenuti da coloro che hanno conseguito la laurea negli anni precedenti.

(4-19061)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che ha determinato i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione per l'insegnamento della scuola media all'articolo 6 preclude l'ammissione alle graduatorie degli aspiranti all'insegnamento della matematica nelle scuole medie ai laureati in economia e commercio dopo l'anno accademico 1968-69, essendosi ispirato al criterio della « specificità » dei titoli stessi.

Il Ministro: MISASI.

LOBIANCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo stato di malcontento di migliaia di coltivatori diretti di numerose province danneggiate dalle avversità atmosferiche per il fatto che non possono beneficiare delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in quanto gli istituti di credito non hanno ancora ricevuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alcuna assegnazione di mezzi finanziari.

Tale ritardo, oltre a creare delusione e fermento fra gli interessati, pone gli stessi in notevoli difficoltà per gli impegni assunti e da mantenere con gravi conseguenze nell'economia delle proprie aziende i cui bilanci sono seriamente compromessi. (4-17304)

RISPOSTA. — A seguito del perfezionamento degli adempimenti prescritti per l'utilizzazione delle disponibilità recate dal conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si è già da tempo provveduto al riparto della somma di lire 8.275 milioni, prelevata dal predetto conto corrente infruttifero, da utilizzare per le agevolazioni creditizie a favore degli operatori agricoli, singoli ed associati, danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche e in particolare:

1) lire 1.475 milioni, a titolo di concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 364, per le esigenze di conduzione e per l'estinzione di passività derivanti da operazioni di credito agrario;

2) lire 6.800 milioni, a titolo di concorso statale negli interessi e contributo annuo costante sui prestiti di esercizio, ai termini dell'articolo 5 della medesima legge n. 364, per il reintegro dei capitali di conduzione.

Le disponibilità in parola consentiranno di definire prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 7 della legge, per complessive lire 26.550 milioni, nonché prestiti di cui all'articolo 5 della legge stessa per lire 47.600 milioni, per un totale di lire 74.150 milioni.

Il Ministro: NATALI.

MAGGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per i quali non è stata ancora presa in considerazione dai competenti uffici ministeriali, la richiesta di contributo di lire 22 milioni avanzata dalla civica amministrazione di Cassolnovo (Pavia), stante la legge 28 luglio 1967, n. 641; richiesta riconosciuta « urgente e necessaria » per affrontare le spese di consolidamento e ripristino della parte pericolante dell'edificio delle scuole elementari, presso il quale aveva trovato ospitalità la scuola media statale.

Il recente trasferimento delle lezioni di detta scuola media in alcuni locali dell'oratorio, messi a disposizione dalla autorità religiosa, non può che ritenersi « provvedimento di emergenza ».

Pertanto mentre si richiamano i competenti uffici a voler esaminare la richiesta di contributo, si sottolinea lo estremo carattere di urgenza dell'inizio dei lavori di consolidamento, lavori che dovranno, necessariamente, essere ultimati con l'inizio del nuovo anno scolastico 1971-1972. (4-16805)

RISPOSTA. — Questo Ministero con nota n. 2352 in data 24 novembre 1970 ha proposto al dicastero dei lavori pubblici — e più volte in seguito sollecitato — l'applicazione a favore dell'edificio di scuola elementare e media nel comune di Cassolnovo delle provvidenze di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, articolo 26 (interventi urgenti).

Il Ministro: MISASI.

MALFATTI. — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritengono opportuno trasferire altrove la Ca-

serma di piazza San Romano (Lucca), in modo che sia possibile ricondurre ad unità l'importante complesso architettonico della chiesa di San Romano, affidata attualmente — dopo l'abbandono dei frati domenicani, per carenza di vocazioni — al comune di Lucca e quindi disponibile per essere utilizzata a fini culturali. (4-18855)

RISPOSTA. — La situazione del bilancio della difesa in rapporto alle numerose e prioritarie esigenze da soddisfare in campo infrastrutturale, non consente, almeno per il momento, la realizzazione di nuovi impianti per una adeguata sistemazione dei reparti che attualmente occupano la caserma « Lorenzini » in Lucca.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

MALFATTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere che cosa intende fare, urgentemente e concretamente, di fronte alla sempre più grave situazione degli enti lirici e sinfonici (gravità rilevata, com'è noto, anche nella riunione dei sovrintendenti e membri dei consigli di amministrazione degli enti, tenuta, di recente, a Firenze, su iniziativa del presidente del « Comunale » di Firenze), dal momento che, abbandonato persino il progetto di « legge-ponte » (per altro criticato da tutte le parti), non è più possibile sapere quale sia l'opinione o l'orientamento, in materia, dei pubblici poteri e, particolarmente, del Ministero competente. (4-18986)

RISPOSTA. — La crisi funzionale e soprattutto finanziaria che da tempo travaglia gli enti lirici e sinfonici si è ancora più aggravata in questi ultimi tempi e, quindi, si rende sempre più urgente una sostanziale riforma delle disposizioni di legge che regolano l'intervento dello Stato in tale settore.

Questo Ministero, d'altra parte, non ignora le notevoli difficoltà che dovrebbero essere superate per raggiungere tale obiettivo.

Infatti, in relazione agli orientamenti manifestati dalle organizzazioni sindacali di categoria e dai partiti politici, che stanno esaminando le varie questioni connesse alla suddetta riforma, vanno delineandosi delicati e complessi problemi di natura costituzionale ed esigenze finanziarie di gran lunga superiori agli impegni di bilancio, già rilevanti, ai quali lo Stato attualmente deve far fronte.

Se tali sono le prospettive, è evidente che il problema va ulteriormente meditato ed ap-

profondito in tutti i suoi aspetti, anche in ordine ai molteplici impegni che il Governo ha già assunto o deve assumere, con carattere prioritario, in altri settori di preminente interesse economico e sociale.

Una soluzione affrettata creerebbe, a breve scadenza, nuovi e più gravi problemi e, lungi dal giovare agli interessi artistici, finirebbe con l'annullare i modesti progressi che, malgrado le deficienze della legge 14 agosto 1967, n. 800, si sono potuti egualmente realizzare in alcuni settori delle attività musicali.

Comunque, non è da escludere che, in attesa di giungere ad una nuova disciplina della materia su basi sostanzialmente diverse da quelle attuali, possa essere discussa in Parlamento una « legge-ponte », che viene più oltre richiamata.

Considerato, per altro, che anche una soluzione provvisoria implicherebbe nuovi e sensibili oneri finanziari, non potranno non essere previste adeguate garanzie, affinché l'ulteriore sforzo che lo Stato dovrebbe sopportare risulti proficuo e tale da arrestare il progressivo indebitamento del settore.

Non può essere, infatti, ignorato che le spese complessive di bilancio degli enti lirici e sinfonici, accertate in lire 26.035.000.000 nel 1967, sono salite a lire 27.822.000.000 nel 1968, a lire 30.757.000.000 nel 1969 e nei preventivi del 1970 e del 1971 sono previste, rispettivamente, in lire 29.857.000.000 e in lire 35.973.000.000.

Né può essere sottaciuto che una notevole aliquota di tali spese è assorbita dal mantenimento del personale stabile e semi-stabile in servizio (nel 1967, lire 14.575.000.000; nel 1968, lire 17.150.000.000; nel 1969, lire 18.600.000.000; nel 1970, lire 21.100.000.000).

È essenziale, quindi, porre un freno al continuo incremento di dette spese, altrimenti anche con un opportuno adeguamento del contributo statale — nei limiti delle attuali possibilità di bilancio — non si raggiungerebbe lo scopo finale, consistente nel riequilibrio delle gestioni.

Per quanto riguarda l'accantonamento del menzionato progetto di « legge-ponte », si ritiene opportuno precisare che detto schema era stato predisposto da questo Ministero nel precipuo intento di assicurare, in attesa di una sostanziale riforma legislativa della materia, i mezzi occorrenti per fronteggiare la grave crisi finanziaria che caratterizza attualmente gli enti lirici e sinfonici, per garantire la continuità di lavoro al personale dipendente e per eliminare, in pari tempo, alcune delle cause

che hanno determinato il continuo incremento delle spese degli enti medesimi.

Lo schema in parola non è stato accolto con favore dalle organizzazioni dei lavoratori, le quali, invece, hanno dimostrato di non essere contrarie, in via di massima, a discutere su un documento unitario, predisposto dalle associazioni degli enti lirici e degli altri operatori musicali, in cui si propone l'adozione di un provvedimento di portata più limitata, con contenuto prevalentemente finanziario.

Tale proposta prevede, infatti, un intervento dello Stato tendente a sanare la situazione deficitaria in atto e a ristabilire l'equilibrio finanziario dei bilanci degli enti, fino all'emanazione di una nuova legge sul riordinamento generale del settore.

Allo scopo di assicurare il riassetto dei bilanci, viene chiesta una contribuzione dello Stato, per gli anni 1971-72 e, comunque, fino all'entrata in vigore della nuova legge, pari al fabbisogno calcolato sui costi reali accertati per i singoli enti nell'esercizio 1970, nonché sugli oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro (scaduti il 30 giugno 1970 ed in via di rinnovazione) e dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, in favore dei dipendenti ex combattenti ed assimilati dello Stato e degli enti pubblici e di diritto pubblico.

In base ad una valutazione attendibile, anche se non precisa, degli elementi di cui sopra, il fondo annuale destinato agli enti lirici dovrebbe essere integrato con la somma di almeno 18.500.000.000 di lire, per cui si passerebbe, dagli attuali 16.000.000.000 a complessivi 34.500.000.000 di lire.

Il rilevante finanziamento richiesto, sensibilmente superiore a quello indicato nello schema predisposto da questa amministrazione, deriva da due fattori e cioè dall'ammontare del *deficit* (12.000.000.000 di lire) con cui si è chiusa la gestione degli enti per il 1970 e dall'applicazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, che prevedono un complesso di miglioramenti economici di notevole portata, tale da determinare un incremento del costo del personale di circa 5/7 miliardi di lire all'anno.

Oltre all'aumento del fondo annuale destinato agli enti lirici viene richiesta — come del resto era stato previsto nello schema ministeriale — una integrazione di almeno 4 miliardi di lire all'anno del fondo da destinare alle altre attività musicali (manifestazioni liriche e concertistiche all'interno, attività liriche e concertistiche all'estero, festivals, rassegne e concorsi musicali, ecc.).

Pertanto, il nuovo sforzo finanziario che lo Stato dovrebbe sostenere per una sistemazione, sia pure transitoria, in attesa della riforma completa del settore delle attività musicali, sarebbe rapportato ad un aumento complessivo di fondi pari a 22.500.000.000 di lire, in aggiunta agli oneri connessi ai mutui diretti a risanare le gestioni deficitarie degli anni 1969 e 1970.

È evidente che tale soluzione, formulata in contrapposizione al progetto ministeriale, trascende i limiti della competenza di questa amministrazione, in quanto si chiede che lo Stato, per mantenere in vita il settore, in attesa della progettata riforma, assuma un onere finanziario di portata molto considerevole.

Così stando le cose, si tratta di valutare se per una soluzione transitoria del problema valga la pena di affrontare un tale onere e se questo sia ammissibile, in considerazione dell'attuale situazione del bilancio dello Stato e delle scelte che occorre compiere, con carattere di priorità, per fronteggiare altre importanti esigenze, alle quali si è fatto cenno.

Per questi motivi, la situazione è stata da tempo esposta, in tutti i suoi dettagli, al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale è stato anche chiesto che il problema venga esaminato collegialmente dal Governo per decidere quale sia la più opportuna linea di condotta da seguire.

Il Ministro: MATTEOTTI.

MALFATTI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se ritengono incostituzionale, e, quindi, inammissibile, l'azione repressiva in corso rivolta contro il « Teatro in piazza », azione che, tanto per citare i casi più recenti, si è svolta in provincia di Terni, sia contro il *Mistero buffo* di Dario Fo, sia contro *La linea di condotta* di Brecht; come giudicano l'intervento de *Il Messaggero* che, a proposito di *Uomo massa* di Toller, portato fra i quartieri di Terni dal Centro universitario di Firenze, titolava l'articolo di cronaca *Uno squallido spettacolo*; se ritengono del tutto pretestuosi i rilievi di carattere meramente formale (come la mancata autorizzazione ministeriale per gli spettacoli all'aperto e così via) e, per contro, di tutta evidenza l'attacco rabbioso contro la libertà di espressione e contro la cultura, mosso dalle forze conservatrici e reazionarie del nostro paese e, purtroppo, portato a compimento dagli organi di quello Stato che dovrebbe, invece, garantire, a tutti i cittadini, il più scrupoloso rispetto della Costituzione. (4-19079)

RISPOSTA. — La prefettura di Terni, interpellata al riguardo, ha fatto conoscere che in data 14 luglio 1971 il signor Mario Domenico Dominici, nella qualità di presidente *pro tempore* dell'amministrazione provinciale di Terni, produceva alla locale questura una istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione a far rappresentare dal Piccolo teatro della Fonte Maggiore di Perugia due spettacoli teatrali, gratuitamente ed all'aperto, la sera del 17 luglio 1971, nel giardino di Cesi di Acquasparta, e, successivamente, in altri centri della provincia.

Le rappresentazioni in argomento erano *La Moscheta* di Ruzante e *Scene da Mistero Buffo* di Dario Fo.

Il copione della prima era munito del nulla osta di questo Ministero, rilasciato ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 aprile 1962, n. 161, con la clausola che all'opera teatrale potevano assistere i minori degli anni 18, mentre il copione della seconda ne era sprovvisto, onde, ai sensi del quarto capoverso del citato articolo, era da intendersi vietata ai minori degli anni 18.

Gli organizzatori degli spettacoli, resi edotti dell'impedimento relativo all'opera di Dario Fo e non avendo avuto il tempo sufficiente a sottoporre il lavoro stesso all'esame della competente commissione per ottenere il prescritto nulla osta, decidevano di non far luogo alla rappresentazione.

La sera del 17 luglio il complesso dilettantistico del Piccolo teatro della Fonte Maggiore informava il pubblico di Acquasparta che, contrariamente a quanto preannunciato, avrebbe rappresentato solo *La Moscheta*, escludendo l'opera di Dario Fo e specificando il motivo.

Lo spettacolo, limitato alla *Moscheta*, sia ad Acquasparta, sia negli altri centri della provincia, si è svolto senza il minimo incidente.

Il lavoro teatrale di Dario Fo è stato successivamente sottoposto all'esame della commissione costituita ai sensi della citata legge n. 161 e in data 9 agosto 1971 ha ottenuto il prescritto nulla osta.

Per quanto riguarda *La linea di condotta* di B. Brecht, nessuna richiesta di autorizzazione per la rappresentazione era pervenuta alla questura di Terni e, pertanto, non è stata svolta contro di essa alcuna « azione repressiva », come, invece, si asserisce nell'interrogazione.

Comunque, per tale lavoro (traduzione di Giulia Veronesi), è stato rilasciato, nella stessa data del 9 agosto 1971, il nulla osta ministe-

riale, ai sensi della legge più volte richiamata.

Per quanto concerne, infine, il giudizio espresso dal quotidiano *Il Messaggero*, a proposito della rappresentazione di *Uomo massa* di Toller, questa amministrazione non ha alcun potere d'intervento, rientrando detto giudizio nell'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo:
MATTEOTTI.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere le ragioni delle resistenze finora opposte — nonostante autorevoli sollecitazioni compresa quella della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna — al riconoscimento del territorio dell'isola come territorio colpito da calamità naturali e quindi abilitato ad usufruire delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 (Fondo di solidarietà), in conseguenza dell'annata siccitosa, che perdurando da nove mesi, ha ridotto in modo grave i redditi dei contadini e dei pastori.

L'atteggiamento del Ministero appare tanto più ingiustificabile quando le provvidenze richieste e per le medesime cause legate alla siccità, sono state da tempo adottate per la Regione abruzzese e quando l'assemblea regionale sarda ha disposto a suo tempo i provvedimenti di sua competenza, nell'ambito delle proprie possibilità. (4-16304)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 29 marzo 1971 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto a delimitare l'intero territorio delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro, ai fini della concessione, agli allevatori di ovini della Sardegna danneggiati dalla siccità, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per l'acquisto di occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Tali provvidenze sono richiamate dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a quanto

ammontano gli oneri sopportati dall'Italia per il mantenimento del FEOGA ed i finanziamenti da questo erogati a favore della nostra agricoltura; per sapere se sia vero che gli oneri versati a favore delle casse comunitarie per lo stesso titolo siano di gran lunga superiori alle somme stanziare dal FEOGA medesimo a favore del nostro paese. (4-10139)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la sezione garanzia del FEOGA, le percentuali di contribuzioni a carico del nostro paese per la copertura della spesa globale comunitaria sono state, rispettivamente: del 28 per cento, nei tre periodi di contabilizzazione 1962-63, 1963-64, 1964-65, del 18 per cento, nel 1965-66 e del 22 per cento nel 1966-67. Per i periodi di contabilizzazione 1967-68 e 1968-secondo semestre 1969, la contribuzione italiana alle spese della stessa sezione è stata costituita dal versamento del 90 per cento dei privilegi riscossi all'atto dell'importazione e del 20,3 per cento della spesa comunitaria non coperta dai prelievi.

Alla copertura delle spese della sezione orientamento, invece, il nostro paese ha contribuito, fino al 1966-67, con le stesse percentuali stabilite per la sezione garanzia, mentre, per i tre periodi successivi, l'aliquota contributiva è stata fissata nella misura fissa del 20,3 per cento.

Per il periodo di contabilizzazione 1970, infine, la nostra partecipazione alle spese delle due sezioni del FEOGA è stata determinata nella percentuale fissa del 21,5 per cento.

Sulla base delle decisioni già adottate dalla comunità per i periodi di contabilizzazione fino al 1965-66, e delle determinazioni che dovranno essere assunte per la definizione dei periodi successivi che vanno fino a tutto il 1970, e per i quali deve essere ancora denunciata al FEOGA una parte delle spese sostenute, si calcola che la nostra contribuzione alla sezione garanzia ammonterà a circa 1.175 miliardi di lire, mentre il rimborso complessivo delle spese sostenute per le restituzioni all'esportazione, interventi di mercato ed integrazioni di prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.000 miliardi di lire.

Per la sezione orientamento, a fronte di una contribuzione di circa 170 miliardi di lire, l'Italia dovrebbe ricevere 330 miliardi di lire circa, per il finanziamento di progetti di miglioramento strutturale e per particolari sovvenzioni destinate a scopi diversi. La somma attribuita al nostro paese a questo ultimo titolo ammonta a lire 105 miliardi, di cui

lire 94 miliardi già riscossi dal Ministero del tesoro, mentre gli stanziamenti comunitari, impegnati a favore dell'Italia per il finanziamento dei progetti di miglioramento delle strutture, assommano a circa 224 miliardi di lire.

Si precisa comunque che, per la sezione garanzia, i dati del dare e dell'avere dei periodi di contabilizzazione dal 1962-63 al 1965-66 sono definitivi, mentre i dati dei periodi dal 1966-67 al 1970 sono tuttora provvisori, in quanto i relativi bilanci non sono stati ancora oggetto di definizione da parte della CEE.

Per la sezione orientamento, invece, sono state già versate le contribuzioni dovute per i periodi di contabilizzazione fino al 1965-66, mentre, per il 1966-67, è stato versato soltanto un acconto e, per i restanti periodi, i relativi versamenti saranno effettuati a mano a mano che verranno richiesti dagli organi comunitari.

Si aggiunge che, nei periodi di contabilizzazione 1967-68, 1968-69 e 1970 sono state istituite, in seno al FEOGA, due sezioni speciali, allo scopo di concedere compensazioni finanziarie all'Italia, alla Germania ed al Lussemburgo, in seguito all'adozione dei prezzi unici dei cereali. Da tali sezioni il nostro paese ha ricevuto un beneficio finanziario di circa 9 miliardi di lire, in quanto l'ammontare delle sovvenzioni ricevute ha superato quello dei contributi dovuti.

In conclusione, la definizione finale dei rapporti tra l'Italia e il FEOGA, per i periodi di contabilizzazione non ancora chiusi, potrà determinare variazioni ai dati suindicati; ma si può affermare fin d'ora che il conto del dare e dell'avere dell'Italia nei confronti del FEOGA segnerà, per i periodi di contabilizzazione dal 1962-63 al 1970, un sostanziale equilibrio.

La nuova regolamentazione finanziaria prevede, per gli anni 1971-1974, la progressiva sostituzione del sistema dei contributi finanziari degli stati membri con un regime di risorse proprie della Comunità.

A tale proposito, va ricordata l'azione svolta dalla delegazione italiana, perché venisse recepito, nel nuovo contesto regolamentare, il principio della equità di contribuzione alle spese del fondo agricolo, da realizzarsi fissando l'entità delle contribuzioni in ragione dei prodotti nazionali.

In base a tale principio, il contributo finanziario italiano, per il periodo che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, sarà integrato, qualora non si rivelino sufficienti le entrate derivanti dai prelievi e dai dazi doganali, da un contributo integrativo nella per-

centuale del 20,2 per cento. È, comunque, da tener presente che, per l'intero periodo considerato, l'aliquota annuale complessiva a carico del nostro paese non potrà superare dell'1 per cento il contributo dell'anno precedente, avendo riferimento, per il primo anno, alla precitata quota contributiva del 1970.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere — atteso che nell'anno 1966 è sorto a Colfiorito di Foligno (Perugia) un « Caseificio sociale » su iniziativa di undici soci con lo scopo di smerciare burro e latticini a terzi trasformando il latte prodotto dagli animali di proprietà dei soci della cooperativa medesima, ottenendo un primo contributo dall'ispettorato dell'agricoltura e foreste a fondo perduto di circa 20 milioni; che tale complesso nel 1970 si è notevolmente ingrandito con lo scopo di adattare parte del plesso a laboratorio per la lavorazione delle carni dei suini prodotti nei propri allevamenti, ricevendo un altro contributo sempre a fondo perduto di pari importo e con l'immissione di altri venti soci di cui vari nemmeno produttori, e che durante il decorso mese di gennaio 1971 ha ottenuto l'autorizzazione dal sindaco di Foligno per la vendita di carni fresche, bovine, ovine e suine in applicazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, che disciplina il commercio dei prodotti ottenuti per coltura e allevamento nei propri fondi da allevatori agricoli stagionali ed associati — come spiegano che la predetta cooperativa lavora circa 80-90 quintali di latte fresco al giorno, almeno 60 dei quali acquistati da privati nell'ambito dei comuni di Foligno, Serravalle del Chienti (Macerata), Nocera Umbra e Sellano, e non bastando ciò smerciare al minuto carni fresche di animali macellati presso un mattatoio privato, ma acquistati per la stragrande maggioranza da privati, violando conseguentemente la legge con il commercio indiretto di prodotti ai consumatori ad un prezzo che risulta non più favorevole (a causa della eliminazione degli intermediari), ma pari a quello degli altri negozi i quali, però, non beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge richiamata, sistematicamente evase dai soci della cooperativa su un fatturato relativo a merci acquistate da terzi e non prodotto dal proprio allevamento che in cinque anni si aggira sul miliardo di lire; per sapere se questo modo di fare sia conforme alle norme vigenti;

come intendano accertare per il passato e per il futuro che le trasformazioni siano avvenute ed avvengano per diretta lavorazione dei prodotti agricoli ottenuti nei fondi degli stessi soci e nello stesso luogo di produzione e perseguire i denunciati abusi che per un verso si sono tradotti in un grave danno per i commercianti locali e per converso in guadagni illeciti che si aggiungono ai contributi a fondo perduto ottenuti per finalità diverse da quelle che il legislatore ha inteso perseguire. (4-16992)

RISPOSTA. — L'ispettorato regionale delle foreste dell'Umbria, in data 12 dicembre 1966, finanziò, con la concessione di un contributo di lire 14.895.000, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'iniziativa assunta dalla cooperativa « Caseificio di Colfiorito », per l'acquisto di area fabbricabile, la costruzione di opere in muratura e l'acquisto di macchinari, per una spesa ammessa di lire 29.790.000.

Il predetto ufficio, in data 2 luglio 1969, accordò alla cooperativa medesima, in base alla legge 18 agosto 1962, n. 1360, un altro contributo, di lire 11.887.130, pari al 41 per cento della spesa ammessa, per l'ampliamento dei locali del caseificio e per l'acquisto e l'installazione di macchinari.

La concessione di questo secondo contributo fu giustificata dall'aumento considerevole del numero dei soci, nonché dalle accresciute esigenze di lavorazione in relazione alle sempre più pressanti richieste del prodotto.

Infatti, la cooperativa, che all'inizio della sua attività lavorava 10 quintali di latte al giorno, è passata ad una lavorazione giornaliera di 70-80 quintali, mentre il numero dei soci, dai 9 iniziali, si è portato agli attuali 105.

La cooperativa, quindi, ha usufruito di contributi per complessive lire 26.781.130 e non già di 40 milioni, come asserito dall'interrogante.

Gli attuali soci della cooperativa sono tutti coltivatori diretti e conferiscono il loro prodotto alla cooperativa stessa, mentre sono in corso di accoglimento altre 17 domande di altrettanti coltivatori diretti, che hanno già dato inizio alle consegne del loro prodotto.

Per quanto riguarda le carni, bovine ed ovine, macellate, si precisa che, da parte di alcuni soci, vengono mediamente forniti due vitelli, quattro torelli, 20-30 pecore e 40 agnelli al mese. Si tratta, perciò, di quantità assai modeste, che i produttori associati possono agevolmente conferire, mentre la maggior

parte di essi è costretta a vendere i propri bovini ed ovini al libero commercio.

I prezzi di vendita della carne sono stati, in un primo tempo, per accordi intervenuti con i macellai di Colfiorito e di Foligno, adeguati ai prezzi di questi ultimi; in seguito, però, la cooperativa ha ridotto i prezzi dalle 300 alle 400 lire al chilogrammo nei confronti del corrispondente prodotto venduto al libero mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MENICACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — atteso che nella provincia di Perugia esistono oltre 200 bambini spastici, come recentemente accertato dalla indagine promossa dall'AIAS, dei quali soltanto 14 frequentano l'unico centro di rieducazione esistente, il « Domenico Perari » sorto nel 1967 — quali iniziative si intendano assumere dal punto di vista strutturale per eliminare, o quanto meno ridurre, tale sproporzione ed in modo particolare, attraverso anche un'opera di propaganda e di sensibilizzazione ed un accertamento sulle capacità di scolarizzarli, per praticare verso tutti i bambini spastici forme di istruzione e di socializzazione oltre che di intervento terapeutico adatte a favorire il loro reinserimento — non certo sul piano competitivo — nella società; per sapere, altresì, cosa ritengano di fare (con riferimento o meno alla legge 10 aprile 1954, n. 218, poi modificata dalla norma del 6 agosto 1966, n. 625) per ovviare alla carenza di insegnanti esperti in fisioterapia (l'Italia è costretta ad importarne molti dall'estero) ed in concreto perché non si provveda ad istituire adeguati corsi di istruzione in Perugia, capoluogo dell'Umbria, come in ogni capoluogo regionale d'Italia, anche col vantaggio di dare un lavoro a molti insegnanti elementari, per ora senza occupazione. (4-16994)

RISPOSTA. — La legge 10 aprile 1954, n. 218, recentemente integrata nella legge 30 marzo 1971, n. 118, prevede l'assistenza specifica per gli spastici che ne facciano richiesta.

Poiché dall'entrata in vigore della legge sono trascorsi 17 anni, vista l'intensa opera di sensibilizzazione e di propaganda svolta principalmente dall'AIAS in favore degli spastici, non sembra che la categoria soffra di una particolare disinformazione, soprattutto per quel che concerne le provvidenze e le possibilità di ricovero e cura.

A questa considerazione deve aggiungersi che il Ministero della sanità ha decentrato ai medici provinciali, fin dal 1° gennaio 1971, il servizio di assistenza, per offrire la migliore valutazione circa il ricovero o il trattamento di quanti ne facciano richiesta.

I bambini spastici della provincia di Perugia, che ancora non fruivano dell'assistenza, possono dunque rivolgersi all'ufficio del medico provinciale, che provvederà secondo i bisogni e le disponibilità.

Per quanto concerne il problema della scolarizzazione, si precisa che la legge 30 marzo 1971, n. 118, al secondo comma dell'articolo 4 prevede che « tutti i centri ad internato o a seminternato, che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, debbono istituire corsi di istruzione per l'espletamento e il compimento della scuola dell'obbligo ».

La legge sopra citata prevede anche la possibilità di finanziamenti per corsi di specializzazione del personale paramedico, quando università o enti pubblici e privati ne facciano richiesta; e ciò per ovviare alla carenza di personale qualificato.

Circa le iniziative a favore degli spastici che possono rientrare nel campo eminentemente scolastico si fa presente che nel comune di Perugia esistono classi speciali per spastici che furono a suo tempo — e tempestivamente — istituite in relazione alle necessità prospettate dall'associazione per gli spastici.

La presenza di un certo numero di bambini che potrebbero essere scolarizzati non consente la creazione di nuove classi, se non a condizione che vengano attuate idonee iniziative tendenti a raccogliere detti bambini in pochi centri presso i quali l'amministrazione scolastica potrebbe istituire le apposite classi.

La dispersione sul territorio della provincia non consente tuttavia una realizzazione del genere.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere cosa ci sia di vero nella denuncia-esposto presentata da molti maestri dell'Umbria al ministro della pubblica istruzione, con il quale si contestano molti aspetti illegali del recente concorso magistrale che ha visto l'esclusione di oltre 2.000 candidate dalla prova orale e cosa ci sia di vero — inoltre — sulla possibilità di una richiesta da

parte del provveditorato agli studi di Perugia della nomina di una commissione di revisione dell'operato della commissione esaminatrice; per sapere in ogni caso se ritenga di disporre una ispezione e precisi accertamenti in ordine alle doglianze manifestate. (4-16995)

RISPOSTA. — In ordine alle presunte irregolarità che si sarebbero verificate nello svolgimento del concorso magistrale nella provincia di Perugia sono stati svolti accertamenti da parte di questo Ministero.

Dagli accertamenti medesimi non sono emerse le irregolarità da alcuni lamentate.

Infatti tutti i membri delle tre commissioni esaminatrici avevano i requisiti per essere chiamati a far parte delle commissioni medesime. Difatti l'ordinanza ministeriale del 22 luglio 1970, n. 6178/246, articolo 9, terzo comma, dice che la commissione è composta, tra gli altri, di due professori di ruolo, uno di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali o che vi abbia insegnato; uno di lettere italiane di istituto di istruzione secondaria superiore.

È risultato, altresì, che non è stata tolta la garanzia dell'anonimato dei concorrenti. Infatti le buste consegnate ai candidati per includervi il cartoncino con le proprie generalità, erano normali buste gialle in commercio. Esse, dopo essere state contrassegnate con lo stesso numero posto sul corrispondente elaborato, sono state impacchettate, sigillate e depositate a parte.

Sono state riprese soltanto al termine della correzione per essere aperte nel caso in cui il tema segnato col numero corrispondente avesse riportato una votazione non inferiore a 30-50.

Poiché i giudizi e i voti venivano scritti a penna su ciascun elaborato immediatamente dopo la lettura dell'elaborato medesimo, è da escludere che sia stato violato l'anonimato.

Si fa presente inoltre che tutti i candidati ed in tutte le aule hanno fruito, per la stesura del tema, delle sei ore prescritte dall'ordinanza ministeriale.

Quanto sopra è risultato chiaramente dai relativi verbali; e d'altra parte nessun candidato, il giorno della prova scritta ebbe a sollevare obiezioni al riguardo.

È risultato, infine, che ogni commissione ha corretto 804 elaborati in 50 sedute, di durata non inferiore a quattro ore ciascuna, con una media pertanto di 16 temi per ogni seduta.

Il rilevante numero di candidati riprovati, quindi, non può che essere attribuito al livello di preparazione raggiunto dagli interessati.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda provvedere con particolare urgenza alla definitiva emanazione del decreto e del disciplinare (in ordine al quale l'interrogante ha rivolto in passato reiterate sollecitazioni) per il riconoscimento della denominazione d'origine del vino di Orvieto (Terni) che è di importanza vitale per l'economia generale di quel comprensorio. (4-18095)

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale* del 16 maggio 1970, n. 121, del parere favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Orvieto », espresso dal Comitato per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, ha dovuto attendere che decorresse il periodo di tempo di 60 giorni, stabilito dal decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930, per la presentazione, da parte degli interessati, di eventuali ricorsi e controdeduzioni.

Nel termine stabilito, scaduto il 16 luglio 1970, sono pervenuti circa 300 ricorsi, che il Ministero ha dovuto esaminare ed istruire, con particolare riguardo a quelli che si riferivano alla delimitazione della zona di produzione.

Successivamente, il Ministero, risolti i vari problemi sul piano tecnico, ha promosso l'emanazione del decreto presidenziale 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino di che trattasi ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione.

Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto 1971, n. 219, e cioè, in tempo utile perché gli interessati possano avvalersi della denominazione di origine a decorrere dalla vendemmia di quest'anno.

Il Ministro: NATALI.

MOLÈ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia informato che le attese suscitate dagli annunci dei provvedimenti per la ristrutturazione, la razionalizzazione e lo sviluppo delle risorse minerarie sarde potrebbero, ove non

sollecitamente soddisfatte, portare al ripetersi di gravi stati di tensione nelle zone interessate.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal ministro delle partecipazioni statali alla Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera in data 21 luglio 1971, chiede di conoscere quali determinazioni intenda con urgenza adottare per concertare con i ministri interessati la copertura finanziaria per il finanziamento della Società ricerca gestione ristrutturazione miniere sarde (SOGERSA) destinata ad assicurare la gestione economica e il livello di occupazione delle miniere ex Monteponi e Montevecchio. (4-18996)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione soprascritta, si comunica che questo Ministero ha già provveduto a diramare uno schema di disegno di legge riguardante il finanziamento della SOGERSA nonché un disegno di legge relativo alla promozione della ricerca mineraria ed al finanziamento di particolari programmi di ricerche e di sviluppo.

Il Ministro: GAVA.

MORELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave decisione presa dalla direzione dell'Eridiana ZN di trasferire in altri stabilimenti i dipendenti dello zuccherificio di Arquà Polesine (Rovigo) con la conseguenza di compromettere la effettuazione della campagna saccarifera del 1971.

Se una tale decisione venisse messa in atto, si verrebbe a pregiudicare la sopravvivenza della attività produttiva con la conseguente definitiva chiusura dello stabilimento, con la mancata assunzione del personale avventizio arrecando così un danno non indifferente alle categorie economiche e provinciali.

Il disegno di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero viene concepito dal monopolio saccarifero unilateralmente e a questo si affianca la mancata convocazione della conferenza nazionale in questo settore; la quale potrebbe affrontare il problema della ristrutturazione in modo globale e organico, unico modo per garantire tutti gli interessi che vi sono coinvolti, la cui tutela è legittimata dal fatto che l'operazione viene realizzata con l'intervento finanziario pubblico.

L'interrogante chiede ai ministri interessati di intervenire per impedire questo nuovo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

sopruso che viene compiuto ai danni del Polesine, impedendo così il trasferimento degli operai ed esercitando ogni pressione perché lo zuccherificio di Arquà si riapra negli interessi di tutta la popolazione.

Inoltre l'interrogante chiede che qualsiasi decisione di ristrutturazione sia subordinata alle indicazioni degli indirizzi che la conferenza interregionale tenutasi a Rovigo il 13 marzo 1971 ha espresso. (4-18047)

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Arquà Polesine, già di proprietà della società Ceresio, recentemente assorbita dalla società Eridania Zuccheri, si trova a soli otto chilometri di distanza dallo stabilimento di Polesella, della stessa società Eridania, che, in questi ultimi tempi, è stato potenziato ed ammodernato.

Pertanto, i due comprensori bieticoli — che, per altro, sono andati progressivamente impoverendosi anche a causa della bassa polarizzazione delle bietole prodotte — sono in comune.

Tale situazione fa prevedere, in un prossimo futuro, la chiusura dello stabilimento di Arquà Polesine, anche se la società Eridania non ha ancora chiesto l'assenso prescritto per la concentrazione delle relative quote di produzione.

Si assicura, comunque, che, quando tale assenso verrà chiesto, sia questo Ministero che quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato non mancheranno di esaminare sotto i diversi aspetti, non esclusi quelli sociali, la situazione dello stabilimento di che si tratta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MORVIDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) di una cartolina a stampa del Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto con la quale si modifica la legge 18 marzo 1968 concernente « Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti ».

Infatti si considera nella cartolina solo la guerra 1914-18 e non quelle precedenti e si prescrive la « appartenenza a reparti in contatto col nemico per almeno sette mesi », mentre la legge richiede la prestazione del servizio, durante la guerra, per almeno sei mesi nelle forze armate italiane:

b) che, pertanto (molte domande di benefici sono state ingiustamente respinte (nel comune di Manciano, provincia di Grosseto, che non arriva a 10 mila abitanti, ne sono state respinte ben 24, di cui tre avanzate da ex combattenti nel frattempo defunti, il che fa pensare che certi inconcepibili intralci alla concessione dei benefici vengano dettati dalla speranza che nel frattempo muoiano gli aventi diritto).

Si chiede anche se intenda il ministro richiamare il presidente del consiglio dell'Ordine ad applicare esattamente la legge senza modificarla per sua ignoranza od arbitrio ». (4-19586)

RISPOSTA. — La legge 18 marzo 1968, n. 263, viene applicata in favore degli ex combattenti sia della guerra 1914-18, sia delle guerre precedenti, anche se nella cartolina che si riferisce l'interrogante, è, per brevità, indicato solo il primo di tali conflitti, al quale hanno partecipato la stragrande maggioranza degli interessati.

Quanto alle condizioni poste dalla legge per l'attribuzione dei riconoscimenti da essa previsti, si chiarisce che la prestazione di sei mesi di servizio, comunque prestato in tempo di guerra, è richiesta per la concessione della medaglia ricordo in oro, mentre per il conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto si richiede che l'ex combattente sia decorato della croce al merito di guerra ovvero si sia trovato nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione, condizioni che, con criterio di particolare favore, si ritengono raggiunte con sette mesi (invece dei 12 previsti) di destinazione in zona di operazioni.

Finora delle domande pervenute sono state risolte favorevolmente circa i nove decimi, il che dimostra che alla legge è stata data un'interpretazione la più larga possibile.

Il Ministro: TANASSI.

NAPOLITANO LUIGI E NATTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che l'ondata di gelo dei primi giorni di marzo ha causato ingenti danni alle aziende agricole della provincia di Imperia, danni che vanno ad aggiungersi a quelli causati dalla siccità della estate 1970, che soprattutto le piccole aziende dei coltivatori diretti, affittuari, mezzadri si trovano in serie difficoltà per una pronta ri-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

presa; segnala la particolare gravità dei danni anche ai fini della inclusione delle suddette aziende nelle zone « delimitate » di cui all'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 — quali provvedimenti urgenti e straordinari, oltre a quelli previsti dalle leggi in vigore, intenda adottare a favore della ripresa economica delle aziende agricole della zona. (4-16825)

RISPOSTA. — Con decreto del 27 aprile 1971, si è provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Imperia, danneggiate dalle gelate verificatesi dal 5 al 9 marzo 1971, nonché dai nubifragi dal 18 al 21 dello stesso mese, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture e la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Per quanto riguarda i danni causati, nella stessa provincia, dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1970, si comunica che, con decreto del 10 maggio 1971, è stato dichiarato, per tale provincia, il carattere di eccezionalità del detto decorso climatico avverso, ai fini della concessione, agli agricoltori danneggiati che ne facciano domanda al competente ispettorato agrario, di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge del 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia esatto che il passivo del giornale *Avanti!* ammonta ad 1.200.000.000 di lire; per conoscere con quali entrate e di che tipo fa fronte a tale passivo il consiglio d'amministrazione del giornale. (4-18454)

RISPOSTA. — La pubblica amministrazione non può indagare sulla situazione patrimoniale dei giornali. Pertanto, non riesce possibile fornire le notizie richieste dall'interrogante, né, tanto meno, fare previsioni sul comportamento degli organi, che amministrano la società editrice del quotidiano *Avanti!*

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale sia lo stato delle indagini in corso da parte del giudice penale a carico di vari primi referendari, direttori degli uffici della Corte dei conti. Riferisce, infatti, *Il Fiorino* del 27 giugno 1971 che i rappresentanti del personale amministrativo aderente alla CGIL, CISL e UIL hanno invitato il giudice penale ad accertare l'esistenza di estremi di reato in ordine all'utilizzazione, presso gli uffici della Corte, di personale distaccato da altre amministrazioni statali e che, in conseguenza di tale segnalazione, alcuni magistrati sono stati chiamati per essere sentiti in merito.

L'interrogante, mentre sollecita il Governo a risolvere finalmente la grave questione dei « distaccati », la cui presenza alla Corte dei conti costituisce una vera assurdità, non può non manifestare la preoccupazione che, dalla polemica che il fatto ha determinato con l'Associazione magistrati della Corte dei conti (*Il Fiorino* riporta una nota a firma dello stesso presidente dell'associazione, consigliere Gino Viola), derivi un danno per le numerose rivendicazioni che interessano il personale della Corte. (4-18511)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Roma sta svolgendo le rituali indagini di carattere preliminare per verificare se possano ravvisarsi, o meno, estremi di reato nei fatti esposti nella lettera del 4 giugno 1971 inviata dalle segreterie dei sindacati CGIL, CISL e UIL alla stessa procura. Nessun magistrato della Corte dei conti è stato sinora interrogato.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, si fa riferimento a quanto comunicato all'interrogante con lettera del 31 luglio 1971, n. U/XX-15, in risposta alla interrogazione n. 4-16873.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per cui, mentre il tenente paracadutista Sandro Saccucci ed altri cittadini italiani sono in carcere da oltre tre mesi, nell'attesa che il giudice istruttore riesca nella immane fatica di costruire contro di loro dei capi di accusa validi onde provare « il colpo di Stato », il responsabile della truffa per centinaia di milioni ai danni della Stefer, a carico del quale

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

non vi erano da cercare prove perché queste « esistono », è messo in libertà.

Per sapere se la tessera socialista faciliti il cittadino indiziato di reati nell'ottenere la libertà provvisoria. (4-18756)

RISPOSTA. — In ordine alle notizie ora pervenute dalla competente autorità giudiziaria, alla quale è stato, a suo tempo, comunicato il testo della interrogazione, risulta che Saccucci Sandro, indicato nella prima parte della interrogazione medesima, trovasi tuttora detenuto perché sottoposto a procedimento penale (in corso di istruttoria formale) per il delitto di cospirazione politica mediante associazione (articolo 305 in relazione agli articoli 202 e 284 del codice penale), reato per il quale il mandato di cattura è obbligatorio.

Relativamente poi alla posizione degli imputati nel procedimento per truffa aggravata ed interesse privato in atti di ufficio in danno della STEFER cui si riferisce la seconda parte della interrogazione, risulta dalle pervenute notizie che il processo è attualmente in corso di istruzione formale e che agli imputati Rodinò Beniamino e Castagna Amedeo, già detenuti in esecuzione di ordine di cattura emesso dalla locale procura, è stata concessa dal giudice istruttore la libertà provvisoria su conforme parere della procura generale (che a suo tempo aveva avvocato il procedimento e quindi richiesto la formale istruzione) in quanto il titolo dei reati (interesse privato in atti di ufficio e truffa aggravata) lo consentiva, e perché inoltre, gli stessi imputati, essendo incensurati, in caso di eventuale condanna, avrebbero potuto beneficiare del condono di due anni previsto dall'articolo 6 del decreto presidenziale 22 giugno 1970, n. 283, operante nel caso in esame, trattandosi di reati commessi in data anteriore al citato decreto di clemenza.

Pertanto le considerazioni che si traggono, nell'ultima parte della interrogazione, dalla situazione prospettata non hanno fondamento.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere a quali determinazioni il ministro sia giunto, relativamente alla vicenda della società COGIS sulla illegittima importazione da Cuba di caffè, in aperta violazione degli accordi internazionali. (4-19018)

RISPOSTA. — Il punto di vista dell'amministrazione doganale in ordine all'operazione cui si riferisce l'interrogazione, è basato su determinati aspetti di legittimità e di merito del provvedimento in corso di perfezionamento, già puntualmente illustrati nelle competenti sedi amministrative.

È ora all'attento esame delle amministrazioni interessate un adeguato approfondimento delle tesi rispettivamente accolte, per la ricerca di una soluzione che sia in armonia con la vigente disciplina sul movimento del caffè e col rispetto dei trattati internazionali.

Il Ministro: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere cosa ci facevano a bordo dell'aereo militare da collegamento C-45 appartenente alla base aerea Beccarini di Grosseto « quattro donne », aereo che il giorno 24 luglio 1971 alle ore 15,30, è stato costretto ad un atterraggio di fortuna in un campo di grano nella zona di Squartapaglia (Grosseto). (4-19113)

RISPOSTA. — In occasione di voli pianificati per proprie esigenze l'aeronautica consente l'imbarco su aerei da trasporto di persone che ne abbiano fatto domanda per plausibili motivi, senza distinzione di censo, di età o di sesso.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale sia il reddito imponibile agli effetti dell'imposta statale del celebre architetto Giuseppe Campos Venuti, consigliere regionale dell'Emilia, elaboratore di numerosi piani regolatori e titolare di un aviatissimo studio professionale; per conoscere altresì se sia vero che il comune di Bologna lo tassa, da numerosi anni, per un reddito imponibile inferiore al milione. (4-19693)

RISPOSTA. — La posizione tributaria dell'architetto Campos Venuti Giuseppe residente in Bologna, risultante dalle dichiarazioni presentate dal medesimo ed a seguito dell'azione accertatrice compiuta dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, sulla base degli elementi acquisiti attraverso gli organi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

ufficiali di indagine, e dal comune di Bologna, è la seguente:

Dichiarazione presentata nel 1967 per l'anno 1966.

Imposta di ricchezza mobile:

Reddito professionale netto di categoria C/1 dichiarato . L. 568.000

Reddito professionale netto di categoria C/1 rettificato e definito » 5.500.000

Imposta generale sull'entrata:

Incassi dichiarati » 1.800.000

Incassi rettificati e definiti . . » 9.500.000

Imposta complementare:

Reddito netto dichiarato . . » negativo

Reddito netto rettificato e definito » 5.400.000

Imposta di famiglia:

Reddito imponibile definito dal comune di Bologna . . . » 990.000

Dichiarazione presentata nel 1968 per l'anno 1967.

Imposta di ricchezza mobile:

Reddito netto dichiarato . . . L. 993.000

Reddito netto rettificato e definito » 6.000.000

Imposta generale sull'entrata:

Incassi dichiarati » 5.300.000

Incassi rettificati e definiti . . » 11.000.000

Imposta complementare:

Reddito netto dichiarato . . . » negativo

Reddito netto rettificato e definito » 5.400.000

Imposta di famiglia:

Reddito imponibile definito dal comune di Bologna . . . » 990.000

Dichiarazione presentata nel 1969 per l'anno 1968.

Imposta di ricchezza mobile:

Reddito netto dichiarato . . . L. 1.464.000

Reddito netto rettificato e definito » 7.000.000

Imposta generale sull'entrata:

Incassi dichiarati » 5.400.000

Incassi rettificati e definiti . . » 13.200.000

Imposta complementare:

Reddito netto dichiarato . . . » 850.000

Reddito netto rettificato e definito » 6.400.000

Imposta di famiglia:

Reddito imponibile definito dal comune di Bologna . . . » 990.000

Dichiarazione presentata nel 1970 per l'anno 1969.

Imposta di ricchezza mobile:

Reddito netto dichiarato . . . L. 985.000

Imposta generale sull'entrata:

Incassi dichiarati » 2.590.000

Imposta complementare:

Reddito netto dichiarato . . . » 1.484.000

La dichiarazione è in corso di esame da parte dell'ufficio delle imposte dirette.

Imposta di famiglia:

Reddito imponibile definito dal comune di Bologna . . . » 990.000

Dichiarazione presentata nel 1971 per l'anno 1970.

Imposta di ricchezza mobile:

Reddito netto dichiarato . . . » negativo

Imposta generale sull'entrata:

Incassi dichiarati » negativo

Imposta complementare:

Reddito netto dichiarato . . . » 2.762.000

L'architetto Campos Venuti ha cessato l'attività professionale nel 1970. Il reddito di complementare è dato dai compensi percepiti dal medesimo quale professore dell'università di Milano e dagli acconti-emolumenti per la carica di consigliere regionale.

La dichiarazione è in corso di esame da parte dell'ufficio delle imposte dirette.

Imposta di famiglia:

Reddito imponibile definito dal comune di Bologna . . . » 990.000

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

Per l'imposta di famiglia relativa all'anno 1971, il contribuente è stato iscritto a ruolo per il reddito imponibile di lire 3.330.000.

Il differente criterio seguiti nella determinazione dei redditi tassati ai fini dell'imposta complementare da quelli definiti agli effetti dell'imposta di famiglia dipende dall'autonomia che godono le amministrazioni comunali nell'applicazione dei loro tributi rispetto all'amministrazione finanziaria dello Stato.

Il Ministro: PRETI.

ORILIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di dover svolgere una inchiesta sull'operato della passata amministrazione del comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) in rapporto alla concessione di una licenza di costruzione per una scuola alberghiera con annesso centro di addestramento per i mestieri dell'edilizia.

In proposito l'interrogante fa presente che la licenza concessa al dottor Giovanni Caporaso quando era assessore, facente funzioni di sindaco, il di lui fratello Caporaso Domenico, non era munito del parere necessario degli organi competenti (genio civile e medico provinciale) e che fu permessa la costruzione ad una distanza inferiore a quella prevista dalle leggi sanitarie rispetto al cimitero comunale. Inoltre, essendovi stata una sentenza del pretore di Vitulano in data 25 ottobre 1965 che ordinava, tra l'altro, la demolizione dell'edificio perché troppo vicino al cimitero, il sindaco *pro tempore* omise la adozione dei competenti provvedimenti amministrativi. (4-15651)

RISPOSTA. — In ordine alle situazioni esposte dall'interrogante questo Ministero, d'intesa anche con quello della sanità, non ha mancato di disporre accertamenti dai quali è risultato quanto segue.

Con istanza del 28 febbraio 1963 diretta al comune di Campoli del monte Taburno, il dottor Giovanni Caporaso, medico condotto e ufficiale sanitario presso lo stesso comune e fratello del sindaco *pro-tempore*, chiese il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato da destinare a scuola alberghiera con annesso centro di addestramento ai mestieri edilizi.

Tenuto conto che la costruzione era progettata in prossimità del cimitero, l'assessore delegato del tempo chiese, all'ufficiale sanitario di Vitulano, comune capoluogo di man-

damento, di esprimere parere sull'istanza medesima, sotto il profilo igienico-sanitario. Il nulla osta del genio civile non fu richiesto, non essendo il comune di Campoli del Monte Taburno fra quelli assoggettati all'obbligo di cui alla legge 25 novembre 1964, n. 1684.

Sulla scorta del parere favorevole reso dall'ufficiale sanitario interpellato e in conformità all'avviso della commissione edilizia, l'assessore delegato, con provvedimento del 26 marzo 1963, rilasciò il nulla osta per l'esecuzione dei lavori.

A seguito però di denuncia successivamente prodotta contro la costruzione realizzata dal dottor Giovanni Caporaso, il pretore di Vitulano, con sentenza del 25 ottobre 1965, inflisse allo stesso l'ammenda di lire 10 mila, ordinando, altresì, la demolizione a spese del proprietario della parte della costruzione rientrante nel raggio di duecento metri dal punto estremo del cimitero.

Ora, per quanto concerne la responsabilità penale, è da rilevare che con successiva sentenza, emessa l'11 luglio 1966, lo stesso pretore dichiarò estinto il reato, perché compreso fra quelli contemplati dal decreto d'amnistia 4 giugno 1966, n. 332.

Per quanto si riferisce, invece, alle responsabilità amministrative è emerso che nessun provvedimento ritenne di adottare la civica amministrazione in quanto in precedenza, cioè già con atto in data 23 settembre 1965 il consiglio comunale, in relazione allo avanzato stato di costruzione di un nuovo cimitero, aveva deliberato e chiesto, al medico provinciale, la riduzione a metri 50 della distanza della zona di rispetto dell'attuale cimitero, in vista dell'opportunità di consentire alla cittadinanza un più facile reperimento di aree edificabili.

Il medico provinciale, con decreto del 7 maggio 1968, a seguito anche del parere favorevole espresso dal consiglio provinciale di sanità, dispose l'accoglimento dell'istanza del comune. E ciò nella considerazione dei seguenti elementi ulteriormente confermati dagli organi dell'amministrazione sanitaria e cioè:

1) che il provvedimento di riduzione della zona di rispetto del cimitero comunale di Campoli Monte Taburno, adottato con decreto del 7 maggio 1968, n. 1781, fu imposto dalla necessità di reperire aree fabbricabili nell'interesse della cittadinanza e perché la ulteriore utilizzazione del predetto cimitero era limitata ad un breve periodo di tempo, in quanto era già in fase di ultimazione la

costruzione di un nuovo cimitero in altra zona del territorio comunale;

2) che il trasferimento del cimitero dal luogo in cui attualmente è ubicato, si rende necessario per dotare la popolazione di Campoli di un cimitero più ampio, stante l'impossibilità di ampliare quello vecchio, che è continuo all'abitato e per consentire lo sviluppo urbanistico del comune, sviluppo che si troverebbe, allo stato, compromesso dalla vicinanza del centro abitato, al cimitero.

L'attuale amministrazione comunale di Campoli, che pur in un primo tempo aveva manifestato l'intendimento di abbandonare la costruzione del nuovo cimitero per procedere, piuttosto, all'ampliamento di quello già esistente (deliberazione 25 novembre 1970, n. 135), ha, successivamente, revocato tale atto con deliberazione del 28 aprile 1971, n. 24. Deve, quindi, ritenersi confermato l'impegno di completamento del nuovo cimitero.

A completamento delle notizie sul siffatto svolgimento dei fatti, va, infine, aggiunto che, intanto, l'amministrazione provinciale di Benevento ha stabilito di istituire in Campoli del Monte Taburno un centro provinciale pro-spastici, destinando a sede dell'istituendo centro, l'immobile del dottor Caporaso.

Il dottor Caporaso si è dichiarato, infatti, disposto a cedere gratuitamente per 10 anni detto immobile all'amministrazione provinciale per la quale ha stipulato apposita convenzione.

Circa l'iniziativa dell'amministrazione provinciale è stato riconosciuto che l'istituzione di un centro pro-spastici in Campoli del Monte Taburno, deve considerarsi opera meritoria, non essendovi nella provincia di Benevento altre istituzioni similari che provvedano alla riabilitazione ed all'inserimento nella società, degli spastici.

Il Ministro: RESTIVO.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nell'università di Lecce studenti, assistenti e docenti democratici sono in uno stato di vivissima agitazione per i metodi antidemocratici e clientelari con cui dall'attuale comitato tecnico viene gestito il governo della facoltà di magistero. In particolare, come è stato sottolineato dalla assemblea degli studenti nella recente occupazione della facoltà, il comitato tecnico viene accusato di aver predisposto,

per l'anno accademico 1971-72, in linea con la sua prassi autoritaria, un piano di ben 57 nuovi incarichi da conferire non già per gli insegnamenti richiesti dalla stragrande maggioranza degli studenti nei piani di studio individuali, ma — mediante il sistema dello sdoppiamento e perfino della quadruplicazione di alcuni corsi — per insegnamenti che, immediatamente utilizzati ai fini della sistemazione clientelare di taluni docenti « protetti », dovrebbero di fatto precostituire, compromettendone gli indirizzi progressisti e democratici, le strutture organizzative dei futuri dipartimenti. La costituzione stessa del comitato tecnico, inoltre, avvenuta agli inizi dell'anno accademico 1970-71, ha sollevato e tuttora solleva l'indignazione degli studenti: ne fanno parte, infatti, gli stessi docenti che, dopo una breve permanenza a Lecce, hanno chiesto, come titolari di cattedra, il trasferimento in altre sedi universitarie, rendendo così possibile la decadenza del normale consiglio di facoltà che certamente offriva un qualche spazio democratico alle rappresentanze studentesche.

Per sapere se ritenga di dovere intervenire per accertare metodi e funzionalità del comitato suddetto e per promuovere la formazione di un altro organo di governo democratico largamente rappresentativo delle componenti studentesche e capace di assicurare il controllo delle scelte e di impedire eventuali abusi e prepotenze.

Si rammenta infine che l'università di Lecce, così come è stato denunciato in precedenti interrogazioni, continua ad essere retta, a quattro anni dalla statizzazione, da un commissario governativo « provvisorio » (nella persona del rettore Codacci-Pisanelli) e che anche la persistenza di questa istituzione di carattere borbonico è fatta oggetto di forte contestazione da parte dei giovani. (4-17645)

RISPOSTA. — Il comitato tecnico attuale della facoltà di magistero dell'università di Lecce è stato nominato il 10 dicembre 1970 dopo che il precedente consiglio di facoltà allargato, con la partecipazione di tutte le componenti universitarie, aveva deliberato, a larga maggioranza, di chiedere che, per assicurare la necessaria continuità, fossero utilizzati per il comitato tecnico gli stessi professori che avevano fatto parte del consiglio di facoltà e che se ne allontanavano perché chiamati in altre università.

Infatti con il 1° novembre 1970 i professori Claudio Leonardi e Francesco Compagna — i

quali unitamente al professore Codacci Pisanelli componevano il consiglio di quella facoltà di magistero — furono trasferiti in altre sedi e, pertanto, si rese necessario procedere alla nomina del comitato tecnico essendo decaduto, per mancanza di numero legale, il consiglio di facoltà (rimaneva, infatti, coperto il solo posto di ruolo occupato dal professor Codacci Pisanelli). Ciò stante, tenute presenti i motivi di ordine didattico e scientifico che consigliavano, nell'interesse della facoltà, la continuità della presenza in seno alla stessa dei professori Leonardi e Compagna, con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 i predetti professori furono chiamati a far parte del consiglio unitamente al professor Codacci Pisanelli; detto comitato è stato nominato, per esercitare le funzioni del consiglio di facoltà, fino a che non risulteranno assegnati alla facoltà altri due professori di ruolo ed, in ogni caso, non oltre un triennio mentre i professori chiamati a ricoprire posti di ruolo nella facoltà medesima faranno parte del comitato fino a quando esso rimarrà in carica.

Le disposizioni circa i comitati tecnici discendono da una prassi costante e dalla norma che prevede la loro organizzazione ed il loro funzionamento secondo le regolamentazioni dei consigli di facoltà e, quindi, nelle forme democratiche a questi consentite, sempre nei limiti del diritto positivo vigente in materia.

Gli sdoppiamenti, le triplicazioni e le quadruplicazioni di corsi sono state richieste ed attuate dal comitato tecnico per aderire ad analoga richiesta del comitato tecnico allargato della facoltà di magistero, che aveva rilevato, a larga maggioranza, l'insufficienza del numero dei docenti rispetto al crescente numero degli studenti, anche in relazione alla difficoltà dei laureandi di trovare un professore con sufficiente disponibilità di tempo per dirigere le loro tesi.

Il comitato tecnico ha proceduto, poi, al conferimento degli incarichi, previo regolare avviso, per invitare a presentare le domande e vagliando rigorosamente i titoli dei vari aspiranti, rispetto ai quali nessun rilievo è stato mosso sinora dai competenti organi.

Risultano a suo tempo presentati soltanto due ricorsi al senato accademico di quell'ateneo relativi al conferimento di uno stesso incarico (lingua e letteratura inglese III), che lo stesso senato accademico non ha ritenuto di accogliere.

Sempre per quanto concerne la questione degli incarichi da svolgersi nell'anno accade-

mico 1971-72 presso la facoltà di magistero predetto, a motivo della recente approvazione da parte dei due rami del Parlamento, della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio — proposta che riguarda, appunto, gli incarichi dei prossimi anni accademici sino all'entrata in vigore della riforma universitaria, e, quindi, anche gli incarichi dell'anno accademico 1971-72 — le facoltà non avevano ancora nel luglio scorso potuto trasmettere al Ministero le deliberazioni contenenti le proposte di conferimento degli incarichi del predetto anno accademico.

Comunque le singole facoltà, a seguito di apposita circolare ministeriale, dovevano, entro il 7 aprile 1971, predisporre e rendere pubblico l'elenco delle discipline che intendevano coprire con incarico per l'anno accademico 1971-72, elenco che doveva comprendere quegli insegnamenti previsti nell'ordinamento didattico, che le facoltà stesse, nella loro autonomia, ritenevano doversi attivare nell'interesse degli studi, riservandosi anche di chiedere a questo Ministero, all'atto dell'invio delle deliberazioni, l'istituzione, per il medesimo insegnamento, di più incarichi in relazione alla prevedibile affluenza degli studenti.

Quanto al protrarsi della gestione commissariale si fa presente che l'articolo 10 della legge 21 marzo 1967, n. 160, con la quale è stata statizzata l'università di Lecce, prevede la nomina di un commissario governativo senza peraltro specificarne la durata del mandato. Ciò nonostante, questo Ministero ha sollecitato più volte il commissario governativo affinché provveda agli atti occorrenti per la istituzione dei normali organi accademici ed amministrativi.

Il Ministro: MISASI.

PASCARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali motivi hanno finora impedito o ritardato il bando di concorso e la conseguente nomina in ruolo di un professore di pedagogia con funzioni di vicepresidente presso l'Istituto statale A. Romagnoli — di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista — come previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

È noto che l'Istituto Romagnoli, dopo la entrata in vigore della legge testé citata, poté funzionare nei modi da questa legge indicati, quando fu emanato il regolamento di esecu-

zione con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, sicché solo nel biennio 1964-65/1965-66 poté aver luogo il primo corso di specializzazione.

Frattanto, la dottoressa Elena Romagnoli lasciava, il 30 settembre 1965, per raggiunti limiti d'età, la direzione dell'istituto che veniva assunta dall'allora professore di pedagogia e vicepresidente professor Ceppi. Fin da quel momento si sarebbe dovuto assumere un professore di pedagogia con funzione di vicepresidente, ma si preferì addossare al professor Ceppi il peso del doppio incarico della direzione dell'istituto (nonché delle scuole annesse) e di professore di pedagogia per i frequentanti il corso di specializzazione.

Nel settembre del 1967 lo stesso professor Ceppi sosteneva e vinceva il concorso a preside dell'istituto di specializzazione. Se rendeva così definitivamente libero il posto di pedagogia che doveva essere conferito ad altro docente. Allo stato attuale questo posto è stato conferito ad una direttrice didattica mentre la vicepresidenza è stata provvisoriamente affidata al vicepresidente della scuola media annessa all'istituto.

Tutto ciò costituisce evidentemente motivo di disfunzione della scuola che la legge ha voluto organizzata in diverso modo, e rappresenta anche una palese ingiustizia nei confronti degli aspiranti al posto di docente di pedagogia, che deve essere assegnato o mediante concorso o mediante incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282.

A dieci anni dalla emanazione della legge che ne riordina l'assetto, l'istituto Romagnoli ha potuto funzionare, nei modi di legge e al completo del suo organico, solamente nell'anno 1964-65. Si rende pertanto indispensabile ed urgente, al fine di normalizzare la funzionalità dell'istituto e dei corsi di specializzazione:

a) emanare il bando di concorso, da espletare con la massima sollecitudine;

b) assumere, nelle more, anche nelle forme del comando o della assegnazione provvisoria, uno fra gli insegnanti che aspirino al posto in questione e che a ricoprire tale posto abbiano titoli e requisiti. (4-17782)

RISPOSTA. — Tutti i posti vacanti presso l'istituto statale A. Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono da conferire mediante concorso per titoli ed esami.

Trattandosi di bandi di concorsi che vengono emanati per la prima volta, occorre, a norma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione relativo ai programmi di esame.

Sui già predisposti programmi di esame dei concorsi a posti di assistente di tirocinio, di maestra di giardino d'infanzia, il consiglio superiore ha espresso il proprio parere, per cui è stato bandito il concorso a cinque posti di assistente e man mano saranno banditi tutti gli altri concorsi.

Per il bando di concorso per insegnante di pedagogia è stato predisposto il relativo programma e quanto prima si procederà all'emanazione del bando stesso.

Il Ministro: MISASI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in relazione alle recenti gravi avversità atmosferiche ed in particolare alla lunga prolungata siccità che ha colpito la Sardegna, ritenga di dover dichiarare tutto il territorio della Sardegna zona sinistrata dalle avversità atmosferiche e, conseguentemente, consentire che tutti gli agricoltori beneficino delle provvidenze disposte dalle leggi nazionali e regionali.

(4-15858)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 29 marzo 1971 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto a delimitare l'intero territorio delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro, ai fini della concessione, agli allevatori di ovini della Sardegna danneggiati dalla siccità, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per l'acquisto di occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Tali provvidenze sono richiamate dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei danni che ha provocato all'agricoltura e alla pastorizia la siccità verificatasi nei mesi scorsi nella provincia di Trapani; è noto infatti che tra l'altro sono andate per-

dute le sementi di foraggio leguminosi e di grano delle semine ch'erano state effettuate.

Quali provvedimenti intenda adottare a favore di tutti coloro che hanno subito danni.
(4-17097)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 29 marzo 1971 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto a delimitare l'intero territorio della provincia di Trapani, ai fini della concessione, agli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per l'acquisto di occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Tali provvidenze sono richiamate dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

PISTILLO, GIANNINI E MASCOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nella zona di San Severo, San Paolo, Torremaggiore, in provincia di Foggia (nonostante il perdurare di una siccità eccezionale, le cui conseguenze sono rese più gravi dall'enorme ritardo con cui si procede all'attuazione del piano di irrigazione del Tavoliere) si prevede una produzione vitivinicola del 20-25 per cento superiore alla media dell'ultimo quinquennio, il che pone una serie di problemi sia per quel che concerne la ricettività dell'intero prodotto, data la inadeguatezza delle strutture attualmente esistenti nella zona; sia la possibilità per i produttori, già duramente colpiti lo scorso anno in questa stessa zona per le gelate, la possibilità soprattutto per i piccoli e medi produttori di sfuggire alla speculazione commerciale ed allo strozzinaggio, che in questi casi si verificano; sia, infine, per disponibilità di crediti a basso tasso di interesse onde consentire soprattutto ai piccoli e medi produttori di far fronte alle prime spese della raccolta e della sistemazione del prodotto, sfuggendo così al ricatto della speculazione commerciale. Quali iniziative si intendono prendere al fine di affrontare questa situazione con la necessaria urgenza.
(4-13361)

PISTILLO, GIANNINI, MASCOLO E SPECCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se riten-

gano di dover sollecitamente promuovere interventi, essendo in più zone vitivinicole e particolarmente in quella di San Severo (Foggia), notevoli le quantità di vini di difficile conservazione.
(4-15139)

RISPOSTA. — Com'è noto, con il regolamento CEE del 4 agosto 1970, n. 1580/70 è stata disposta la concessione di benefici per lo stoccaggio volontario dei vini bianchi da pasto tipo A 1 e dei vini rossi da pasto tipo R 1.

Successivamente, a seguito dell'intervento svolto dalla nostra delegazione per l'accoglimento delle richieste avanzate dai viticoltori meridionali, la Commissione della CEE, con regolamento del 30 dicembre 1970, n. 2699/70, ha esteso la concessione di tali aiuti ai vini da pasto bianchi con gradazione fino a 14 gradi, nonché ai vini da pasto rossi con gradazione fino a 12,9 gradi, essendo detti vini in stretta relazione economica, e quindi assimilabili, rispettivamente, a quelli del tipo A 1 ed R 1, che comprendono i vini da pasto che costituiscono la maggior parte della produzione vinicola italiana.

Gli aiuti di che trattasi, prima fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati, con il regolamento CEE del 15 febbraio 1971, n. 324/71, a lire 112,50 per ettolitro per mese, per tutti i contratti di magazzino stipulati per un periodo di sei mesi o per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, siano stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contratti, ai sensi del successivo regolamento CEE del 26 febbraio 1971, n. 436/71, lo stoccaggio decorre dalla data di accettazione della domanda da parte degli organi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza è stata riportata a tale data, nel caso in cui il controllo non fosse stato ancora concluso.

A chiusura delle operazioni, si è in grado di precisare che a Torremaggiore sono stati immagazzinati 10 mila ettolitri di vino bianco del tipo A 1, mentre a San Severo la quantità di prodotto immagazzinata è di 30.023 ettolitri, di cui 26.538 di vino bianco del tipo A 1 e 3.485 di vino rosso del tipo R 1. Nessuna domanda è pervenuta da parte di produttori del comune di San Paolo Civitate.

Si aggiunge che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti del 14 aprile 1971, n. 776/71 e n. 778/71, pubblicati nelle gazzette ufficiali delle comunità, rispettivamente, del 15 e del 16 aprile 1971, sulla distillazione dei vini da pasto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

Pertanto, i produttori interessati, sulla base delle conseguenti istruzioni impartite dal Ministero con circolare del 16 dello stesso mese, n. 124, hanno potuto far distillare tutta o parte della loro produzione mediante la stipula di contratti di consegna dei vini a distillatori che avevano assunto l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo ad un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ed ettolitro.

Ai distillatori è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA nelle misure di lire 306,25 per grado ed ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

Il periodo entro il quale potevano essere effettuate le operazioni di distillazione per poter beneficiare delle provvidenze comunitarie, in un primo tempo stabilito dal 19 aprile al 3 giugno 1971, è stato successivamente prorogato dal Consiglio dei ministri della CEE al 14 luglio 1971.

Dai dati in possesso dell'AIMA risulta che le due distillerie di San Severo di Foggia (distilleria Fusco e distilleria Rodi) hanno complessivamente distillato 58.156,61 ettolitri di prodotto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

PISTILLO, GIANNINI, SPECCHIO, FOSCARINI, D'IPPOLITO, SCIONTI, MASCOLO, GRAMEGNA, BORRACCINO, PASCA-RIELLO E MONASTERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risultino al vero voci secondo le quali vi sarebbe un rinvio del turno elettorale del prossimo novembre, interessante, solo per la Puglia, un largo ed importante gruppo di comuni, alcuni dei quali retti da tempo a gestione commissariale; se si ritenga di dare precise assicurazioni per il normale svolgimento di questo turno elettorale così come è nelle aspettative delle popolazioni dei comuni interessati. (4-19558)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dagli interroganti, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo, lunedì 11 ottobre 1971, all'Assemblea della Camera dei deputati in occasione dello svolgimento di mozioni, interpellanze ed interrogazioni sul rinvio delle elezioni amministrative previste per la corrente stagione autunnale.

Il Ministro: RESTIVO.

PREARO, STELLA, HELFER, GIRAUDI, SCHIAVON, BALASSO, TRAVERSA, LOBIANCO E CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali importi sono stati resi disponibili le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1970 indicate dagli articoli 45 e 46 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e se risulti rispondente alla realtà quanto sta affermando la stampa agricola che cioè esaurita in tutto o in parte la disponibilità per l'esercizio 1969 sulla base delle autorizzazioni di spesa disposte dal « piano verde n. 2 » per l'esercizio stesso, lo Stato non abbia ancora provveduto a rendere disponibili, secondo quanto autorizzato dall'articolo 50 della menzionata legge n. 910, i mezzi necessari a fronteggiare la spesa per l'esercizio 1970.

Gli interroganti chiedono se ritenga necessario che, per quanto attiene al rilancio finanziario del « piano verde n. 2 » annunciato dal Consiglio dei ministri, il Governo dia sollecito adempimento all'impegno assunto attraverso lo strumento del decreto-legge, già invocato in sede d'incontro col Governo delle categorie diretto-coltivatrici. Ciò in considerazione delle richieste particolarmente pressanti nel settore del credito di conduzione, in quello della meccanizzazione agricola, per la zootecnia, per la cooperazione, per la bonifica e irrigazione, ecc.

Il ritardo nella applicazione dell'annunciato provvedimento comporta gravi responsabilità economiche, morali e politiche in rapporto alle necessità inderogabili delle categorie agricole, agli impegni assunti dalle stesse verso terzi. Ulteriore ritardo porta indubbiamente ristagno della produzione e conseguente scoraggiamento. (4-18084)

RISPOSTA. — I fondi sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2) per l'esercizio 1970 sono stati resi disponibili con due provvedimenti del Ministero del tesoro e precisamente: la somma di lire 29.982 milioni, con decreto del 23 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1971 e la rimanente somma di lire 163.868 milioni, con decreto del 16 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo.

Per quanto attiene al rilancio dello stesso « piano verde n. 2 », è noto che il Governo vi ha provveduto con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, così come chiesto dagli interroganti.

Il Ministro: NATALI.

RAICICH, ABBIATI, DI PRIMIO, SANNA, CARRARA SUTOUR, GUNNELLA E MARMUGI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità quanto reso noto con un ordine del giorno dell'assemblea degli iscritti alla CGIL dipendenti delle belle arti e delle biblioteche di Firenze, del 24 ottobre 1970, riguardo al comportamento autoritario e lesivo dei diritti sindacali della direzione della biblioteca nazionale centrale di Firenze, comportamento tendente di fatto ad esautorare la commissione interna, a procedere a una generale ristrutturazione degli uffici al di fuori di ogni consultazione con i rappresentanti del personale, e culminato in alcuni episodi assai gravi quali:

a) la richiesta di giustificazioni scritte a quattro impiegati che fuori dell'orario di lavoro e all'esterno della biblioteca diffondevano un loro fascicolo contenente giudizi e valutazioni critiche sulla attuale gestione dell'istituto;

b) l'allargamento del clima repressivo alla biblioteca Marucelliana ove viene negato il riconoscimento alla costituzione di una sezione sindacale e si prolunga punitivamente il periodo di prova a una impiegata, colpevole di avere affisso all'albo il comunicato relativo alla costituzione della sezione stessa.

Se, appurata rigorosamente la verità di quanto esposto nel sopraccitato ordine del giorno, intenda intervenire a tutela dei diritti dei lavoratori e sviluppare quelle forme di partecipazione del personale alla gestione della biblioteca nazionale centrale, che si è rivelata preziosa, come risulta da numerose attestazioni, nella difficile opera di ricostruzione dopo il disastro alluvionale del 4 novembre 1966, opera che vede la direzione e il personale uniti in un enorme e responsabile sforzo per restituire alla cultura italiana e internazionale uno strumento di lavoro così prezioso e così gravemente offeso. (4-14160)

RISPOSTA. — L'accusa di comportamento autoritario e lesivo dei diritti sindacali della direttrice della biblioteca nazionale centrale di Firenze non trova fondamento obiettivo.

Ed invero la dottoressa Anna Maria Giorgetti, chiamata a succedere al dottor Casamassima nella direzione della biblioteca predetta, in seguito al volontario abbandono dal servizio da parte di quest'ultimo, si è trovata sin dal primo momento davanti alla preconcetta e preconstituita azione di ostruzionismo e di denigrazione intrapresa da una limitata

minoranza del personale che era riuscita a sovrapporsi alla volontà dei rimanenti impiegati, i quali, con reiterate dichiarazioni verbali e scritte, hanno tenuto a scindere la loro posizione da quella estremista e minoritaria, protestando « energicamente contro un'azione irresponsabile che non rispecchia l'atteggiamento della totalità del personale e che lo danneggia coinvolgendolo in un atteggiamento di gravissima insubordinazione » e facendo rilevare come l'« aspirazione ad un lavoro comune in un clima di ordine e di rispetto » sia « spesso frustrata da iniziative faziose e contrarie al vantaggio comune dell'istituto e dei singoli ».

In tal quadro va inserita la richiesta di giustificazione scritta dalla direttrice a quattro impiegati che diffondevano un loro fascicolo con valutazioni critiche nei suoi confronti. Tale richiesta non deve, tuttavia, intendersi come inizio di un regolare procedimento disciplinare, a' termini del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ispettore ministeriale a tal proposito incaricato di recarsi a Firenze, ha accertato per altro le soddisfacenti condizioni di funzionamento della biblioteca nazionale centrale.

Si può ora assicurare che è stato avviato un aperto colloquio distensivo tra la direttrice e il sindacato CGIL e che nel corso di esso sono state chiarite e precisate le diverse posizioni e concordata con soddisfazione di tutti un'impostazione di rapporti di fattiva collaborazione tra la direttrice e il dipendente personale.

Quanto alla biblioteca Marucelliana, la proposta del direttore di proroga del periodo di prova di una dattilografa aggiunta in prova è fondata sui fatti concreti di indisciplina e disinteresse nel disbrigo dei compiti affidati e sul 3° comma dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e non ha assolutamente carattere punitivo.

Per altro, anche presso la Marucelliana si è svolto di recente un colloquio analogo a quello intercorso presso la biblioteca nazionale centrale. A tale colloquio ha partecipato la dattilografa in questione, cui è stata chiarita la portata del provvedimento, giustificato dal comportamento e dalla qualità del servizio dell'interessata, che ha riconosciuto apertamente le sue colpe, dimostrandosi pentita e disposta ad una più efficiente e disciplinata attività.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

ROBERTI, FRANCHI E ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se si ritenga di dover disporre che il comune di Casagiove in provincia di Caserta debba essere compreso tra i comuni inclusi nel turno elettorale di questo autunno, soprattutto in considerazione del fatto che sin dalle elezioni del 7 giugno 1970 non è stato possibile prevedere alle elezioni del sindaco della giunta e che, sia pure con grave ritardo, già in data 17 febbraio 1971 si è proceduto allo scioglimento del consiglio comunale. (4-19479)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dagli interroganti, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo, lunedì 11 ottobre 1971, all'Assemblea della Camera dei deputati in occasione dello svolgimento di mozioni, interpellanze ed interrogazioni sul rinvio delle elezioni amministrative previste per la corrente stagione autunnale.

Il Ministro: RESTIVO.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i termini della concessione rilasciata alla compagnia mineraria di Roma per lo sfruttamento di un piccolo giacimento di minerale di zolfo nei pressi di Santa Palomba nel comune di Pomezia; attività estrattiva, attualmente già in atto, che fatalmente preoccupa i coltivatori della zona all'oscuro delle vere ragioni della singolare iniziativa industriale, non certo economica — se si pensa ai grandi giacimenti dello stesso genere, purtroppo inattivi, per la comprovata eccessiva onerosità del loro sfruttamento — e i cui vantaggi, ammesso che nel nostro particolare caso ve ne siano, non sembrano poter giustificare i danni che dalla lavorazione dello zolfo derivano ai proprietari dei terreni circostanti, tutti assegnatari, come è noto. (4-19052)

RISPOSTA. — Il giacimento di zolfo e solfuri di ferro sito nella località « Quarto della Zolforatella » dei comuni di Roma e Pomezia, per il quale, con decreto ministeriale 10 novembre 1967 è stata rilasciata alla società per azioni « Compagnia Miniera di Roma » la concessione per la durata di anni quindici, ha una consistenza utile, secondo recenti accertamenti, di oltre 16 milioni di tonnellate, con tenore medio di zolfo libero pari al 12 per cento, oltre quello combinato.

Non si tratta quindi di un piccolo giacimento, come afferma l'interrogante, ma di una miniera che — indipendentemente dalle peculiari proprietà del prodotto (assenza di elementi nocivi quali catrame, selenio, ecc., presenti invece nel minerale estratto nelle altre miniere) — potendo realizzare una produzione pari alla somma delle produzioni di tutte le altre miniere italiane del settore — potrà contribuire a contenere in modo rilevante le importazioni di zolfo dall'estero (300 mila tonnellate nell'anno 1970) e che essendo coltivabile a giorno, rende possibile una produzione a costi economici, nonostante le presenti note difficoltà del mercato zolfifero.

La coltivazione su scala industriale della miniera — che ha richiesto congrui investimenti — ha avuto inizio nello scorso mese di maggio 1971, ma ancora abbisogna di lavori di messa a punto in alcune fasi della complessa lavorazione, per cui attualmente viene raggiunto il 50 per cento della capacità produttiva. È prevista la produzione annua di tonnellate 60 mila di zolfo al 99,9 per cento e di tonnellate 40 mila di pannelli al 50 per cento di zolfo libero.

La miniera dispone di un completo e moderno impianto di arricchimento meccanico (flottazione) e di filtrazione a caldo del concentrato, mediante il quale l'iniziale tenore del 12 per cento è incrementato fino al 99,9 per cento in zolfo libero (metalloide).

L'impianto di arricchimento ha una capacità di trattamento nelle 24 ore di tonnellate 2.500 di minerale « come viene », a cui corrisponde una produzione (sempre nelle 24 ore) di 200 tonnellate di zolfo al 99,9 per cento e di 130 tonnellate di « pannelli di filtrazione » al 50 per cento di zolfo libero, anch'esso commerciabile.

Nella miniera sono occupati presentemente 70 operai e 15 impiegati, ma è previsto l'aumento di almeno 10 unità lavorative.

Per quanto riguarda gli eventuali danni ai terreni per effetto dei lavori di coltivazione, si fa presente che la società nella sua veste di concessionaria è tenuta — ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 4443 — a risarcirli.

Il Ministro: GAVA.

SALOMONE, DRAGO, MAGRI, LIMA, DI LEO E SPADOLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione nella quale si trovano i produttori agricoli, in

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

particolare quelli delle province che hanno colture specializzate e quindi a costi elevatissimi di produzione, a seguito della impossibilità di poter accedere ai prestiti agevolati di esercizio.

In Sicilia, specialmente nelle province a colture intensive specializzate, quali Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Agrigento, migliaia di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli non riescono più a far fronte alla situazione economica per gli eccessivi indebitamenti e quindi si trovano nella materiale impossibilità di provvedere alla normale conduzione dei loro fondi.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge-ponte per il rifinanziamento del « piano verde », il relativo provvedimento non è stato ancora trasmesso al Parlamento. Se ne richiedono, pertanto, i motivi e soprattutto si domanda per quali ragioni il Governo, di fronte alla gravità della situazione nel settore agricolo, non abbia ritenuto di dover predisporre in merito apposito decreto-legge.

Per sapere, infine, quali immediati e concreti interventi si intendono compiere per venire urgentemente incontro alla benemerita categoria degli agricoltori. (4-17956)

RISPOSTA. — Com'è noto, il Governo, allo scopo di assicurare anche nell'anno finanziario 1971 l'attuazione delle provvidenze previste dal « piano verde n. 2 » e di venire incontro nel modo più sollecito alle attese degli operatori agricoli interessati, ha emanato il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592.

Com'è altresì noto, il provvedimento legislativo prevede, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa di lire 12 mila milioni per gli interventi per la concessione del credito di conduzione di cui all'articolo 11 dello stesso « piano verde n. 2 ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

SANNA, CANESTRI, ALINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione:* — Per sapere quali conseguenze tragga dall'applicazione della sua circolare del 15 aprile 1971 in virtù della quale molti studenti pur avendo riportato la sufficienza in tutte le materie o in quasi tutte le materie sono stati rimandati a settem-

bre in tutte le materie in base al numero delle assenze secondo le disposizioni di vecchie leggi fasciste.

Se ravvisi in questo i caratteri di una azione di repressione e di discriminazione nello stesso tempo dal momento che detta circolare trova applicazione soprattutto negli studi tecnici (e colpisce in modo particolare i lavoratori studenti) nei quali più vivaci sono state questo anno le lotte studentesche.

Se ravvisi l'opportunità di ritirare a tutti gli effetti il provvedimento in parola contro cui si è levata una forte protesta da parte delle organizzazioni sindacali che interpretano giustamente le reazioni degli studenti e delle famiglie. (3-04938, già orale)

RISPOSTA. — La questione appare superata dalle disposizioni impartite dalla circolare ministeriale del 17 giugno 1971 in merito all'applicazione dell'articolo 3 - secondo comma - dell'ordinanza ministeriale 15 aprile 1971.

Inoltre questo Ministero rispondendo a vari quesiti proposti in ordine al computo delle assenze degli alunni degli istituti tecnici industriali ed agrari, ai fini dell'applicazione della suddetta norma ha precisato che le assenze vanno calcolate sulla base delle lezioni effettivamente svolte, con esclusione pertanto di quei giorni in cui, per effetto di manifestazioni studentesche, non sia stato possibile svolgere alcuna attività didattica.

Il Ministro: MISASI.

SANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie in merito all'istituzione, da parte dell'amministrazione provinciale di Cagliari, del biennio dell'istituto tecnico industriale nel comune di Teulada (Cagliari).

Ciò contraddice atti precedenti della medesima amministrazione provinciale che aveva deliberato la localizzazione di detto istituto tecnico nella città di Carbonia, assumendo gli oneri relativi ed avanzando domanda di finanziamento per la parte edilizia a termini della legge n. 641.

È facile rilevare come la scelta di Teulada sia in contrasto con gli interessi dell'intera zona del Sulcis che ha in Carbonia il suo centro naturale, non solo geograficamente, ma anche dal punto di vista economico e culturale: su Carbonia infatti convergono naturalmente le esigenze di grossi comuni come

Sant'Antioco, Carloforte, Gonnese, Portoscuso che insieme a Carbonia rappresentano la grande maggioranza della popolazione.

Di conseguenza si chiede che il ministro intervenga al fine di far rivedere la decisione predetta in considerazione della sua inadeguatezza, dei particolarismi che probabilmente l'hanno ispirata e dei disagi che deriverebbero agli studenti degli altri comuni del Sulcis per la frequenza di un istituto industriale localizzato in un comune eccentrico. (4-18475)

RISPOSTA. — Si premette che le istituzioni di nuovi istituti tecnici competono a questo Ministero e non alle amministrazioni provinciali, che possono solo proporle e — in questo caso — debbono assumere a proprio carico gli oneri stabiliti dall'articolo 144 lettera E del testo unico della legge comunale e provinciale.

L'amministrazione provinciale di Cagliari ha avanzato, per il tramite del provveditore agli studi, due domande di istituzione, entrambe tardive, una per Carbonia l'altra per Teulada. A parte il parere contrario espresso dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica si fa presente che questo Ministero, tuttavia, non ha potuto accogliere le richieste per il ben diverso motivo d'indole generale della mancanza di fondi in bilancio. Tant'è vero che le nuove istituzioni, relative all'anno scolastico 1971-72, sono state rigorosamente limitate agli sviluppi delle sezioni staccate, già in funzione con il biennio, mediante l'aggiunta delle III classi.

Il Ministro: MISASI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere le ragioni per le quali la prefettura di Catania abbia negato il pagamento dell'indennità di prima sistemazione ad alcuni lavoratori rimpatriati dalla Libia, non riconoscendo loro lo stato di necessità, malgrado tutti gli interessati abbiano prodotto l'attestato consolare, loro rilasciato proprio in base alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, e benché il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, abbia superato nel tempo l'ostacolo frapposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 1970 e soprattutto la legge del 19 ottobre 1970, n. 744, abbia sancito inequivocabilmente, senza distinzione alcuna fra residenza temporanea e permanente, che spetta (articolo 1): « ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni di carattere eccezionale da paesi

esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità, ai sensi dell'articolo 3 della legge del 25 febbraio 1963, n. 319, il diritto alla indennità di sistemazione di ben cinquecentomila *pro capite* ». (4-19613)

RISPOSTA. — La prefettura di Catania, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744, ha corrisposto l'indennità di sistemazione di lire 500 mila *pro capite* a 420 cittadini rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969 in poi.

I rimpatriati beneficiari della indennità di sistemazione hanno presentato, come prescritto, un regolare attestato rilasciato dalle autorità consolari italiane in Libia dal quale risulta sia lo stato di necessità del rimpatrio, sia la durata della loro residenza in quel paese.

Non si è proceduto alla liquidazione dell'indennità soltanto a 17 rimpatriati, in quanto è risultato che essi nel periodo della loro breve permanenza in Libia, hanno mantenuto la residenza anagrafica e la disponibilità dell'alloggio in Italia.

Il Ministro: RESTIVO.

SANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se sia al corrente della situazione agricola della provincia di Imperia seriamente compromessa dalla grave siccità estiva del 1970 e dalle successive gelate invernali.

Il ripetersi dei danni derivanti da calamità naturali ha determinato difficoltà notevoli soprattutto per le piccole imprese diretto-coltivatrici, per cui l'interrogante sollecita provvedimenti concernenti congrui contributi e mutui agevolati, atti a consentire alle imprese colpite da calamità naturali, il necessario ripristino delle colture pluriennali che richiedono oneri non sopportabili dalle piccole imprese contadine delle zone collinari e montane. (4-18261)

RISPOSTA. — Con decreto del 27 aprile 1971, si è provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Imperia, danneggiate dalle gelate verificatesi dal 5 al 9 marzo 1971, nonché dai nubifragi dal 18 al 21 dello stesso mese, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli ar-

ticoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture e la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Per quanto riguarda i danni causati, nella provincia, dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1970, si comunica che, con decreto del 10 maggio 1971, è stato dichiarato, per tale provincia, il carattere di eccezionalità del detto decorso climatico avverso, ai fini della concessione, agli agricoltori danneggiati che ne facciano domanda al competente ispettorato agrario, di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 364 del 1970, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro: NATALI.

SCARDAVILLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi carenze tecnico-organizzative ed amministrative in cui versa, da molti anni, l'osservatorio fitopatologico per il Lazio.

Detto organismo, infatti, che dovrebbe svolgere importanti funzioni tecniche e scientifiche, nel campo dello studio delle malattie delle piante e di controllo fitosanitario su tutte le coltivazioni della regione, si limita soltanto a rilasciare « in sede » certificati fitopatologici, snaturando così la sua funzione e contravvenendo alle disposizioni della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive.

Chiede di conoscere, altresì, se risulti a verità che il personale operaio, i mezzi di trasporto in dotazione all'ente e tutti i prodotti antiparassitari e diserbanti che vengono acquistati, sono distratti per lavori che nulla hanno a che vedere con l'attività dell'osservatorio fitopatologico.

Chiede di sapere, infine, se il ministro sia a conoscenza del vivo malcontento che serpeggia fra il personale tecnico e fitopatologico, per cui molte unità si sono allontanate o cercano di allontanarsi in altre attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; e se ritenga — al cospetto dei fatti sopra rassegnati — di intervenire, con una rigorosa inchiesta al fine di accertare eventuali responsabilità ed adottare i conseguenziali provvedimenti del caso. (4-15880)

RISPOSTA. — Effettivamente, l'attuale consistenza del personale dell'osservatorio per le malattie delle piante di Roma non è ade-

guata in relazione ai compiti che il personale stesso è chiamato a svolgere.

A tale situazione, come a quella analoga di altri uffici ed organi periferici, il Ministero cercherà di ovviare a mano a mano che sarà possibile disporre di nuovo personale, a seguito dell'espletamento dei concorsi nei vari ruoli.

Per quanto riguarda gli altri specifici rilievi mossi dall'interrogante, si fa presente che non risulta che vi siano state distrazioni della manodopera, dei mezzi e dei prodotti verso impieghi non consentiti.

In particolare, si osserva che il movimento dei prodotti antiparassitari è assoggettato ad un controllo assai rigoroso, essendo il loro carico e scarico regolato dal sistema dei conti giudiziali.

Non si ravvisa, infine, la necessità di disporre un'ispezione presso l'osservatorio stesso, in quanto, in tempo non lontano, il Ministero del tesoro — ispettorato generale di finanza — ha effettuato sulla gestione dell'osservatorio medesimo minuziosi ed approfonditi accertamenti, che non hanno dato luogo a rilievi degni di nota.

Il Ministro: NATALI.

SCARDAVILLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni arrecati all'agricoltura dalle avversità atmosferiche, abbattutesi nei giorni 3 e 5 febbraio 1971 nelle campagne del comune di Pachino (Siracusa) e dintorni. L'interrogante fa rilevare che sono andate interamente distrutte molte « serre di pomodoro » ed altri ortaggi, con incalcolabili danni, aggirantesi sui 300-400 milioni di lire, per i coltivatori e per tutta l'economia del comprensorio.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se il ministro intenda, sollecitamente, emettere il decreto di delimitazione delle zone colpite dalle avversità atmosferiche, che hanno distrutto parte della produzione degli ortaggi, al fine di fare beneficiare i coltivatori danneggiati delle provvidenze di legge per sgravi fiscali, prestiti a tasso agevolato e contributi previsti dal fondo di solidarietà nazionale. (4-16200)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa, è risultato che i venti impetuosi dei primi giorni di febbraio

1971 hanno interessato il territorio del comune di Pachino e di altri vicini, causando all'agricoltura danni sparsi e di entità variabile, per cui non si sono determinate le condizioni per poter far luogo a delimitazioni di zone colpite.

Lo stesso ufficio, comunque, ha comunicato di essere intervenuto a favore degli agricoltori danneggiati con la concessione di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministro: NATALI.

SCIANATICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — considerato che il nostro paese contribuisce già da molti anni, in forma concreta e notevole, ad assorbire le eccedenze di zucchero della CEE in quanto — a fronte del contingente produttivo assegnatogli (12,3 milioni di quintali) — il suo consumo interno si aggira attualmente sui circa 15 milioni di quintali all'anno; risultando per di più in costante aumento; considerato che la CEE ha proposto di ridurre la quota nazionale di zucchero ed il prezzo delle bietole: il che contrasta nettamente con le difficili situazioni economiche dei nostri produttori che subiscono un continuo aggravio dei costi di produzione e che si trovano spesso a dover operare ai limiti della convenienza; considerato che l'esistenza di tali difficoltà obiettive, e la necessità di risolverle, venne già recepita formalmente dalla stessa CEE fin dal 1968: quando cioè essa riconobbe all'Italia un aiuto transitorio per consentirle l'ammodernamento e la ristrutturazione della propria bieticoltura, in vista di un allineamento competitivo di questa ultima alle situazioni esistenti nel restante territorio comunitario; considerato che, ciò nonostante, la CEE su proposta del signor Mansholt, sta appunto discutendo in questi giorni la riduzione non solo della quota di produzione di zucchero precedentemente assegnata, ma anche del prezzo delle bietole — quale azione intenda svolgere per impedire l'adozione delle misure restrittive proposte, la cui entrata in vigore è fra l'altro preannunciata fin dal presente 1970.

L'interrogante chiede altresì di conoscere, in particolare:

1) se sia lecita e se risulti giustificata, la riduzione proposta dal signor Mansholt,

appena due anni dopo la decisione comunitaria che ha stabilito di aiutare in via transitoria, e per il periodo di 7 anni, la produzione bieticola saccarifera nazionale: tenuto conto soprattutto che la decisione del 1968 ha messo in moto, già da due anni, meccanismi di ammodernamento e ristrutturazione colturale e produttiva tutti fondati — economicamente — sulla prospettiva dell'inalterata vigenza degli speciali regimi transitori che vennero riconosciuti all'Italia;

2) con riferimento a tale processo di ristrutturazione ormai decisamente avviato, si chiede altresì di conoscere a che punto siano attualmente i meccanismi di ristrutturazione iniziati due anni or sono per il risanamento del settore: tenuto conto, appunto, che mancano 5 anni per il suo completamento;

3) più in dettaglio, si chiede anzi di conoscere quali risultati siano stati raggiunti nella ubicazione di nuovi impianti di produzione di zucchero all'interno del mezzogiorno: e se sia intenzione del Ministero cogliere l'occasione derivante dalle obiettive necessità di ricostruire totalmente gli impianti industriali fortemente obsoleti che oggi esistono nelle regioni centro-settentrionali, per trasferire parte dei nuovi impianti nelle zone del mezzogiorno in cui la qualità e la resa delle bietole prodotte si presenta decisamente più elevata e conveniente. (4-11152)

SCIANATICO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — considerato che:

a) si avvicina la fine del periodo transitorio (1968-1974), concesso dalla CEE all'industria saccarifera italiana, per il suo adeguamento tecnico e produttivo agli altri paesi comunitari;

b) la nostra agricoltura, per quanto concerne il settore bieticolo, si trova tuttora in una situazione di inferiorità rispetto ai paesi della Comunità, perché produce barbabietole a tasso saccarifero più basso;

c) nonostante il costante aumento del consumo interno di zucchero, la sua produzione è andata diminuendo in questi ultimi anni;

d) perciò, s'impone l'esigenza di una ristrutturazione, nel senso non di ridurre le colture bieticole, ma di spostarle verso terreni più redditizi, favorendo altresì, in tali zone, la ricostruzione di vecchi stabilimenti;

e) la soluzione del problema deve essere globale, nel senso economico e sociale, ed

anche sotto il profilo della utilizzazione piena delle possibilità offerte da alcune zone del Mezzogiorno, ove la barbabietola si presenta di ottima qualità, pur con una coltivazione a secco, che certamente migliorerà con lo sviluppo dell'irrigazione — quale azione programmata sia stata svolta nel settore sotto l'aspetto agricolo ed industriale.

L'interrogante, — che ha già avanzato analogo interrogazione nel marzo 1969 senza ottenere risposta — chiede in particolare di conoscere a che punto siano attualmente i meccanismi di ristrutturazione iniziati per il risanamento del settore, tenuto conto del fatto, sopra sottolineato, che mancano ormai solo tre anni al completamento del periodo transitorio. (4-15789)

RISPOSTA. — Premesso che il Consiglio dei ministri della CEE, respingendo la proposta della commissione in ordine alle riduzioni di prezzo e di quote di produzione dello zucchero per la campagna 1970-71, ha confermato, per tale campagna, con regolamenti del 29 giugno 1970, n. 1205 e n. 1206, i prezzi e le quote in vigore nella precedente campagna 1969-70, si comunica, per quanto concerne la campagna 1971-72, che lo stesso Consiglio dei ministri della Comunità nella sessione del marzo 1971 ha stabilito, per tutti i paesi della CEE, ferme restando le quote di produzione, un aumento del prezzo dello zucchero di 0,88 unità di conto per quintale, pari a lire 5,50 al chilogrammo.

Per l'Italia, è stato previsto un ulteriore aumento di 0,38 unità di conto per quintale, pari a lire 2,37 al chilogrammo, a titolo di ritocco della regionalizzazione, in relazione alle maggiori spese di trasporto e commercializzazione del prodotto proveniente dalle zone eccedentarie della Comunità.

Il prezzo delle barbabietole di raccolto 1971 rimarrà invariato a 17 unità di conto la tonnellata. In Italia, per effetto dell'accennata variazione del prezzo regionalizzato dello zucchero (di 0,38 unità di conto al quintale) e dell'aumento dell'aiuto nazionale, che passa da 1,10 a 1,80 unità di conto la tonnellata, sarà di 20,75 unità di conto la tonnellata, pari a lire 1.297 al quintale.

Per quanto concerne il processo di ristrutturazione in atto nel settore, si precisa che l'industria nazionale, nel periodo di sette anni accordatole a Bruxelles per allinearsi al prezzo comunitario delle bietole e dello zucchero, si ripromette di ridurre sensibilmente i costi di trasformazione, soprattutto attra-

verso l'aumento delle dimensioni aziendali. Nel programma rientra anche la ricerca di più favorevoli insediamenti degli impianti.

Naturalmente, se da una parte la pubblica amministrazione tende a favorire ogni iniziativa che si proponga di accrescere la economicità della produzione, dall'altra incombe su di essa la responsabilità di sincerarsi che l'attuazione della ristrutturazione industriale non solo salvaguardi i legittimi interessi dei bieticoltori, ma favorisca, nel contempo, la ricerca di nuove e più favorevoli dislocazioni, dove la bieticoltura, elemento di equilibrio agronomico, si attesti quale coltura economicamente valida ad elevare il reddito dell'impresa contadina.

È appunto in tale prospettiva che si è demandato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a questo dell'agricoltura e delle foreste, maggiormente interessati, di esprimere il loro preventivo assenso in ordine:

alla ripartizione, tra i singoli stabilimenti, delle quantità di zucchero con garanzia di prezzo pieno, complessivamente attribuite a ciascuna impresa saccarifera, disponente di più unità tecniche di produzione;

alla concentrazione di quote di produzione di zucchero e al trasferimento, totale o parziale, di dette quote da una all'altra fabbrica appartenente alla stessa impresa.

In proposito, si fa presente che gli assensi rilasciati a tutt'oggi sono stati subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

che vengano trasferiti ai nuovi zuccherifici tutti i contratti di coltivazione e di fornitura sottoscritti, o altrimenti pattuiti, con i produttori di barbabietole delle zone di approvvigionamento delle cessate fabbriche;

che sia assicurata la piena osservanza, per i coltivatori di dette zone, delle vigenti disposizioni comunitarie e che non venga arrecato pregiudizio alcuno, diretto o indiretto, agli interessi dei bieticoltori medesimi;

che le società saccarifere assumano a proprio intero carico le eventuali maggiori spese di trasporto delle barbabietole e delle relative polpe.

Tenuto anche conto delle indicazioni fornite dall'apposito comitato consultivo per lo zucchero, le concentrazioni autorizzate a tutto il dicembre 1970, riguardano:

Eridania:

la chiusura delle fabbriche di Ferrara — via Argine Ducale; di San Biagio (Ferrara); di San Bonifacio (Verona) e di Montegnana

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

(Padova) ed il trasferimento delle relative quote di produzione presso altre fabbriche vicine;

la chiusura delle fabbriche di Casalmaggiore (Cremona); di Fontanellato (Parma) e di Parma e la concentrazione delle relative quote di produzione presso la fabbrica di nuova costruzione di San Quirino (Parma);

Italiana:

la cessazione di attività degli impianti di trasformazione dello zuccherificio di Battipaglia (Salerno) e il trasferimento della relativa quota di produzione presso la fabbrica di Rendina (Potenza) e, occorrendo, quella di Latina;

la chiusura della fabbrica di Ca' Venier (Rovigo) e la concentrazione della produzione presso la vicina fabbrica di Porto Tolle (Rovigo);

il trasferimento della produzione dello zuccherificio di Bologna città alla fabbrica di nuova costruzione di Argelato (Bologna);

Mizzana:

la concentrazione della produzione degli zuccherifici di Sant'Agata del Mugello (Firenze) e Mizzana (Ferrara) presso la fabbrica di nuova costruzione di San Giovanni in Persiceto (Bologna);

Cavarzere:

la chiusura, a partire dal 1971, della fabbrica di Este (Padova) e la concentrazione della produzione presso la fabbrica di Fano (Pesaro).

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, si segnalano la costruzione del nuovo impianto di Termoli della società zuccherificio del Molise, con capacità produttiva di 37 mila quintali giornalieri e il potenziamento degli zuccherifici di Foggia Rignano, di Foggia Inconata, di Rendina e di Policoro.

Si può, comunque, assicurare che l'indirizzo che si va perseguendo è proprio quello di un graduale processo di meridionalizzazione della coltura bieticola, per le più favorevoli condizioni che la coltura stessa trova nelle pianure irrigue del Mezzogiorno e di graduale ristrutturazione degli impianti, consistente nel realizzare più convenienti dimensioni e più lunghi periodi di campagna lavorativa, strumento essenziale per un abbattimento dei costi di lavorazione a livelli competitivi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

SCIANATICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — considerato che:

1) in provincia di Bari la produzione olivicola è stata quasi completamente distrutta, in larghe zone, per le avversità atmosferiche (gelate);

2) da tale fatto sono derivati gravi danni agli agricoltori interessati, danni che si proiettano anche nel futuro, nel senso di rendere estremamente difficili i lavori di conduzione e miglioramenti dei terreni; quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare la situazione sopra prospettata.

In particolare, a seguito di vive sollecitazioni delle popolazioni interessate, l'interrogante prospetta e sollecita alcuni provvedimenti per le zone colpite:

a) agevolazioni nel pagamento dell'imposta terreni sia per l'anno in corso sia per le annate 1966-67 e 1968-69;

b) la concessione di prestiti agrari a tasso agevolato;

c) l'immediato pagamento del prezzo di integrazione dell'olio inerente alla campagna 1969-70;

d) la sollecita istruzione delle nuove pratiche per la campagna 1970-71. (4-18323)

RISPOSTA. — Dai ripetuti ed accurati accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari, è risultato che le gelate e le neviccate della fine di febbraio e dei primi giorni di marzo del 1971 hanno interessato maggiormente, nelle zone agrarie della provincia, le colture del ciliegio e del mandorlo, per altro, nella quasi totalità in consociazione con altre colture non colpite.

Per quanto riguarda, invece, la produzione olivicola, i danni sono risultati di entità molto varia da zona a zona e da appezzamento ad appezzamento e, comunque, nei casi più gravi, valutabili intorno al 40 per cento della produzione normale.

È da notare anche, a questo proposito, che gran parte delle aziende olivicole ricadenti nelle zone colpite, nell'annata agraria decorsa, hanno conseguito produzioni abbondanti, per cui, per una esatta valutazione dei danni arrecati dal gelo alla produzione degli oliveti, occorrerebbe tener conto dell'alternanza della produzione, fenomeno biologico, questo, più o meno accentuato e connesso, fra l'altro, con i caratteri varietali.

Comunque, è certamente noto che il Ministero, in accoglimento della proposta avanzata dall'ispettorato agrario, con decreto del 10

maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 169 del 7 luglio successivo, ha dichiarato il carattere eccezionale delle avversità di che trattasi, ai fini della concessione, agli agricoltori danneggiati, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, consistenti in prestiti quinquennali di esercizio, al tasso particolarmente agevolato dello 0,50 per cento a favore delle cooperative, dell'1 per cento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e del 3 per cento per gli altri imprenditori agricoli.

Per l'effettuazione di tali operazioni creditizie, il Ministero ha già assegnato i fondi occorrenti a titolo di concorso statale nel pagamento degli interessi.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha provveduto ad interessare l'intendenza di finanza di Bari, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, si fa presente che le operazioni di pagamento possono considerarsi ormai concluse.

Infatti, alla data del 1° agosto 1971, su 79.500 domande presentate, ne erano state liquidate 79.195, pari al 99,61 per cento, per un corrispondente importo di integrazioni di prezzo di lire 15.487.176.855.

Per la campagna olivicola 1970-71, per la quale il termine di presentazione delle domande in provincia di Bari è scaduto il 31 maggio 1971, le relative operazioni istruttorie hanno avuto recentemente inizio e l'AIMA ha già potuto provvedere ad un primo accreditamento di fondi di un miliardo di lire a favore del locale ispettorato dell'alimentazione.

Il Ministro: NATALI.

SERRENTINO E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, premesso che attualmente in Italia sono istituiti solo 350 corsi sperimentali post-qualifica per gli studenti degli istituti professionali, che a Como esiste in funzione un solo corso post-qualifica per gli addetti alle industrie meccaniche, che l'esistenza di un solo corso non dà la possibilità agli studenti in materie elettromeccaniche di continuare gli studi dopo il corso triennale di qualifica e, d'altra parte, la limitazione a 30 degli studenti di tale corso impedisce a molti altri la prosecuzione degli studi, se ritenga di dar vita ad almeno un

altro corso col quale venire incontro a quei giovani i quali hanno la volontà di proseguire gli studi. Tale limitazione rappresenta una innegabile violazione del diritto allo studio e una perdita di potenziale umano e tecnico di notevole importanza per la nostra economia. (4-18098)

RISPOSTA. — Nel condividere le osservazioni formulate dagli interroganti sia per quanto concerne la situazione in generale sia per quella in particolare di Como, si fa presente che il limite di 360 corsi sperimentali post-qualifica per gli studenti degli istituti professionali è indicato nell'apposito decreto, per cui la sua estensione non può essere operata che in sede legislativa.

Si era ritenuto opportuno prevedere un congruo aumento del numero delle classi in questione nel disegno di legge « ponte » con il quale si intendevano avviare a soluzione i problemi più urgenti nel settore dell'istruzione secondaria in attesa di più ampie riforme. Tuttavia il provvedimento medesimo non è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Il Ministro: MISASI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti per stroncare la produzione ed il commercio del cosiddetto « vino industriale » frutto di evidentissime sofisticazioni.

L'interrogante rappresenta al riguardo la grave crisi che travaglia il mercato vinicolo italiano da alcuni mesi a causa dei prezzi incredibilmente bassi introdotti da tale « vino », ciò che si traduce in una truffa per il consumatore ed in danni irreparabili per la produzione vitivinicola, da tempo impegnata — anche attraverso la tipizzazione — in un lodevole sforzo di espansione interna ed estera. (4-06565)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tramite dei propri organi di vigilanza potenziati anche con personale di altri ruoli organici e in stretta collaborazione con la guardia di finanza, ha intensificato i controlli presso cantine vinicole, specialmente della Romagna e della Sicilia, allo scopo di prevenire e reprimere fraudolente pratiche di sofisticazione dei vini. Nel corso delle operazioni sono state reperite vasche vinarie abilmente occultate e si è proceduto al sequestro di liquidi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

fecciosi con aggiunta di zucchero in fermentazione; sotto rigido controllo è stato anche posto lo zucchero per uso zootecnico, che è stato il principale strumento di tali sofisticazioni.

Si osserva, per altro, che l'attuale situazione di mercato del settore non è esclusivamente da addebitarsi alle illecite pratiche vinicole, ma anche alla abbondante produzione che si è verificata specialmente nelle zone del meridione.

Per tonificare il mercato, a seguito dei reiterati interventi della nostra delegazione a Bruxelles, la Comunità economica europea ha emanato, e sono attualmente in corso di attuazione in sede nazionale, i noti provvedimenti concernenti gli aiuti allo stoccaggio e alla distillazione dei vini da pasto, per cui si confida che la situazione possa essere al più presto avviata alla normalizzazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi orientamenti circa il rifinanziamento del « piano verde n. 2 », le cui attuali indisponibilità finanziarie sono motivo di gravi difficoltà aggiuntive per la nostra agricoltura e di ulteriore depressione per le zone più bisognose del paese. (4-13683)

RISPOSTA. — I fondi sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2), per l'esercizio 1970 sono stati resi disponibili con due provvedimenti del Ministero del tesoro e precisamente: la somma di lire 29.982 milioni, con decreto del 23 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1971 e la rimanente somma di lire 163.868 milioni, con decreto del 16 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo.

Per quanto attiene al rilancio dello stesso « piano verde n. 2 », è noto che il Governo vi ha provveduto con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali

provvedimenti intendano adottare per il più sollecito pagamento delle integrazioni del prezzo dell'olio e del grano in favore dei coltivatori diretti delle province di Potenza e Matera.

L'interrogante fa presente che, per l'integrazione del prezzo dell'olio occorre ancora completare il pagamento delle richieste relative all'annata agraria 1969, mentre per l'integrazione del prezzo del grano non si è ancora dato inizio al pagamento delle richieste relative all'annata agraria 1969-70.

Tali ritardi, assolutamente ingiustificabili, creano gravi disagi e notevoli danni alle famiglie contadine, certamente in diritto di pretendere sensibilità e comprensione sinora ampiamente dichiarate solo a parole, almeno in ordine a questo problema. (4-17791)

RISPOSTA. — Le operazioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70 nelle due province della Basilicata possono considerarsi pressoché concluse.

Infatti, alla data del 1° settembre 1971, su 52.621 domande complessivamente presentate, ne erano state pagate 50.967, pari al 96,85 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 4.497.298.770.

Per quanto riguarda il grano duro di produzione 1970, le operazioni di pagamento delle relative integrazioni di prezzo sono già a buon punto, essendo state già alla data del 1° agosto 1971 pagate 30 mila domande delle 40.106 complessivamente presentate, pari, cioè, a circa il 75 per cento, con un importo di integrazioni erogato di lire 3.133.370.785.

Si assicura che alle operazioni medesime sarà impresso un ritmo sempre più spedito, in modo da portare a termine il lavoro nel più breve tempo possibile.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'articolo 2 della legge del 2 aprile 1968, n. 468, stabilisce che devono essere considerati idonei all'insegnamento nelle scuole medie superiori anche i sette-decimisti che hanno partecipato al concorso indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1951 e che sono stati esclusi per esaurimento di cattedra — per quali motivi non è stato assegnato il coman-

do negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 1970-1971, alla professoressa Aglietta Nerina di Biella, la quale in detto concorso ha riportato il punteggio di sette-tre decimi (7.3/10).

Per sapere con quali motivi è stato respinto il ricorso presentato dalla interessata e quali provvedimenti intende adottare per far riconoscere alla professoressa Aglietta i suoi diritti. (4-18761)

RISPOSTA. — Sulla questione prospettata dall'interrogante si è pronunciata la commissione provinciale dei ricorsi prevista dall'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282 e operante presso il provveditorato agli studi di Vicenza, le cui decisioni hanno, come è noto, carattere di provvedimento definitivo e sono pertanto insindacabili in sede gerarchica e non soggette ad eventuale annullamento d'ufficio.

Ciò premesso, si fa presente che, sulla scorta degli elementi acquisiti questo Ministero non ritiene di poter pervenire a conclusione diversa da quella espressa nella decisione della predetta commissione provinciale.

L'insegnante di che trattasi, infatti, non risulta compresa nella graduatoria dei vincitori né nella graduatoria suppletiva del concorso a cattedre di lettere nelle scuole medie indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1951, e pertanto non può rientrare nella definizione di « coloro che... non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso » (articolo 2, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 468).

Il Ministro: MISASI.

TERRAROLI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dei motivi che hanno indotto le autorità di pubblica sicurezza di Bergamo a ordinare, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1970, un'operazione notturna di sgombero con la forza delle sedi occupate degli istituti di istruzione media superiore della città e se non ritengano di dover disporre immediatamente un'inchiesta per accertare le responsabilità di chi ha richiesto e ordinato una operazione di polizia tanto assurda — sotto il profilo della legittimità costituzionale e dell'opportunità politica, dato l'ordinato e responsabile svolgimento della

lotta studentesca in corso — quanto inutile, sotto il profilo pratico, dato che la mattina seguente gli stessi istituti sono stati di nuovo occupati dagli studenti. (4-15052)

RISPOSTA. — A Bergamo, nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 1970, sono state fatte sgomberare dall'autorità di pubblica sicurezza le sedi occupate del liceo scientifico F. Lussana, dell'istituto magistrale P. S. Suar-do e dell'istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele II.

In effetti, a Bergamo e provincia, oltre al disordine e ai disagi che le numerose e prolungate occupazioni avevano provocato nella vita scolastica, sono stati lamentati specifici atti di violenza, intimidazione, danneggiamento, interferenza di persone estranee alla scuola, uso di chiavi false: tutti fatti per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria.

In particolare si fa presente, su alcuni dei constatati illeciti, che:

a) al liceo scientifico F. Lussana molte pareti e banchi sono stati vistosamente imbrattati con scritte oscene. Cinque crocifissi sono stati rimossi dalle aule e sono stati arrecati danni di notevole entità. Al mattino successivo allo sgombero un gruppo di circa cento studenti forzava l'entrata principale del liceo con effrazione della serratura;

b) all'istituto magistrale F. Secco Suar-do alcuni studenti, per entrare nell'edificio e rioccuparlo, hanno fatto uso di chiavi false; altri hanno invaso l'istituto, forzando finestre e ingressi del piano terra;

c) all'istituto tecnico industriale P. Paleocapa un gruppo di circa 20 studenti si è presentato in segreteria, ordinando al personale di lasciare il lavoro ed uscire. Alla testa di questo gruppo c'era un allievo bendato con un fazzoletto sul viso, che poi è stato smascherato e identificato dal preside;

d) all'istituto professionale femminile è stata scardinata una vetrata d'ingresso ed è stata scardinata una vetrata d'ingresso ed è stato aperto il deposito del gestore della mensa con sottrazione di commestibili. Una madre ha lamentato che la propria figlia è stata schiaffeggiata; un genitore ha dichiarato che era stato distorto un braccio alla figlia; la bidella Maria Pala Belotti è stata sbattuta dalla massa degli occupanti contro un muro e coperta di sputi.

Questo Ministero non ha condiviso, quindi, la considerazione che in tali fatti potesse

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1971

ravvisare un « ordinato e responsabile svolgimento della lotta studentesca ».

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

TOCCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quanto rispondano al vero le voci circolanti ad Illorai (Sassari), e di cui la stampa isolana si è fatta giustamente eco, circa la soppressione della locale caserma dei carabinieri.

Per sapere se sia noto al ministro interessato che la notizia al suo diffondersi ha provocato immediate e legittime apprensioni poiché, se rispondesse al vero, Illorai ed un largo territorio si troverebbero immediatamente sguarniti di ogni forma di protezione da parte delle forze dell'ordine. Tale fatto

sarebbe poi fortemente aggravato dalla posizione geografica di Illorai, punto nevralgico nella lotta contro l'abigeato ed il banditismo condotta dalle forze dell'ordine.

Per sapere infine se il ministro, tutto ciò chiarito, ritenga di assicurare le popolazioni interessate sulla permanenza della caserma dei carabinieri ad Illorai. (4-19294)

RISPOSTA. — La notizia, di fonte giornalistica, secondo la quale le autorità competenti avrebbero in animo di procedere alla soppressione della caserma dei carabinieri di Illorai, è destituita di qualsiasi fondamento.

Il Ministro: RESTIVO.